

COVID-19

GESTIRE L'EMERGENZA
E PREPARARSI AL DOMANI

REVISIONE DEL 16 GIUGNO 2020



PROF. ANGELO CHIANALE
————— NOTAIO —————

L'emergenza che tutti noi siamo stati chiamati ad affrontare a fronte della pandemia da COVID-19 non ha precedenti nella storia e rappresenta una sfida epocale. Ripartire si può e per farlo siamo tutti chiamati ad uno sforzo straordinario e solidaristico.

È in questa logica e con questo spirito che abbiamo deciso di redigere, e mantenere nel tempo aggiornata, questa Guida che esamina, con un approccio interdisciplinare, i principali aspetti e le problematiche che imprese e professionisti devono fronteggiare: quelli finanziari, fiscali, di gestione operativa, legali, societari, giuslavoristici, bilancistici, ecc.

Questa Guida, che nella sua nuova terza versione è aggiornata con i provvedimenti emanati fino a tutto il 14 giugno 2020, ha l'ambizione di ricondurre ad unità, con una esposizione chiara e ragionata, l'esame delle numerose norme emergenziali che sono state e saranno emanate, aiutando le imprese ed i professionisti a gestire l'emergenza e prepararsi al domani. Si tratta di una «mappa» che ha come obiettivo principale quello di rendere più agevole e snello il non facile compito per imprese e professionisti di orientarsi e muoversi su un terreno normativo completamente nuovo, assai intricato ed in continua evoluzione.

Nello spirito solidaristico che in questa fase deve caratterizzare l'operato di tutti noi, rendiamo disponibile questa Guida a tutte le imprese ed i professionisti interessati.

Per noi «insieme ce la faremo» non è solo uno slogan, ma una concreta spinta ed una forte motivazione per conquistare un domani che possa essere anche migliore del nostro ieri.

Dott. Andrea Vasapoli

Avv. Fabrizio Tarocco

Prof. Angelo Chianale

Questo documento è il risultato dello sforzo di più di quindici professionisti con differenti specializzazioni dei nostri tre Studi che, in uno sforzo multidisciplinare congiunto, ne hanno curato la redazione, sotto il coordinamento e la supervisione del **dott. Andrea Vasapolli** e dell'**avv. Fabrizio Tarocco**.

Per ogni esigenza di approfondimento potete fare riferimento ai seguenti professionisti, a capo dei «Team Covid» dei rispettivi Studi.

Vasapolli & Associati

Dott. Andrea Vasapolli a.vasapolli@vasapolli.it 

Dott.ssa Gaia Tirrito g.tirrito@vasapolli.it 

Studio Legale Weigmann

Avv. Fabrizio Tarocco fabrizio.tarocco@weigmann.it 

Avv. Federico Restano federico.restano@weigmann.it 

Studio Notaio Angelo Chianale

Prof. Angelo Chianale angelo.Chianale@notaiochianale.it

Dott.ssa Elena Palenzona elena@notaiochianale.it



www.vasapoli.it
contacts@vasapoli.it

Torino

P.za Carlo Emanuele II, 13
Tel. 011.5611319

Milano

Via Sant'Orsola, 4
Tel. 02.58307740



www.weigmann.it
studio@weigmann.it

Torino

Corso Galileo Ferraris, 43
Tel. 011.5545411

Milano

Via Conservatorio, 15
Tel. 02.7767911

Roma

Via Gian Giacomo Porro, 8
Tel. 06.80660370



PROF. ANGELO CHIANALE
————— NOTAIO —————

angelo.Chianale@notaiochianale.it

Torino

Via Pietro Micca, 22
Tel. 011.5641111

Guida alla lettura

Le parti del presente documento che sono state aggiornate (in misura significativa) o aggiunte rispetto a quelle contenute nella precedente versione del 31 maggio 2020, sono evidenziate con l'indicazione «aggiornato» o «nuovo» nell'indice generale e nei sotto indici di ciascuna sezione ed inoltre sono riportate con **carattere rosso** all'interno di ciascuna slide.

Per la disamina delle disposizioni che hanno cessato le loro efficacia prima della data di riferimento della presente Guida, rinviamo alle precedenti versioni di questo documento.

Copyright

I diritti d'autore di natura economica di riproduzione, di pubblicazione, di traduzione, di elaborazione di distribuzione, in qualsiasi forma o modo e con qualsiasi mezzo, della presente opera, o di parte di essa, sono espressamente riservati per tutti i Paesi in capo agli studi professionali «Vasapoli & Associati» – «Weigmann Studio Legale» – «Prof. Angelo Chianale».

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GOVERNO

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020	Dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi Link
DL 23/2/2020 n. 6	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Link
DL 2/3/2020 n. 9	Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Link
DPCM 8/3/2020	Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6 Link
DL 9/3/2020 n. 14	Disposizioni urgenti per il potenziamento del SSN in relazione all'emergenza COVID-19 Link
DPCM 9/3/2020	Estensione all'intero territorio nazionale delle misure già previste dall'art. 1 del DPCM 8/3/2020 Link
DPCM 11/3/2020	Misure più rigorose, al fine di limitare al massimo gli spostamenti ed evitare il diffondersi del contagio Link
DL 17/3/2020 n. 18 (c.d. decreto «Cura Italia»)	Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Link
DPCM 22/3/2020	Misure più stringenti, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo alcune specifiche eccezioni Link
DM 25/3/2020 Ministero dello Sviluppo economico	Modifica dell'elenco dei codici ATECO di cui all'art. 1 del DPCM 22/3/2020 Link
DL 25/3/2020 n. 19	Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 Link
DPCM 1/4/2020	Disposizioni attuative del DL 25/3/2020 n. 19 Link
DL 8/4/2020 n. 23 (c.d. decreto «Liquidità»)	Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali Link
DPCM 10/4/2020	Ulteriori disposizioni attuative del DL 25/3/2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale Link
Nuovo «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» del 24/4/2020	Sottoscritto tra il Governo e le parti sociali Link (si veda l'allegato 6)
DPCM 26/4/2020	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale Link

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GOVERNO

(segue)

LEGGE 24/4/2020 n. 27	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. Link
DL 16/5/2020 n. 33	Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Link
DPCM 17/5/2020	Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Link
DPCM 18/5/2020	Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». Link
DL 19/5/2020 n. 34 (c.d. decreto «Rilancio»)	Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Link
LEGGE 22/5/2020 n. 35	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Link
LEGGE 5/6/2020 n. 40	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Link
DPCM 11/6/2020	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Link

INDICE

- p. 9 1. I limiti allo svolgimento dell'attività **AGGIORNATO**
- p. 20 2. Misure finanziarie per le imprese e i professionisti **AGGIORNATO**
- p. 68 3. Misure fiscali a sostegno delle imprese e dei professionisti **AGGIORNATO**
- p. 157 4. I procedimenti civili, penali, tributari e amministrativi
- p. 193 5. Vita delle società
- p. 205 6. Enti no profit
- p. 209 7. Impatti sui bilanci delle società
- p. 216 8. La sicurezza nei luoghi di lavoro, regole generali **AGGIORNATO**
- p. 258 9. Problematiche in materia di privacy
- p. 268 10. Gestione dei rapporti di lavoro
- p. 281 11. Problematiche in materia contrattuale **AGGIORNATO**
- p. 291 12. Profili di proprietà industriale **AGGIORNATO**
- p. 303 13. Profili di diritto fallimentare **AGGIORNATO**
- p. 308 14. Governance e assetti proprietari delle imprese
- p. 312 15. Problematiche di fiscalità internazionale
- p. 317 16. Misure di settore **AGGIORNATO**

1

I LIMITI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Premessa **AGGIORNATO**

Attività di commercio al dettaglio e servizi **AGGIORNATO**

Attività produttive industriali e commerciali **AGGIORNATO**

Ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro **NUOVO**

Ulteriori disposizioni adottate dalla Regione Piemonte e dalla Regione Lombardia **AGGIORNATO**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL 33/2020 che delinea il quadro normativo all'interno del quale, con appositi decreti od ordinanze, statali, o regionali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Le disposizioni del DL 33/2020 sono applicabili per il periodo dal 18 maggio al 31 luglio 2020.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il **Dpcm del 11 giugno 2020**, che definisce le disposizioni e le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 che regolano la «Fase 3».

Le disposizioni del Dpcm del **11 giugno 2020** si applicano, salvo eccezioni, **dal 15 giugno al 14 luglio 2020**. Il Dpcm del **11 giugno 2020** sostituisce il precedente **Dpcm del 17 maggio 2020**.

Per le disposizioni applicabili fino al **14 giugno 2020** rinviamo a quanto esposto nella versione **31 maggio 2020** del presente documento.

LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E DEI SERVIZI

Resta consentita l'apertura di gran parte delle attività economiche produttive e commerciali. Più in particolare, secondo l'art. 1 del Dpcm 11 giugno 2020, sono consentite su tutto il territorio nazionale, **al ricorrere di determinate condizioni**:

- le attività di commercio al dettaglio;
- le attività di ristorazione;
- le attività di servizi alla persona;
- le attività delle strutture recettive;
- le attività degli stabilimenti balneari;
- le attività delle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche;
- le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- le attività di centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali.

Tutte le attività individuate dall'art. 1 del Dpcm devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di **protocolli o linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al Dpcm 11 giugno 2020 «*Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020*».

Il mancato rispetto dei protocolli/linee guida, regionali o nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (Art. 1, DL 33/2020).

LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E DEI SERVIZI

Inoltre

- le attività di ristorazione,
- le attività di servizi alla persona,
- le attività degli stabilimenti balneari,
- le attività delle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,
- le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
- le attività di centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali,

sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Di seguito si riepilogano ulteriori disposizioni specifiche per le suddette attività.

ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le attività di commercio al dettaglio sono consentite a condizione che i) sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, ii) gli ingressi avvengano in modo dilazionato e iii) venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario per l'acquisto dei beni.

Si raccomanda inoltre l'applicazione delle misure sanitarie, specificatamente previste per le attività commerciali, di cui all'Allegato 11 del Dpcm del **11 giugno 2020** «*Misure per gli esercizi commerciali*».

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

Per quanto riguarda le **attività di ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restano in ogni caso consentite:

- la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento, che di trasporto;
- la ristorazione con asporto purché venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA

Le attività di servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con la situazione epidemiologica. Tuttavia resta fermo lo svolgimento delle **attività inerenti ai servizi alla persona** già consentite in base al Dpcm del 26 aprile 2020, ovvero:

- lavanderie e tintorie;
- lavanderie industriali;
- servizi di pompe funebri e attività connesse.

ATTIVITÀ DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Per le **attività degli stabilimenti balneari** e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.

ATTIVITÀ CHE RESTANO SOSPESE

Secondo l'art. 1 del Dpcm del **11 giugno 2020** restano sospese:

- le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- le fiere e i congressi **fino al 14 luglio 2020**.

SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO E SALE CINEMATOGRAFICHE

Gli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto** sono svolti i) con posti a sedere preassegnati e distanziati e ii) a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, iii) con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Nel caso in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto.

ALTRI SERVIZI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Per quanto riguarda gli altri servizi e le attività professionali il **Dpcm del 11 giugno 2020** non prevede ulteriori misure rispetto alle prescrizioni già adottate con i precedenti provvedimenti.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Le **attività professionali** restano consentite, ma il **Dpcm 11 giugno 2020** raccomanda che:

- **tali attività siano attuate anche mediante** modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Fermo restando quanto disposto per le attività di commercio al dettaglio e per i servizi professionali, il Dpcm **11 giugno 2020** (Art. 2) prevede che, **dal 15 giugno 2020**, su tutto il territorio nazionale, **restano** consentite le **attività produttive industriali e commerciali**.

Le imprese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (in merito si veda l'apposita sezione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché i protocolli specificatamente previsti per determinati ambiti di competenza (il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020).

Il mancato rispetto dei protocolli/linee guida, regionali o nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (Art. 1, DL 33/2020).

L'art. 4 del Dpcm del 11 giugno 2020 prevede che le persone che fanno ingresso nel territorio nazionale, con mezzi pubblici o privati, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora.

Sono tuttavia previste alcune eccezioni a tale obbligo. Per quanto attiene le attività economiche e gli spostamenti dei lavoratori, si segnala che l'obbligo di quarantena domiciliare non si applica:

- **ai lavoratori transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- **al personale di imprese ed enti** aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero **per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.**

Gli obblighi di cui sopra, inoltre, **non si applicano:**

- **ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea**, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- **i lavoratori transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- ai movimenti da e per la **Repubblica di San Marino** o lo Stato della **Città del Vaticano**;
- agli **alunni** e agli **studenti** per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana,

REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte ([Decreto del 13 giugno 2020, n. 68](#)) ha adottato una serie di misure, efficaci fino al **14 luglio 2020**, in aggiunta a quanto previsto dal [Dpcm 11 giugno 2020](#). Di seguito le principali misure adottate dalla Regione Piemonte efficaci fino al **14 luglio**:

- **restano consentite** le attività di ristorazione, delle strutture turistico ricettive e le attività di servizi alla persona **che rispettano le misure contenute nell'allegato 1 al Decreto «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative»**;
- **dal 15 giugno 2020 sono consentite** i) le attività delle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche ii) le attività delle strutture termali, dei centri benessere, dei centri culturali e sociali e iii) le attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse. Anche tali attività devono rispettare le misure contenute nell'allegato 1 al Decreto «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative».

REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ([Ordinanza del 12 giugno 2020, n. 556](#)) ha adottato una serie di **misure, efficaci fino al 30 giugno 2020**, in aggiunta a quanto previsto dal [Dpcm 11 giugno 2020](#).

Di seguito le principali misure adottate dalla Regione Lombardia efficaci fino al **30 giugno**:

- **restano consentite** le attività di ristorazione, delle strutture turistico ricettive e le attività di servizi alla persona **che rispettano le misure contenute nell'allegato 1 all'Ordinanza «Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 - linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative»**;
- dal 15 giugno 2020 sono consentite i) le attività delle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche ii) le attività delle strutture termali, dei centri benessere e iii) le attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse. Anche tali attività devono rispettare le misure contenute nell'allegato 1 all'Ordinanza «Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 - linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative»;
- è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità «consegna animale – toelettatura - ritiro animale», utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

2 MISURE FINANZIARIE PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

La struttura dei finanziamenti agevolati

I finanziamenti garantiti dalla SACE alla generalità delle imprese **AGGIORNATO**

Le garanzie SACE a sostegno dell'esportazione e dell'internazionalizzazione delle imprese **AGGIORNATO**

Garanzia SACE a favore delle assicurazioni su crediti commerciali **AGGIORNATO**

Il «patrimonio rilancio» gestito da CDP

Altri strumenti finanziari messi a disposizione da CDP

Aiuti erogabili dagli enti locali

Finanziamenti Invitalia alle imprese di medie dimensioni

I finanziamenti specifici per le PMI e per i professionisti **AGGIORNATO**

Imprese beneficiarie di mutui agevolati (Invitalia)

La sospensione dei pagamenti per debiti finanziari

La sorte delle garanzie accessorie ai finanziamenti

La sospensione dei mutui prima casa **AGGIORNATO**

Il pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP

Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato **NUOVO**

Le misure di sostegno finanziario alle imprese ed ai professionisti si incentrano prevalentemente, per quanto riguarda l'erogazione di nuove risorse, sulla **possibilità di ricorrere a nuovi finanziamenti**, differenziati in base alla dimensione aziendale ed al settore di attività, **erogati da banche o altri intermediari finanziari e garantiti**, per intero o per percentuali molto elevate, **dalla SACE Simest («SACE»)**, società controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti («CDP»), **dalla stessa CDP e dal Fondo di garanzia** costituito presso il Mediocredito Centrale Spa per i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese («**Fondo PMI**»).

Per taluni dei prestiti garantiti o erogati da CDP è necessaria l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze o provvedimenti attuativi. Per una visione d'insieme degli interventi finanziari di CDP si rinvia al seguente [Link](#).

Con riferimento alla **garanzia SACE**, già operativa, hanno titolo per richiederla le **imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019** ma che hanno affrontato o che si sono trovate in **una situazione di difficoltà successivamente all'epidemia da COVID-19**.

La **SACE potrà rilasciare garanzie per complessivi 200 miliardi** sui finanziamenti concessi alle imprese dal sistema finanziario, di cui almeno **30 miliardi a favore delle PMI** (tra i quali vengono fatti rientrare anche i lavoratori autonomi), ai quali si aggiungono **ulteriori 200 miliardi di garanzie** che potranno essere concesse sempre dalla SACE **a sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese**. L'elenco degli **intermediari finanziari accreditati** con SACE per l'attivazione della garanzia è reperibile al seguente [Link](#).

Sono classificabili come piccole o medie imprese («**PMI**») quelle che rientrano nei seguenti limiti dimensionali:

- a) numero medio di dipendenti su base annua inferiore a 250 e, contemporaneamente
- b) totale dello stato patrimoniale non superiore ad euro 43 milioni oppure fatturato annuo non superiore ad euro 50 milioni, trovando applicazione le disposizioni di cui al D.M. 18/4/2005 ([Link](#)) nel caso di imprese associate o collegate.

TIPOLOGIA E DURATA DEI FINANZIAMENTI GARANTITI DA SACE

Come previsto dall'art. 1 del DL 23/2000, I **finanziamenti** (sotto qualsiasi forma) erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, possono essere richiesti con garanzia SACE da imprese esercitate con qualsiasi forma giuridica, indipendentemente dal settore di attività, nonché da lavoratori autonomi e professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti, con sede in Italia, per durata non superiore a sei anni, con preammortamento di durata fino a **36 mesi**.

Le **PMI** possono accedere ai finanziamenti con garanzia SACE solo dopo avere pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo PMI nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

La **garanzia SACE** può essere prestata a favore delle banche e degli intermediari finanziari abilitati, con le stesse regole e gli stessi limiti infra esposti per la garanzia SACE su finanziamenti, anche a fronte della cessione di crediti pro solvendo, anche ai sensi della legge sul factoring, poste in essere dalle imprese e dagli altri soggetti aventi titolo a decorrere dal 8 giugno 2020.

I limiti di importo del prestito garantito da SACE, e le percentuali di copertura della garanzia SACE, sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Le modalità attuative ed operative della misura saranno regolamentate con decreto del Ministro dell'economia e finanze.

SACE, inoltre, può garantire l'emissione di prestiti obbligazionari, con le modalità e nei limiti infra esposti nelle slide dedicate.

Le garanzie SACE sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.

IMPORTO MASSIMO DEI FINANZIAMENTI

L'importo del finanziamento assistito da garanzia SACE non può essere superiore al **maggiore tra i seguenti elementi**:

- a) **Il 25% del fatturato annuo** dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- b) **il doppio dei costi del personale** dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

VERIFICA DEI LIMITI

- Fatturato e costi del personale 2019, si fa riferimento al **fatturato in Italia** ed ai **costi del personale sostenuti in Italia** da parte dell'impresa ovvero su base consolidata (se l'impresa appartiene a un gruppo).
- Se la medesima impresa è beneficiaria di **più finanziamenti** assistiti da garanzia SACE ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
- Se la medesima impresa, ovvero il **medesimo gruppo**, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

DURATA E IMPORTO MASSIMO: ASPETTI PARTICOLARI

- La stessa impresa può anche richiedere **più finanziamenti**, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti. **Ai fini del cumulo** dei finanziamenti per determinare l'importo massimo del finanziamento che può essere garantito da SACE **rilevano** tutti i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, compresi **quelli per i quali le PMI hanno richiesto la moratoria** ex art. 56 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020.
- Secondo le indicazioni fornite dalla SACE, rilevano i dati risultanti dal **bilancio approvato dall'organo amministrativo** anche se tale bilancio non è ancora stato approvato dall'assemblea dei soci.
- La norma non definisce cosa debba intendersi per «**gruppo di imprese**». In sede di prima interpretazione si ritiene che debbano intendersi la società controllante e le società soggette al controllo (diretto o indiretto) da parte di una medesima controllante, a prescindere dallo Stato di residenza delle stesse.
- Non è inoltre chiaro cosa debba intendersi per “**fatturato in Italia**”; una interpretazione sistematica del provvedimento porta a ritenere che con tale espressione il Governo abbia voluto intendere il totale del fatturato generato in Italia e non, invece, il totale del fatturato realizzato sul mercato italiano. Attendiamo l'emanazione di chiarimenti in merito.
- Qualora l'impresa abbia **iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018**, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.
- Secondo le indicazioni fornite da SACE, il finanziamento deve essere **erogato in un'unica soluzione** su un **conto corrente dedicato** e con rientri tramite **rate trimestrali** con **ammortamento a capitale costante**.

CONDIZIONI E IMPEGNI PER POTER BENEFICIARE DELLA GARANZIA SACE

La garanzia SACE **non** può essere rilasciata per prestiti con finalità di **rifinanziamento** di finanziamenti già ottenuti. Per poter accedere ai finanziamenti con garanzia SACE, l'impresa deve soddisfare le seguenti **condizioni** ed assumere i seguenti **impegni**:

CONDIZIONI

- alla data del 31 dicembre 2019 non doveva rientrare nella categoria delle **imprese in difficoltà** ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 16 dicembre 2014 (in merito si veda infra);
- alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le **esposizioni deteriorate** presso il sistema bancario, come **rilevabili dal soggetto finanziatore** (in merito si veda infra);
- **non deve controllare, o essere controllata da, una società residente in un Paese non cooperativo ai fini fiscali** (si veda infra).
- **deve fare rilasciare dal suo legale rappresentante la dichiarazione sostitutiva** attestante quanto infra dettagliato;

IMPEGNI

- assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, **comprese quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima**, cui la prima appartiene, non approvi la **distribuzione di dividendi** o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020;
- assume l'impegno a gestire i **livelli occupazionali** attraverso accordi sindacali e **a non delocalizzare le produzioni**.
- può utilizzare il finanziamento coperto dalla garanzia **solo** per sostenere **costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda**, investimenti o capitale circolante impiegati **esclusivamente** in **stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali** che siano **localizzati in Italia**.

CONDIZIONI: IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

I Regolamenti (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e n. 1388 del 16 dicembre 2014, nel loro complesso, definiscono **impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:**

- nel caso di società a responsabilità limitata (SPA o SRL, diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa **diversa da una PMI**, qualora negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa per gli ultimi due anni sia stato superiore a 7,5; e
 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) per gli ultimi due anni sia stato inferiore a 1,0

CONDIZIONI: IMPRESE IN DIFFICOLTÀ - SEGUE

Con riferimento al rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa che per gli ultimi due anni non deve essere stato superiore a 7,5, sono compresi nel calcolo del patrimonio netto i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e certificati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, nonché le certificazioni inerenti crediti delle imprese già accertati in sede di predisposizione dei piani di rientro sanitari da parte delle regioni, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

CONDIZIONI: ESPOSIZIONI DETERIORATE PRESSO IL SISTEMA BANCARIO

Sono classificate come **esposizioni «deteriorate»** i sensi della Circolare n 272 del 30 luglio 2008 di Banca d'Italia ([Link](#)) le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e «fuori bilancio» (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria «Nonperforming» come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (Implementing Technical Standards). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio «Attività finanziarie detenute per la negoziazione» e i contratti derivati.

Le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle **sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**.

CONDIZIONI: PAESI NON COOPERATIVI AI FINI FISCALI

Sono escluse dalle garanzie SACE le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 cc. (controllo legale, di fatto o influenza dominante), una **società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali**, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi del predetto articolo del codice civile, da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali.

Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e rivista da ultimo il [18 febbraio 2020](#).

La condizione di cui esclusione di cui sopra non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'**attività economica effettiva**, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate, nell'esercizio del diritto di interpello riconosciuto sensi dell'art. 11, co. 1, lett. b), dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. n. 212/2000).

CONDIZIONI: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il titolare o legale rappresentante del soggetto **richiedente la garanzia SACE** su finanziamenti erogati da banche o altri intermediari finanziari, su cessioni di credito pro solvendo ovvero a fronte dell'emissione di titoli obbligazionari o altri titoli di debito, deve rilasciare una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (art. 1-bis, D.L. 23/2020) con la quale, sotto la propria responsabilità, deve attestare (tra l'altro):

- che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- che il titolare o il legale rappresentante istante, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice (applicazione di misure di prevenzione);

CONDIZIONI: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (SEGUE)

- che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo **il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti** ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

IMPEGNI PER FRUIRE DELLA GARANZIA SACE E ASPETTI PARTICOLARI

Qualora alla data di richiesta del finanziamento l'impresa abbia **già deliberato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni**, l'**impegno** di non porre in essere tali atti è assunto dall'impresa (anche per gli altri soggetti rilevanti del gruppo di appartenenza) **per i dodici mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento**.

Con riferimento agli impegni a gestire i **livelli occupazionali** attraverso accordi sindacali e a **non delocalizzare le produzioni**, la norma non prevede un arco temporale di durata di tali impegni. Allo stato si ritiene che tali impegni debbano essere assunti per tutta la durata del finanziamento.

Secondo le indicazioni fornite dalla SACE:

- a) la condizione per cui l'**impresa richiedente, e ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo** cui la prima appartiene, **non approvi la distribuzione di dividendi** o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020, deve essere soddisfatta a decorrere dal 9 aprile 2020, a prescindere dalla data di richiesta della garanzia;
- b) l'impegno dell'impresa richiedente di **gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali** deve durare per tutta la durata dei finanziamenti garantiti dalla SACE.

IMPEGNI PER FRUIRE DELLA GARANZIA SACE E ASPETTI PARTICOLARI - SEGUE

Il finanziamento ottenuto deve essere destinato, destinato, **in misura non superiore al 20 per cento** dell'importo erogato, al **pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale** - dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020 - per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID-19 o delle misure per il suo contenimento, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata, con autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000), dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Tra gli investimenti ammessi con l'utilizzo dei finanziamenti garantiti dalla SACE non rientrano quelli finalizzati all'**acquisizioni di partecipazioni societarie**.

Secondo le indicazioni fornite dalla SACE, l'impresa richiedente deve attestare l'**assenza di procedimenti e/o condanne** in capo alla stessa e di procedimenti per corruzione, frode fiscale, ecc. nei confronti dei suoi vertici, oltre a fornire **autocertificazione antimafia**.

Il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta **superiore** all'ammontare delle esposizioni detenute al 9 aprile 2020, al netto dei rimborsi intervenuti tra tale data e quella di concessione del finanziamento garantito, e si impegna a **non ridurre l'esposizione** nei confronti dell'impresa finanziata **nei 12 mesi successivi** all'avvenuta erogazione del finanziamento assistito da garanzia SACE.

Il soggetto finanziatore non può compensare il finanziamento garantito con posizioni creditorie verso l'impresa.

PERCENTUALE DEL FINANZIAMENTO GARANTITA DALLA SACE

La **garanzia** a favore dell'ente finanziatore prestata dalla SACE, che è a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile, **varia in percentuale in relazione alla dimensione dell'impresa** richiedente, o del suo gruppo di appartenenza.

In particolare tale garanzia copre:

1. il **90%** dell'importo del finanziamento per imprese con **non più** di 5.000 dipendenti in Italia (alla data di richiesta del finanziamento) e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2. l'**80%** dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato **superiore a** 1,5 miliardi e **fino a** 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
3. il **70%** per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Qualora l'**impresa beneficiaria** sia **parte di un gruppo**, ai fini dell'individuazione delle percentuali garantite si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo.

Il soggetto che eroga il finanziamento conserva una quota del rischio associato allo stesso.


La garanzia copre **nuovi finanziamenti concessi** all'impresa **dal 9 aprile al 31 dicembre 2020** per capitale, interessi ed oneri accessori, fino all'importo massimo garantito, **anche se erogati prima di richiedere la garanzia alla SACE**.

Esaurito l'importo disponibile di 170 miliardi di euro per le imprese non PMI, la SACE non procederà con il rilascio di nuove garanzie.

PERCENTUALE DEL FINANZIAMENTO GARANTITA DALLA SACE – ASPETTI PARTICOLARI

- Le percentuali di garanzia si applicano tenendo conto del valore **su base consolidata** del fatturato e dei costi del personale del gruppo qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.
- Le percentuali dell'80% e del 70% possono essere, rispettivamente, elevate al 90% e all'80% a fronte dell'assunzione da parte dell'impresa di specifici impegni e condizioni, definiti con la decisione che autorizza il rilascio della garanzia.
- Per le **imprese non più di 5.000 dipendenti** in Italia (alla data della richiesta) e **valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro** (fatturato individuale non solo in Italia, secondo le indicazioni fornite da SACE) si applica una **procedura semplificata** per il rilascio della garanzia, che sostanzialmente si incentra sull'esito positivo del processo deliberativo dell'ente finanziatore. Finanziamento complessivo massimo 375 milioni di euro.
- **Per le imprese con fatturato o dipendenti superiori a tali soglie**, invece, il rilascio della garanzia è soggetto a decisione assunta a seguito di un processo istruttorio interno di SACE e alla conseguente **approvazione** tramite decreto **da parte del Ministero dell'economia e delle finanze**, sentito il Ministro dello sviluppo economico, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa svolge rispetto ai seguenti profili in Italia: i) contributo allo sviluppo tecnologico; ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; iv) impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro; v) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

IL RILASCIO DELLA GARANZIA PER IMPRESE CON UN FATTURATO FINO A 1,5 MLD € E MENO DI 5.000 DIPENDENTI



COMMISSIONI DOVUTE DALLE IMPRESE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA SACE

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dalle commissioni dovute per il rilascio della garanzia.

Il tasso di interesse dipende dalla classe di rating dell'azienda beneficiaria e dalla durata del finanziamento.

Per il rilascio della garanzia SACE sono dovute dalle imprese **commissioni annuali** determinate, in rapporto all'importo garantito, nelle seguenti misure:

- a) per i **finanziamenti di PMI** sono corrisposti 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno (rammentiamo che 100 punti base corrispondono all'1%);
- b) per i **finanziamenti di imprese diverse dalle PMI** sono corrisposti 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

L'importo delle commissioni è parametrato, ad ogni rata trimestrale, sull'importo del debito residuo.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia

PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese aventi titolo, come individuate nelle slide che precedono e fino al 31 dicembre 2020, **SACE concede garanzie** - nel rispetto dei criteri, delle condizioni e dei limiti esposti nelle slide che precedono per le garanzie sui finanziamenti - **in favore di** banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri **soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese** che hanno diritto di accedere alla garanzia SACE e **alle quali sia attribuito un rating almeno pari a BB-** o equivalente, con valutazione attribuita da parte di una **primaria agenzia di rating** (art. 1, c. 14-bis e ss., D.L. 23/2020).

Qualora il **rating** attribuito alle imprese sia almeno pari BB- ma **inferiore a BBB-**, condizione per poter accedere alla garanzia SACE è che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obblighino a mantenere una quota pari ad almeno il 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

Con riferimento agli obblighi di rendicontazione, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito devono nominare un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico a SACE S.p.A.

È subordinata alla decisione del Ministro dell'economia e delle finanze la decisione in merito al rilascio della garanzia da parte di SACE nel caso di emissione di importo uguale o superiore a euro 100 milioni, ovvero nel caso in cui sia richiesto l'incremento della percentuale di copertura.

Il DL 23/2000 (art. 2) riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati.

È stato previsto, in primo luogo, che **SACE favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana** in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, **nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia**. Ai fini dell'internazionalizzazione, **sono da considerare strategici**: la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore del tessile, della moda e degli accessori, le fiere, lo sviluppo di piattaforme per la vendita online dei prodotti del made in Italy, i congressi, le camere di commercio italiane all'estero, e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.

Si introduce - a decorrere dal 1° gennaio 2021 - un **nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato**, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento.

Viene poi introdotta una nuova forma di operatività di SACE a **finalità di sostegno e rilancio dell'economia**. In particolare, la **SACE è autorizzata a rilasciare**, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, **garanzie** in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro**.

La CDP, anche a fronte della crisi conseguente alla pandemia da COVID-19, **mette a sua volta a disposizione delle imprese importanti strumenti di finanziamento per sostenere gli investimenti e l'export**, per i quali si rinvia al sito internet della CDP raggiungibile tramite il seguente [Link](#).

GARANZIA SACE A FAVORE DELLE ASSICURAZIONI SU CREDITI COMMERCIALI

IL Decreto Rilancio (DL 34/2020, art. 35) prevede un nuovo strumento la cui finalità è di **favorire l'accesso alle coperture assicurative emesse a protezione della liquidità delle imprese**, rappresentato da uno strumento di garanzia statale (nel limite massimo di euro 2 miliardi) per **l'assicurazione dei crediti commerciali a breve termine**. Il fine è che le Compagnie di Assicurazione mantengano le linee di credito ai livelli antecedenti all'emergenza sanitaria, nonostante il deterioramento della liquidità delle aziende italiane e il significativo aumento delle perdite attese, con conseguente riduzione del rating delle aziende.

Lo strumento adottato copre il 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti commerciali maturati tra il 19 maggio ed il 31 dicembre 2020.

Con questo strumento si intende preservare la capacità delle imprese di concedersi **finanziamento interaziendale** (grazie al mantenimento della copertura assicurativa dei crediti commerciali) e, per le imprese fornitrici, la possibilità di ricorrere al credito bancario e allo **smobilizzo dei crediti commerciali** (ad esempio con banche e società di factoring).

La garanzia della SACE a favore delle Compagnie di Assicurazione, assistita da garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, sarà disciplinata da apposito decreto emesso dal MEF avente carattere di urgenza.

Secondo la Relazione ministeriale accompagnatrice al Decreto Rilancio, **questo strumento consentirà di stabilizzare fino al 31/12/2020**, evitando riduzioni o revoche delle linee di credito assicurative a causa del deterioramento del merito creditizio, **un importo di transazioni commerciali compreso tra i 20 e 35 miliardi di euro**.

Con riferimento ai crediti commerciali, si richiama anche la possibilità di fruire della garanzia SACE a fronte della cessione di crediti pro solvendo posta in essere a decorrere dall'8 giugno 2020, esposta nella prima delle slide dal titolo «I finanziamenti garantiti dalla SACE alla generalità delle imprese».

CDP è stata autorizzata (DL 19/5/2020 n. 34, art. 27) a costituire un patrimonio destinato denominato «**Patrimonio Rilancio**» destinato a durare 12 anni salvo proroghe, formato con apporti eseguiti esclusivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze (**apporto iniziale per l'anno 2020 euro 44 miliardi**).

Le risorse del Patrimonio Rilancio sono impiegate **per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano**, e l'accesso a tali risorse avverrà secondo requisiti, condizioni, criteri e modalità che saranno definiti con apposito decreto del MEF.

Gli interventi del Patrimonio Rilancio hanno ad oggetto società per azioni (anche quotate), anche costituite in forma cooperativa, che i) **hanno sede legale in Italia**, ii) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e iii) **con un fatturato annuo superiore a euro 50 milioni**.

L'intervento nelle società beneficiarie avviene attraverso **tre strumenti standardizzati**: i) **sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili**, ii) **partecipazione ad aumenti di capitale** e iii) **acquisto di azioni sul mercato secondario**.

Gli interventi di CDP tramite il Patrimonio Rilancio verranno effettuati tenendo conto l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

Possono essere effettuati interventi relativi a **operazioni di ristrutturazione** di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

A supporto delle medie e grandi imprese italiane colpite dall'emergenza COVID-19, in aggiunta allo strumento «Garanzia Italia» erogato tramite SACE ed illustrato nelle slide che precedono, **CDP ha messo a disposizione delle imprese altri strumenti finanziari** per sostenerne la crescita, l'export e l'internazionalizzazione, tra i quali evidenziamo:

LIQUIDITÀ CORPORATE A MEDIO TERMINE

Per rispondere ad **esigenze temporanee di liquidità o di capitale circolante delle imprese di medie e grandi dimensione, finanziamenti** (anche in cofinanziamento con il sistema bancario) **tra i 5 ed i 50 milioni di euro, durata fino a 18 mesi**, rimborso bullet alla scadenza, interessi semestrali posticipati. Tasso di interesse a condizioni di mercato, in base alla classe di rating dell'azienda beneficiaria.

Requisiti per accedere a questi finanziamenti:

- **fatturato annuo superiore ad euro 50 milioni;**
- **riduzione del fatturato di almeno il 10%** causa emergenza COVID-19 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Tale finanziamento può essere **utilizzato per:**

- investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico, promozione dello sviluppo sostenibile, green economy;
- iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero;
- realizzazione di opere, impianti, reti e dotazioni, destinati a iniziative di pubblica utilità.

GARANZIE FINANZIARIE DI BREVE TERMINE

Beneficiari: società di capitali MID Corporate (imprese con un numero di dipendenti compresi fra 250 e 3.000 unità) e PMI (imprese con meno di 250 dipendenti). **Garanzia alle banche fino al 50% per agevolare l'erogazione di nuovi mutui a breve termine finalizzati al finanziamento del circolante.**

I finanziamenti erogati dalle banche possono avere **durata fino a 18 mesi**, con rimborso bullet alla scadenza o piano di ammortamento, senza **vincoli di importo sull'ammontare finanziato**.

L'accesso alla garanzia presuppone la sottoscrizione di un accordo operativo tra le singole banche e CDP.

PIATTAFORMA IMPRESE

Lo strumento **Piattaforma Imprese**, attivo dal 2014, è stato finanziato con **ulteriori euro 3 miliardi** con l'obiettivo di limitare gli impatti economici avversi dell'attuale fase di emergenza sanitaria.

Si tratta di una provvista, a tassi calmierati, messa a disposizione delle banche, perché erogino alle imprese (**MID Corporate e PMI**) **nuovi finanziamenti (durata tra 1 e 10 anni)**.

La **lista delle banche convenzionate** con CDP per questa iniziativa è disponibile al seguente [Link](#).

Il DL 19/5/2020 n. 34 prevede che **le Regioni, le Province autonome, altri enti territoriali e le Camere di commercio**, nei limiti delle proprie risorse, **possono adottare misure di aiuto di vario tipo**, rientranti nelle seguenti tipologie:

- (art. 54) Aiuti sotto forma di **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali**
- (art. 55) Aiuti sotto forma di **garanzie sui prestiti** alle imprese
- (art. 56) Aiuti sotto forma di **tassi di interesse agevolati** per i prestiti alle imprese
- (Art. 57) Aiuti alle imprese per la **ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19**
- (Art. 58) Aiuti alle imprese per gli investimenti per **infrastrutture** di prova e «**upscaling**»
- (Art. 59) Aiuti alle imprese per gli **investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19**
- (Art. 60) Aiuti sotto forma di **sovvenzioni per il pagamento dei salari** dei dipendenti

Gli aiuti di cui sopra, che hanno natura di aiuti di Stato, **possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020** ed inoltre:

- devono essere concessi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già «in difficoltà» alla data del 31 dicembre 2019.

FINANZIAMENTI INVITALIA ALLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

FONDO PATRIMONIO PMI

L'art. 26, DL 34/2020 istituisce il "Fondo Patrimonio PMI", la cui gestione è affidata a Invitalia, con dotazione di 4 miliardi di euro per il 2020, finalizzato a sottoscrivere, **entro il 31 dicembre 2020**, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione dalle società con sede legale in Italia, con ricavi 2019 **compresi tra 5 e 50 milioni di euro** (se la società appartiene a un gruppo, si fa riferimento ai ricavi su base consolidata), che abbiano deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento integralmente versato non inferiore a **250.000 euro**.

L'importo massimo della sottoscrizione è pari al minore tra:

- il triplo dell'aumento di capitale effettuato;
- il 12,5% dell'ammontare dei ricavi del 2019.

Tali strumenti finanziari, che concorrono a determinare il limite massimo degli aiuti finanziari che la società può ricevere ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie in tema di aiuti per l'emergenza COVID-19, possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'art. 2412, c. 1, c.c. e sono rimborsati entro sei anni dalla sottoscrizione.

Fino alla data dell'integrale rimborso di tali strumenti finanziari alla società emittente è fatto divieto di deliberare distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie e di procedere al rimborso di finanziamenti dei soci.

I finanziamenti così ottenuti devono essere destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Con apposito decreto del MEF saranno stabilite le disposizioni attuative delle misure sopra illustrate.

I FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE PMI E PER I PROFESSIONISTI

GARANZIA DEL FONDO PMI FINO A 5 MILIONI DI EURO

Con specifico riferimento alle PMI, il DL 23/2000 (art. 13) interviene rafforzando ulteriormente, fino al 31 dicembre 2020, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa per i crediti concessi da banche, intermediari finanziari, Confidi, inclusi i contratti di leasing, a favore delle piccole e medie imprese e degli esercenti arti e professioni (il «**Fondo PMI**»). In particolare è previsto quanto segue:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito, per singola impresa e cumulativamente, è elevato a 5 milioni di euro;
- sono ammesse alla garanzia le PMI e le imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499, anche se almeno il 25% del capitale sociale è detenuto direttamente o indirettamente da enti pubblici. Per le Mid-Cap nel computo dei dipendenti non si tiene conto delle imprese collegate o associate.
- la garanzia, che è gratuita, è pari al 90% del finanziamento con finalità di liquidità o investimento (80% nel caso di rifinanziamento incrementale);
- la garanzia è concessa senza applicazione del modello previsto per la valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente;
- la garanzia è prestata anche in favore di imprese che, alla data della richiesta della garanzia, abbiano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», purché tali classificazioni non siano antecedenti al 31 gennaio 2020 (ovvero se alla data del 7 giugno 2020 tali criticità sono rientrate). Sono escluse dall'accesso alla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi della disciplina bancaria;

I FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE PMI E PER I PROFESSIONISTI

GARANZIA DEL FONDO PMI FINO A 5 MILIONI DI EURO - SEGUE

(segue)

- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero, **compreso il settore termale**, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia (ad esempio ipoteca);
- La garanzia è concessa anche alle «**imprese in difficoltà**», così come definite dal Regolamento 651/2014, a condizione che tale classificazione sia successiva al 31 dicembre 2019.

Rifinanziamento incrementale: sono ammissibili alla garanzia del Fondo, nella misura dell'80%, anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo beneficiario di **credito aggiuntivo** in misura pari ad almeno:

- i. il 10% dell'importo del credito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore entro il 7 giugno 2020;
- ii. il **25% dell'importo del credito accordato** in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore a decorrere dall'8 giugno 2020.

Il soggetto finanziatore deve attestare la **riduzione del tasso di interesse applicato**, sul finanziamento garantito, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

I FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE PMI E PER I PROFESSIONISTI

GARANZIA DEL FONDO PMI FINO A 5 MILIONI DI EURO - SEGUE

La **durata** del finanziamento può essere **fino a 72 mesi (1)**, con possibilità di avvalersi di un **preammortamento fino a 24 mesi**. L'**importo totale** dei finanziamenti garantiti dal Fondo PMI a ciascun beneficiario **non può superare, alternativamente:**

- a) **il doppio della spesa salariale annua** del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) risultanti alla data di richiesta della garanzia dalla documentazione contabile / bilancio depositato / dichiarazione dei redditi trasmessa **(2)**;
- b) **il 25% del fatturato** totale del beneficiario nel 2019 **(3)** risultante alla data di richiesta della garanzia da bilancio approvato / prospetto contabile sottoscritto / dichiarazione dei redditi (se non trasmessa, con impegno alla trasmissione da parte dell'intermediario).

(segue)

- (1) **Nel caso di finanziamenti di durata superiore a sei anni la garanzia è l'imitata all'80% del finanziamento erogato (FAQ del MEF).**
- (2) Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività risultante da dichiarazione del beneficiario.
- (3) Come stabilito dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 all'art. 4, par. 1, «l'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette». Inoltre, poiché in relazione al calcolo della dimensione d'impresa il Fondo di Garanzia specifica che il fatturato coincide con la voce A.1 dello schema di Conto Economico di cui all'art. 2425 c.c., si può ritenere che anche per la verifica del limite massimo del finanziamento si debba fare riferimento a tale parametro (Fonte: FNC, documento del 29/4/20).

GARANZIA DEL FONDO PMI FINO A 5 MILIONI DI EURO - SEGUE

- c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
- d) per le **società di capitale** caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali del **settore immobiliare e del settore dell'edilizia**, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019 **(1)**.

(1) Questo limite di importo non è previsto dalla Disciplina europea sul Quadro temporaneo degli aiuti di Stato. La disciplina in questione prevede la previa autorizzazione della Commissione sui regimi di aiuti.

I FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE PMI E PER I PROFESSIONISTI

GARANZIA DEL FONDO PMI FINO A 5 MILIONI DI EURO - SEGUE

Secondo le indicazioni fornite dal Fondo PMI, i **limiti di importo** sopra indicati (spesa salariale, 25% del fatturato, ecc.) **possono essere superati** quando il beneficiario autocertifica che:

- **i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un'adeguata misura del fabbisogno di liquidità** in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale:
 - i. è una start up innovativa, oppure
 - ii. ha sostenuto maggiori costi a causa dell'epidemia di COVID-19, oppure
 - iii. ha registrato minori ricavi in corrispondenza della minore domanda da parte dei consumatori dovuta all'epidemia di COVID-19, oppure
 - iv. ha necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo 2020, oppure
 - v. il fabbisogno di liquidità è connesso ad un progetto di sviluppo della propria attività e/o al rafforzamento della propria capacità produttiva.

GARANZIA DEL FONDO PMI FINO A 5 MILIONI DI EURO - SEGUE

La garanzia del Fondo PMI può essere richiesta anche su **operazioni finanziarie già perfezionate** ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo PMI una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Per le Imprese che accedono alla garanzia del Fondo PMI, qualora il rilascio della **documentazione antimafia** non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l'aiuto è concesso all'Impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione stessa. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, è disposta la revoca dell'agevolazione, mantenendo l'efficacia della garanzia.

GARANZIA DEL FONDO PMI FINO A 5 MILIONI DI EURO - SEGUE

Secondo quanto indicato nella Circolare n. 11 del 27 aprile 2020 del Mediocredito Centrale [\(Link\)](#):

- Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i sopra menzionati requisiti (di importo e di durata) «è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti «de minimis» o ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all'80% per la garanzia diretta».
- Le operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione o al consolidamento (su stessa banca o banca diversa) dei finanziamenti in essere del beneficiario sono ammissibili alla garanzia del Fondo PMI (nella misura dell'80%) se:
 - i. rispettano i limiti di durata (massimo 72 mesi) e di importo (parametrato alla spesa salariale, 25% del fatturato, ecc.), e
 - ii. prevedono «l'erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento».
- Anche le operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione o al consolidamento dei finanziamenti in essere se non rispettano i limiti sopra indicati possono accedere alla garanzia del Fondo PMI ai sensi dei Regolamenti «de minimis».

I FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE PMI E PER I PROFESSIONISTI

GARANZIA DEL FONDO PMI FINO A 5 MILIONI DI EURO - SEGUE

(segue)

- Per le operazioni garantite dal Fondo PMI ai fini della determinazione degli aiuti di Stato di cui beneficia l'impresa, ferma restando la gratuità dell'intervento del Fondo PMI, l'aiuto viene computato sulla base dei premi teorici riportati nella seguente tabella:

Tipo di beneficiario	Per il primo anno	Per il 2° - 3° anno	Dal 4° al 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Mid Cap	50 punti base	100 punti base	200 punti base

- «Tale aiuto verrà imputato tra gli «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali» - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 che prevedono un massimale per impresa di euro 800.000,00 ovvero euro 120.000 per le imprese rientranti nei settori Pesca e Acquacoltura ovvero euro 100.000 per le imprese rientranti nel settore Agricoltura»;
- «L'aiuto è determinato calcolando i premi teorici in funzione dell'importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell'operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008, pag. 6)».

GARANZIA DEL FONDO PMI – IMPRESE CON PER RICAVI NON SUPERIORI A EURO 3.200.000

Per i soli **soggetti con ricavi non superiori ad euro 3.200.000 (1)** danneggiati dall'emergenza COVID-19, la **garanzia** del Fondo PMI illustrata nelle slide che precedono può essere **estesa fino al 100%**, cumulandola ad altra garanzia concessa dai Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie. In tal caso la disciplina prima esposta è integrata come segue.

Tale garanzia può essere rilasciata per **prestiti di importo non superiore:**

- a) il doppio della spesa salariale annua** del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) risultanti alla data di richiesta della garanzia dalla documentazione contabile / bilancio depositato / dichiarazione dei redditi trasmessa **(1)**;
- b) il 25% del fatturato** totale del beneficiario nel 2019 **(1)** risultante alla data di richiesta della garanzia da bilancio approvato / prospetto contabile sottoscritto / dichiarazione dei redditi (se non trasmessa, con impegno alla trasmissione da parte dell'intermediario).

L'estensione della garanzia al 100% è concessa solo alla quota di **credito incrementale** rispetto alle esposizioni pregresse.

(1) In relazione al limite di ricavi di euro 3.200.000, in base alle indicazioni dei moduli di richiesta pubblicati dal Fondo di Garanzia, si presuppone che si possa fare riferimento all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata in relazione all'anno 2019. Anche in questa circostanza, dunque, in assenza di tale documentazione, potranno far fede: (i) il bilancio 2019 approvato; (ii) un prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario; (iii) dichiarazione dei redditi (se non trasmessa, con impegno alla trasmissione da parte dell'intermediario). Fonte: FNC, documento 29/4/20. **In caso di cessione o affitto di azienda si considerano anche i ricavi risultanti dal bilancio o dichiarazione fiscale del cedente/locatore.**

I FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE PMI E PER I PROFESSIONISTI

GARANZIA DEL FONDO PMI FINO **30 MILA** EURO

Possono essere coperti dalla garanzia del Fondo PMI, con **copertura del 100% del finanziamento**, i nuovi finanziamenti concessi alle PMI, alle **persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e alle associazioni professionali, società tra professionisti e agenti di assicurazione e broker** danneggiati dall'emergenza COVID-19, per i quali sia previsto un **preammortamento di 24 mesi**, una durata fino a **120 mesi** e che siano di importo non superiore

- a) **il doppio della spesa salariale annua** del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) risultanti alla data di richiesta della garanzia dalla documentazione contabile / bilancio depositato / dichiarazione dei redditi trasmessa **(1)**;
- b) **il 25% del fatturato** totale del beneficiario nel 2019 **(1)** risultante alla data di richiesta della garanzia da bilancio approvato / prospetto contabile sottoscritto / dichiarazione dei redditi (se non trasmessa, con impegno alla trasmissione da parte dell'intermediario),

e comunque non superiore a 30 mila euro.

Su tali finanziamenti il soggetto erogatore applica un tasso di interesse non superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%.

(1) Come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione.

I FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE PMI E PER I PROFESSIONISTI

GARANZIA DEL FONDO PMI FINO **30 MILA** EURO (SEGUE)

Per tali finanziamenti **la garanzia del Fondo è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.** Il soggetto finanziatore eroga il finanziamento previa solo verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte del Fondo.

Per finanziamenti che eccedono tale importo può essere chiesta l'ulteriore garanzia del Fondo PMI illustrata nelle slide che precedono.

La garanzia è prestata anche in favore di imprese che presentano **esposizioni** che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state **classificate come «inadempienze probabili» o posizioni «scadute o sconfinanti deteriorate»** (ai sensi della regolamentazione della Banca d'Italia), purché alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come «deteriorate» ai sensi della disciplina eurounionale.

Chi ha ottenuto questa tipologia di finanziamento entro il 7 giugno 2020 con i precedenti limiti di importo (25.000 euro) e di durata (72 mesi) può chiedere l'adeguamento ai nuovi limiti di importo (30.000 euro) e di durata (120 mesi).

GARANZIA PER LE PMI DELLA «ZONA ROSSA ORIGINARIA»

Fino al 1° marzo 2021 in favore delle **PMI**, comprese quelle del settore agroalimentare, **con sede o unità locali nella cosiddetta «zona rossa originaria» (1)** la garanzia del Fondo PMI è concessa a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro (Art. 49-bis DL 18/2020).

La garanzia è concessa a titolo gratuito e per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80%.

(1) In Lombardia, Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. In Beneto, Comune di Vò.

Le imprese con sede o unità locali nella cosiddetta «zona rossa originaria» (1) beneficiarie dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa-Invitalia possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (Art. 72-ter DL 18/20).

Su **richiesta** dei soggetti beneficiari, **da presentare entro sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020**, Invitalia procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

(1) In Lombardia, Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. In Beneto, Comune di Vò.

LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER DEBITI FINANZIARI

SOGGETTI INTERESSATI

Possono fruire della **sospensione dei pagamenti per debiti finanziari** (Art. 56, DL 18/2020) tutte le imprese che rientrano nella definizione di **microimprese e PMI**, a prescindere dalla forma giuridica adottata **e dal settore di attività**, che hanno subito in via temporanea **carezza di liquidità** quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo. Per la definizione di PMI trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 18/4/2005 ([Link](#)) nel caso di imprese associate o collegate. Sono considerati ricompresi tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Non è richiesta alcuna documentazione di supporto per documentare quanto dichiarato dall'impresa. Non è quindi richiesto di produrre alcuna evidenza della situazione di difficoltà finanziaria (carezza di liquidità), né è prevista alcuna soglia minima di valore di tale carezza di liquidità per poter beneficiare dell'agevolazione. Si rammenta, tuttavia, che quanto dichiarato deve corrispondere a verità, per non incorrere nelle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni.

L'agevolazione consiste nella **possibilità di sospendere, fino al 30 settembre 2020**, i pagamenti a fronte delle seguenti tipologie di rapporti finanziari: i) **prestiti rateali**, ii) **prestiti non rateali**, iii) **crediti a revoca** (Art. 56 DL 18/20).

I finanziamenti per i quali si richiede la moratoria fanno cumulo (si ritiene per il solo debito residuo) **al fine di determinare l'importo massimo dei finanziamenti per i quali può essere richiesta la garanzia dello Stato (ad es. la garanzia SACE).**

Il soggetto finanziato può **rinunciare** in qualsiasi momento **alla sospensione** (sia della quota capitale, sia dell'intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario finanziario, e riprendere il pagamento delle rate.

Nella Comunicazione 23/3/2020 della Banca d'Italia ([Link](#)) è stato precisato che «il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato».

CONDIZIONE “*IN BONIS*” PER POTER BENEFICIARE DELLA MORATORIA

Per poter fruire dell’agevolazione, le imprese richiedenti, **alla data del 17 marzo 2020 devono essere *in bonis***, cioè non devono avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. In alcune FAC del Ministero dell’economia e delle finanze è stato affermato che la condizione *in bonis* deve sussistere anche **alla data dell’inoltro della comunicazione**, tale ulteriore condizione, tuttavia, non è prevista dalla legge.

La condizione *in bonis* si riferisce all’intera impresa e non al singolo finanziamento.

Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa, che comunque è *in bonis*, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

ELEMENTI ACCESSORI AI FINANZIAMENTI

La **sospensione** si riferisce **anche agli «elementi accessori» ai finanziamenti**. È stato chiarito che per «elementi accessori» si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati); nel caso quindi in cui venga richiesta la moratoria per il contratto di finanziamento al quale sono correlati, questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA MORATORIA

La **moratoria** non si attiva automaticamente ma **deve essere richiesta** dalle imprese interessate.

L'impresa che intende accedere alle citate misure deve presentare alla propria banca, intermediario finanziario o altro soggetto abilitato alla concessione di credito, una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale autocertifica, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Nella suddetta comunicazione l'impresa deve tra l'altro auto-dichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Qualora l'impresa abbia in essere più finanziamenti con la stessa banca / intermediario finanziario, nella richiesta dovrà quindi elencare **analiticamente tutti** i rapporti finanziari (ad esempio, tutti i singoli finanziamenti in essere o tutti i singoli contratti di leasing) per i quali richiede di fruire della moratoria.

La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa via PEC, ovvero attraverso altre modalità (ad es., raccomandata con avviso di ricevimento) che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER DEBITI FINANZIARI

PRESTITI RATEALI

È prevista la facoltà per le imprese interessate di richiedere alle banche o ad altri soggetti finanziatori una moratoria dei pagamenti dovuti per le rate in scadenza fino al 30 settembre (maturate dopo il 17/3/2020 anche se prima dell'istanza di sospensione), con conseguente dilazione del piano di rimborso del finanziamento per un periodo corrispondente. Rientrano in questa agevolazione i **finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi i contratti di mutuo e di leasing finanziario**, che prevedono un **piano di rimborso rateale**. È previsto che l'impresa possa richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata (quota capitale e interessi), ovvero la sospensione del pagamento della sola quota capitale, senza sospendere il pagamento degli interessi previsti dal piano di rimborso.

PRESTITI NON RATEALI

Con riferimento ai **finanziamenti da rimborsare alla scadenza tramite un unico versamento** comprensivo del capitale e degli interessi maturati (prestiti non rateali), se gli stessi hanno scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, l'impresa può richiedere che la scadenza sia prorogata fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.

CREDITI A REVOCA

Sono crediti a revoca quei crediti che **possono essere revocati in qualsiasi momento** e anche senza giusta causa, nonché i prestiti erogati a fronte di anticipi su crediti futuri.

Su richiesta dell'impresa è previsto il **divieto di revoca** da parte del soggetto finanziatore, sia per la parte utilizzata (gli importi già erogati) che per la parte non utilizzata (gli importi già accordati al beneficiario). I crediti a revoca che non possono essere revocati sono quelli in essere alla data del 29 febbraio 2020 ovvero, se successivi, quelli in essere alla data del 17 marzo 2020.

Le **garanzie accessorie ai prestiti oggetto di proroga o dilazione sono prorogate o dilazionate sino al 30 settembre 2020 unitamente ai prestiti** e senza alcuna formalità.

L'art. 56, comma 2, lett. b) e c) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 prevede che la proroga dei prestiti non rateali e la dilazione dei piani di rimborso delle rate sospese nei finanziamenti rateali abbiano effetto «unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità».

Nella nozione di elementi accessori rientrano le **garanzie reali e personali** che assistono il credito (come risulta dall'art. 1263 c.c.).

La modifica del contratto di finanziamento si riverbera automaticamente sul rapporto di garanzia anche quando a quest'ultimo sia apposto un termine, fatta eccezione per il termine di efficacia eventualmente apposto dalla legge alle garanzie reali soggette a formalità pubblicitarie, che non è autonomamente prorogato (così è ad esempio per l'efficacia ventennale dell'ipoteca su immobili e per quella quinquennale per l'ipoteca automobilistica, ferma la possibilità di rinnovazione prima del decorso del ventennio).

Se il **credito è incorporato in titoli di credito** (es. obbligazioni garantite da privilegio ex art. 46 tub o da ipoteca; cambiali emesse per i finanziamenti di legge Sabatini) la scadenza dei titoli di credito non è prorogata, in quanto astratti e letterali. Soltanto le cambiali agrarie, citate nella norma, possono essere prorogate perché a limitata astrattezza.

È stata ampliata l'operatività del c.d. fondo «Gasparrini» che permette ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, che siano in specifiche **situazioni di temporanea difficoltà**, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all'emergenza COVID-19, l'accesso al fondo è consentito (Art. 54, DL 18/2020, **come modificato, in sede di conversione in legge, dall'art. 12 del DL 23/2020**) per un periodo di 9 mesi dal 17 marzo 2020 (e dunque fino al 17 dicembre 2020) **anche ai seguenti soggetti:**

- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS** (relative agli **artigiani**, agli esercenti **attività commerciali** ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **liberi professionisti;**
- **imprenditori individuali;**
- **piccoli imprenditori** (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia).

Per fruire dell'agevolazione, i soggetti di cui sopra devono attestare, mediante autocertificazione, di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, **un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni normative adottate dalle autorità competenti a fronte dell'emergenza sanitaria.**

Sono ammessi all'agevolazione i mutui di importo **non superiore a 400.000 euro.**

ASPETTI PROCEDURALI

Nell'ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo non sia superiore a **90 giorni consecutivi**.

La misura si applica, **dal 9 aprile 2020 al 9 gennaio 2021** anche a mutui in **ammortamento da meno di un anno**.

La modulistica per presentare la domanda potrà essere compilata direttamente online ed inviata secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

- fino al **17 dicembre 2020** non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- è possibile beneficiare della sospensione anche quando se ne è già fruito in passato (purché l'ammortamento sia ripreso da almeno tre mesi);
- è previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

A seguito dalle modifiche introdotte, in sede di conversione in legge, all'art. 12 del DL 23/2020, **gli istituti di credito, in presenza delle condizioni di legge, sono tenuti ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda già al momento in cui abbiano accertato la completezza e la regolarità formale della domanda stessa.** Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, **accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria.** Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque **accolta**. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può **riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.**

IL PEGNO ROTATIVO SUI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DOP/IGP

I prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose **possono essere sottoposti a pegno rotativo** attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

L'art. 78, commi 2-*duodecies* e *terdecies*, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, introdotti dalla legge di conversione, crea un nuovo pegno slegato dall'emergenza e **destinato quindi a operare in modo definitivo**.

Il nuovo pegno può avere a oggetto soltanto prodotti DOP e IGP (qualifiche previste dal Reg. CE 510/2006 e dal d.lgs. 297/2004), e precisamente: a) prodotti agricoli (v. Reg. UE 1308/2013, art. 1), come cereali, zucchero, olive, latte e carni e loro derivati; b) prodotti alimentari (v. Reg. CE 178/2002), di cui all'elenco ministeriale (leggibile in <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090>); c) prodotti vitivinicoli DOCG e DOC (v. l. 238/2016 e Reg. UE 1308/2013); d) bevande spiritose (v. Reg. UE 787/2019).

Quindi il pegno interessa sia le attività agricole tradizionali (inclusa la produzione di derivati del latte e delle carni) sia le attività di produzione di alimenti e bevande (vini e alcolici) DOP e IGP.

Si applicano gli artt. 2786 ss. c.c. sul pegno mobiliare in quanto compatibili. Il pegno ha natura non possessoria e si trasferisce sui nuovi prodotti indicati nell'atto di costituzione. Per i prodotti per i quali già ora vige l'obbligo di **registrazione nel Sistema informativo agricolo nazionale** (l. 194/1984, art. 15), le annotazioni previste dalla nuova norma si eseguono nel SIAN; per ogni altro prodotto un decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni, dovrà definire la disciplina dei relativi registri.

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CANONI PER L'USO DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI ALLO STATO

L'art. 18-bis del DL 23/2020 (inserito in sede di conversione in legge) sospende il pagamento dei canoni dovuti per il periodo **dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020** per l'uso, in regime di **concessione** o di **locazione**, di **beni immobili appartenenti allo Stato**.

Il pagamento dei canoni sospesi dovrà avvenire, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, con modalità stabilite dall'autorità concedente.

Sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti al 7 giugno 2020.

I beni immobili oggetto dell'agevolazione in esame sono quelli rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili di cui al DPR 296/2005, ovvero gli immobili destinati ad **uso diverso da quello abitativo** e:

- non idonei ovvero non suscettibili di uso governativo, concreto ed attuale;
- non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione ovvero di procedure di cartolarizzazione;
- non inseriti in elenchi di beni dismissibili.

Per ulteriori approfondimenti si invia alla pagina web [Immobili pubblici e concessioni demaniali](#).

3

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI

Rimessione in termini per i versamenti

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi **AGGIORNATO**

Esclusione dei versamenti IRAP

Modalità di calcolo degli acconti d'imposta 2020

Sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori **AGGIORNATO**

Sospensione dei termini di pagamento degli atti impositivi

Prescrizione e decadenza dell'attività degli uffici

Proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite F24

Crediti d'imposta **AGGIORNATO**

Contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi **AGGIORNATO**

Agevolazioni per la capitalizzazione delle imprese di medie dimensioni

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo o in credito d'imposta cedibile

Erogazioni liberali per l'emergenza COVID-19 **AGGIORNATO**

Disposizioni in materia di IVA

Adempimenti fiscali prorogati **AGGIORNATO**

Con riferimento alla **totalità dei contribuenti**, l'art. 21, DL 23/2020 («Decreto Liquidità»), ha disposto il **differimento al 16 aprile 2020** (per l'ulteriore differimento al 16 settembre 2020 si veda la slide successiva) di **tutti i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli tributari, quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, **il cui termine di pagamento è scaduto il 16 marzo 2020**.

A titolo esemplificativo, rientravano nell'ambito di applicazione della predetta disposizione:

- tutti i versamenti relativi alle **ritenute** e alle **addizionali IRPEF** relative al mese di febbraio 2020;
- il versamento dell'**IVA mensile** relativa a febbraio 2020;
- il versamento del **saldo IVA** relativo al 2019;
- il versamento della **tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri e registri**;
- i versamenti dei **contributi INPS**, relativi al mese di febbraio 2020, dei dipendenti e dei c.d. «parasubordinati» iscritti alla Gestione separata INPS.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

DESTINATARI

Soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che **nel periodo d'imposta precedente a quello in corso il 9 aprile 2020** (2019 per le imprese con esercizio «solare») hanno conseguito **ricavi o compensi NON superiori 50 milioni di euro**.

VERSAMENTI SOSPESI

Per i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019	Sono sospesi, per il mese di aprile 2020 : <ul style="list-style-type: none"> - i versamenti da autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (comprese le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale); - i versamenti da autoliquidazione dell'IVA; - i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Per i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019	Sono sospesi, per il mese di maggio 2020 : <ul style="list-style-type: none"> - i versamenti da autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (comprese le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale); - i versamenti da autoliquidazione dell'IVA; - i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

QUANDO SI VERSA

I predetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o attraverso la rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020** (termine ulteriormente prorogato dal DL 34/2020).

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

DESTINATARI

Soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che **nel periodo d'imposta precedente a quello in corso il 9 aprile 2020** (2019 per le imprese con esercizio «solare») hanno conseguito **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro**.

VERSAMENTI SOSPESI

Per i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019	Sono sospesi, per il mese di aprile 2020 : <ul style="list-style-type: none"> - i versamenti da autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (comprese le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale); - i versamenti da autoliquidazione dell'IVA; - i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Per i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019	Sono sospesi, per il mese di maggio 2020 : <ul style="list-style-type: none"> - i versamenti da autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (comprese le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale); - i versamenti da autoliquidazione dell'IVA; - i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

QUANDO SI VERSA

I predetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o attraverso la rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020** (termine ulteriormente prorogato dal DL 34/2020).

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Quanto alla condizione relativa alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33 o al 50 per cento nel mese di marzo o aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- **nei casi in cui non sussista l'obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi** il riferimento al fatturato e ai corrispettivi va esteso al concetto di ricavi e compensi e, pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione;
- **per i soggetti che**, in virtù dell'attività esercitata, **certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi**, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie sulla somma dei due elementi;
- ai fini della sospensione dei versamenti, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve essere **valutata distintamente per il mese di marzo 2020** (rispetto al mese di marzo 2019), in relazione ai versamenti di aprile 2020, **e per il mese di aprile 2020** (rispetto al mese di aprile 2019), in relazione ai versamenti di maggio 2020. Di conseguenza, può verificarsi che un soggetto abbia diritto alla sospensione dei versamenti di aprile e non alla sospensione dei versamenti di maggio, e viceversa;
- anche per i contribuenti che liquidano l'IVA **trimestralmente** la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019);

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SEGUE

- ai fini della sospensione dei versamenti, il calcolo del fatturato (o dei corrispettivi) va eseguito prendendo a riferimento le **operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile** e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica dei mesi di riferimento, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA;
- nel caso in cui il contribuente abbia **rateizzato il saldo IVA 2019** e il 16 marzo 2020 abbia versato la prima rata, se ricorrono le condizioni previste dal Decreto, può sospendere il versamento delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020 (anche in questo caso i versamenti sospesi potranno essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data);
- la data da prendere a riferimento è quella di **effettuazione dell'operazione** che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

ESEMPIO

Nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

I CHIARIMENTI DELL'INPS

- Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, e che contemporaneamente opera la trattenuta della **quota a carico del lavoratore**, **non è tenuto a versare tale quota alle ordinarie scadenze** (anche in questo caso i versamenti sospesi andranno effettuati entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi).
- La sospensione contributiva si applica anche alle **quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria**, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
- Possono avvalersi della sospensione anche i soci lavoratori di società, iscritti alla **gestione artigiani e commercianti**; in tal caso il requisito della diminuzione di fatturato o dei corrispettivi va valutato con riferimento all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione.

I CHIARIMENTI DEL MEF

Tra i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente prorogati al 31 maggio, non sono inclusi quelli a carico del datore di lavoro che sospende il versamento della retribuzione, non trovando applicazione la relativa disposizione in quanto nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni, lo stesso non opera le ritenute oggetto di sospensione.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

I SOGGETTI «MAGGIORMENTE ESPOSTI»

Per i **soggetti considerati «maggiormente esposti»** di cui all'art. 61 DL 18/2020, richiamato dall'art. 18 DL 23/2020 (si veda infra la relativa tabella) è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza **tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020**. Per quanto riguarda l'IVA, sono sospesi i **solì versamenti in scadenza nel mese di marzo 2020**.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il **16 settembre 2020**, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 (termine ulteriormente prorogato dal DL 34/2020)**.

Si precisa che i soggetti considerati «maggiormente esposti», e che allo stesso tempo rientrano nelle (più ampie) ipotesi di sospensione previste in presenza di una diminuzione del fatturato (del 33% o del 50% a seconda dei casi) possono beneficiare liberamente di tali sospensioni.

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ DOPO IL 31/03/2019

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019 la sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio del 2020 trova applicazione **indipendentemente dalla verifica relativa alla diminuzione del fatturato e/o dei corrispettivi** dei mesi di marzo e aprile 2020 (art. 18, DL 23/2020).

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- In merito alla sospensione dei termini relativi ai versamenti per i soggetti **«maggiormente esposti»**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, **qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa** e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori considerati «maggiormente esposti», al fine di beneficiare della suddetta proroga è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, intendendosi per tali quelle da cui è derivata, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi.
- Un'azienda avente un **codice ATECO non esplicitamente menzionato nell'elenco** dei codici indicati dalla stessa Agenzia con apposite Risoluzioni (si veda oltre la relativa tabella), ma che rientra nei settori considerati **«maggiormente esposti»** come sopra definiti, può essere comunque compreso tra i beneficiari della norma, in quanto i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi. Conseguentemente, le sospensioni possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO indicati nelle richiamate risoluzioni, a condizione che la propria attività sia **riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate**.
- In caso di **fusione per incorporazione**, per effetto della quale le società incorporate si estinguono, mentre l'incorporante prosegue la propria attività e le attività delle incorporate, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – IVA DI GRUPPO

- Per i soggetti considerati **«maggiormente esposti»**, la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo è applicabile anche ai soggetti che hanno esercitato **l'opzione per il Gruppo IVA o per la Liquidazione IVA di Gruppo**. A tale fine, è sufficiente che le attività svolte dai soggetti appartenenti al Gruppo IVA o alla Liquidazione IVA di Gruppo rientrino tra quelle svolte dai soggetti considerati «maggiormente esposti», se l'ammontare dei ricavi relativi alle attività sopracitate rappresentino cumulativamente la parte prevalente rispetto a quelli realizzati complessivamente dalle società del gruppo. L'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato (Circolare n. 11 del 6/3/2020) che è sufficiente che anche uno solo dei soggetti facenti parte del perimetro della liquidazione IVA di gruppo abbia le caratteristiche normativamente specificate, sempreché l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività dallo stesso svolta sia prevalente rispetto a quello complessivamente realizzato a livello di gruppo. Inoltre, qualora la condizione di prevalenza non sia realizzata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentono di beneficiare della sospensione, è comunque possibile escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, relativa al mese di marzo e/o di aprile 2020. Ciò vale anche con riferimento alla liquidazione periodica eseguita dal Gruppo IVA nelle ipotesi in cui, non realizzandosi la condizione di prevalenza nel Gruppo, una o più società partecipanti abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentano di beneficiare della sospensione; in tal caso va preso a riferimento il decremento del fatturato teoricamente imputabile a ciascuna singola società ed il corrispondente saldo a debito d'imposta per i mesi di marzo e/o aprile 2020.

I SOGGETTI «MAGGIORMENTE ESPOSTI»

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e turismo tour operator

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi

Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati

Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso

Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub

Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali

Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti

Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico

Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici

Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali

Soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift

Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare

Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli

Esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite

ELENCO INDICATIVO DEI CODICI ATECO DEI SOGGETTI «MAGGIORMENTE ESPOSTI» (AGENZIA DELLE ENTRATE)

49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
 49.20.00 - trasporto ferroviario di merci
 49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
 49.32.10 - trasporto con taxi
 49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
 49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano
 49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
 49.41.00 - trasporto di merci su strada
 49.42.00 - servizi di trasloco
 50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
 50.20.00 - trasporto marittimo e costiero di merci
 50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
 50.40.00 - trasporto di merci per vie d'acqua interne
 51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
 51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
 51.21.00 - trasporto aereo di merci
 52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
 55.10.00 - alberghi
 55.20.10 - villaggi turistici
 55.20.20 - ostelli della gioventù
 55.20.30 - rifugi di montagna
 55.20.40 - colonie marine e montane
 55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
 55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole

ELENCO INDICATIVO DEI CODICI ATECO DEI SOGGETTI «MAGGIORMENTE ESPOSTI» (AGENZIA DELLE ENTRATE) - SEGUE

55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.90.10 - gestione di vagoni letto

55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56.10.11 - ristorazione con somministrazione

56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.30 - gelaterie e pasticcerie

56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42 - ristorazione ambulante

56.10.50 - ristorazione su treni e navi

56.21.00 - catering per eventi, banqueting

56.29.10 - mense

56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale

56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina

59.14.00 - attività di proiezione cinematografica

77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri

77.21.01 - noleggio di biciclette

77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ...

79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio

79.12.00 - attività dei tour operator

79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

ELENCO INDICATIVO DEI CODICI ATECO DEI SOGGETTI «MAGGIORMENTE ESPOSTI» (AGENZIA DELLE ENTRATE) - SEGUE

79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici

82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere

82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.

85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...

85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari

85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie

85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei

85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali

85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali

85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman

85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...

85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori

85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi

85.52.01 - corsi di danza

85.52.09 - altra formazione culturale

85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

85.59.10 - università popolare

85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

85.59.30 - scuole e corsi di lingua

85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.

85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico

85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione

ELENCO INDICATIVO DEI CODICI ATECO DEI SOGGETTI «MAGGIORMENTE ESPOSTI» (AGENZIA DELLE ENTRATE) - SEGUE

88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 - attività nel campo della recitazione
90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 - attività nel campo della regia
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
91.02.00 - attività di musei
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 - gestione di stadi
93.11.20 - gestione di piscine
93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 - attività di club sportivi
93.13.00 - gestione di palestre
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 - attività delle guide alpine

ELENCO INDICATIVO DEI CODICI ATECO DEI SOGGETTI «MAGGIORMENTE ESPOSTI» (AGENZIA DELLE ENTRATE) - SEGUE

93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.

93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.29.30 - sale giochi e biliardi

93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.

94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20 - stabilimenti termali

96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie

52.10.10 - magazzini di custodia e deposito per conto terzi

52.10.20 - magazzini frigoriferi per conto terzi

52.21.40 - gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

52.22.01 - liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione

52.22.09 - altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

52.29.10 - spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

52.29.21 - intermediari dei trasporti

52.29.22 - servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

52.24.10 - movimento merci relativo a trasporti aerei

52.24.20 - movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

52.24.30 - movimento merci relativo a trasporti ferroviari

52.24.40 - movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

53.20.00 - altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

ENTI SPORTIVI

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, si applica la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei **contributi** previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e **dell'IVA** in scadenza **fino al 30 giugno 2020** (art. 61 DL 18/2020, come modificato dall'art. 127 DL 34/2020).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020** (termine ulteriormente prorogato dal DL 34/2020).

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

SOGGETTI CON RICAVI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO

Come previsto dall'art. 62 DL 18/2020, per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno conseguito nel corso del precedente periodo d'imposta (2019) ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro**, sono sospesi i versamenti delle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (comprese le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale), dei **contributi previdenziali e assistenziali**, dei **premi per l'assicurazione obbligatoria** e dell'IVA con scadenza nel periodo compreso **tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020**.

Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il **16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020** (termine ulteriormente prorogato dal DL 34/2020).

ENTI NON COMMERCIALI

Per **gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa**, l'art. 18 DL 23/2020 introduce una sospensione dei versamenti delle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (comprese le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale), dei **contributi previdenziali e assistenziali**, dei **premi per l'assicurazione obbligatoria con scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020**.

Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il **16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020** (termine ulteriormente prorogato dal DL 34/2020).

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

LE «ZONE ROSSE»

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno la sede legale o operativa ovvero il domicilio fiscale **nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** sono sospesi i **versamenti IVA** in scadenza **nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020** (art. 62, DL 18/2020). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020** (termine ulteriormente prorogato dal DL 34/2020).

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno la sede legale o operativa ovvero il domicilio fiscale **nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti**, a prescindere dal volume di affari, qualora abbiano subito una diminuzione del fatturato e/o dei corrispettivi di **almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di **aprile 2020** e di **maggio 2020**, **versamenti da autoliquidazione dell'IVA** (art. 18 DL 23/2020, **come modificato, in sede di conversione in legge, dal DL 23/2020**).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020** (termine ulteriormente prorogato dal DL 34/2020).

ULTERIORI SOSPENSIONI PER SPECIFICHE AREE TERRITORIALI

Per i soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 («zona rossa originaria») sono applicabili sospensioni ulteriori rispetto a quelle illustrate.

SOSPENSIONE DEI DAZI DOGANALI

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito la proroga di 30 giorni del pagamento dei **diritti doganali in scadenza dal 23/4/2020 all'8/5/2020**, in favore degli operatori titolari di «conto di debito» che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato:

- di **almeno il 33%** rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, se nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi **non superiori a 50 milioni di euro**;
- di **almeno il 50%** rispetto agli stessi mesi del 2019, se nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi **superiori a 50 milioni di euro**.

La valutazione della riduzione del fatturato deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del conto di debito e, pertanto: il mese di marzo 2019, relativamente ai pagamenti da eseguire entro il 23 aprile 2020; il mese di aprile 2019, relativamente ai pagamenti da eseguire entro l'8 maggio 2020.

Il parametro assunto dall'Agenzia delle Dogane per la sospensione dei dazi e degli altri diritti di confine è, dunque, il medesimo previsto per la sospensione dell'IVA e delle ritenute (si veda la relativa sezione di questo documento per ulteriori approfondimenti).

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente su apposito [modello](#), avvalendosi dell'attestazione di un dottore commercialista o revisore legale per certificare la riduzione del fatturato.

SOSPENSIONE DEI DAZI DOGANALI

Ai sensi dell'161 del D.L. 34/2020 i pagamenti dei **diritti doganali** in scadenza tra il **1° maggio e il 31 luglio 2020** sono **prorogati di 60 giorni**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La **proroga interessa** i titolari del «conto di debito» che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale e che rientrino nelle seguenti categorie:

- **soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;**
- **soggetti** esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **che dimostrino di aver subito** nei mesi del 2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei "conti di debito" nel 2020, **una diminuzione del fatturato:**

i) di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;

ii) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

La disposizione si applica su istanza di parte secondo le modalità stabilite con [Determinazione n. 152155](#) del 21 maggio 2020 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SOSPENSIONE DEI DAZI DOGANALI

Resta ferma la prerogativa degli Uffici delle dogane e dei monopoli di **valutare istanze degli operatori economici supportate** nella autocertificazione **da ulteriori ragioni** che possono aver determinato **una carenza di liquidità ovvero effetti di natura sociale**.

Con [Determinazione n. 152155](#) del 21 maggio 2020 del Direttore dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli è stato inoltre precisato che **gli Uffici** delle dogane e dei monopoli su istanza di parte e al verificarsi dei requisiti di diminuzione del fatturato sopra illustrati **possono anche autorizzare**:

- **la proroga di 60 giorni dei pagamenti già oggetto delle proroghe** disposte con le Determinazioni Direttoriali n. 98769 e n. 121878 del 2020 ed ora in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020;
- **l'estensione della proroga di ulteriori 60 giorni per i pagamenti il cui termine è scaduto tra il 1° e l'8 maggio 2020**, che sono già stati prorogati di 30 giorni in applicazione della Determinazione Direttoriale n. 121878 del 2020.

SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Sono stati semplificati in modo permanente (quindi non solo per il 2020) i termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse, stabilendo che il pagamento possa essere effettuato come segue (art. 26, DL 23/2020):

- per il **primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, qualora l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a **250 euro**;
- per il **primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel terzo trimestre dell'anno, qualora l'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse sia nel primo trimestre sia nel secondo trimestre sia inferiore **complessivamente a 250 euro**.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel **terzo e quarto trimestre** solare dell'anno.

Si precisa che, a seguito della modifica di cui sopra, non trova più applicazione la precedente disposizione che prevedeva due versamenti semestrali nei casi in cui l'importo annuo da versare non superasse i 1.000 euro.

VERSAMENTI ESCLUSI

Come previsto dall'art. 24, DL 34/2020, i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/5/2020 (2019 per i soggetti "solari"), sono **esclusi dall'obbligo di versamento**:

- del **saldo IRAP** relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2019 (2019, per i soggetti "solari");
- della **prima rata dell'acconto IRAP** relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i soggetti "solari").

Fermo restando il pagamento degli acconti dovuti per il 2019, il **saldo IRAP 2019** escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020 rispetto ai predetti acconti.

In sostanza, lo "sconto" fiscale, risulta effettivamente fruibile soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, ovvero per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (per i quali l'IRAP liquidata per il 2019 risulti superiore a quella del 2018).

Per quanto riguarda, invece, la **prima rata di acconto IRAP 2020** esclusa dal versamento, la stessa è determinata in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti che non applicano gli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

ESCLUSIONE DELL'IMPORTO NON VERSATO IN ACCONTO DALL'IMPOSTA DOVUTA A SALDO PER IL 2020

Ai fini del calcolo del **saldo IRAP 2020**, dall'imposta dovuta per il 2020 andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, **anche la prima rata di acconto** (figurativamente determinata in misura pari al 40%, o 50% per i soggetti ISA, dell'IRAP dovuta per il 2019), **pur se non versata**.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono espressamente esclusi dal beneficio rappresentato dal diritto di non versare il saldo IRAP 2019 ed il primo acconto IRAP 2020, indipendentemente dal volume di ricavi:

- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del D.Lgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le regole ordinarie.

MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA 2020

Ai fini del calcolo degli acconti **IRPEF, IRES e IRAP** per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti «solari»), per **tutti i contribuenti** che nel 2020, presumendo di registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale, opteranno per il calcolo dei relativi acconti impiegando il metodo «previsionale», in luogo del metodo «storico», non saranno applicabili sanzioni e interessi qualora l'importo versato **non sia inferiore all'ottanta per cento** della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (art. 20, DL 23/2020).

Si ricorda che, in caso di utilizzo del metodo «previsionale», il calcolo degli acconti viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto.

In sostanza, quindi, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti per il 2020 utilizzando il metodo «previsionale», attraverso la disapplicazione delle sanzioni nei casi di insufficiente versamento in cui lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della relativa dichiarazione, non superi il margine di «tolleranza» del 20 per cento.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'agevolazione di cui sopra per il versamento degli acconti 2020 si applica anche:

- all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

ESEMPIO

Imposta dovuta per il 2019 = euro 150.000

Acconti dovuti per il 2020 con il «metodo storico»:

- 1° acconto **euro 60.000**
- 2° acconto **euro 90.000**

Per il 2020, si prevede una riduzione dell'imponibile fiscale, per effetto della quale si stima un'imposta dovuta pari a euro 100.000

Acconti che sarebbero ordinariamente dovuti per il 2020 con il «metodo previsionale»:

- 1° acconto **euro 40.000**
- 2° acconto **euro 60.000**

Se l'imposta effettivamente dovuta per il 2020, risultante dalla relativa dichiarazione, fosse pari a euro 100.000, non sono applicabili sanzioni se, utilizzando il metodo previsionale, gli acconti sono versati in misura non inferiore a:

- 1° acconto: **euro 32.000** (80% di euro 40.000);
- 2° acconto: **euro 48.000** (80% di euro 60.000).

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Quanto alla sospensione degli obblighi di versamento degli acconti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- le sanzioni per insufficiente versamento degli acconti non sono applicabili anche nel caso in cui lo scostamento tra importo versato e importo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi non risulti superiore al margine del 20 per cento consentito dalla norma **anche per effetto del ricorso all'istituto del ravvedimento operoso**;
- **l'agevolazione** si applica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020, in quanto deve intendersi riferita all'importo degli acconti complessivamente dovuti per l'anno d'imposta 2020.

Con riferimento ai **lavoratori autonomi ed ai soggetti che percepiscono provvigioni**, che nel 2019 hanno conseguito **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro**, i ricavi e i compensi percepiti **tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta, a condizione che nel mese precedente i relativi percipienti non abbiano sostenuto spese per prestazione di lavoro dipendente o assimilato (art. 19, DL 23/2020).

Più precisamente, la sospensione si applica alle ritenute d'acconto sui redditi relativi alle prestazioni di lavoro autonomo nonché per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, e su quelli derivanti da provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

Per avvalersi di questa opzione sarà necessario, da parte del percipiente:

- rilasciare **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta;
- versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020 (termine ulteriormente prorogato dal DL 34/2020)**.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Quanto alla sospensione degli obblighi di assoggettamento alle ritenute d'acconto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- è prevista l'omissione dell'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura laddove ricorrano tutte le condizioni previste per l'applicazione della norma agevolativa in esame (nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, non va valorizzata con «SI» la voce «Ritenuta» e, conseguentemente, non va compilato il blocco «DatiRitenuta»);
- nella causale della fattura dovrà essere indicata la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020».
- per la determinazione del limite di euro 400.000 individuato dalla norma non assumono rilevanza, i componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale (con riferimento agli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA);
- per il versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, il percipiente dovrà provvedere nelle scadenze indicate tramite modello F24, utilizzando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Per tutti i soggetti che hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato** è prevista la **sospensione degli adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che sono scaduti o scadranno **nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** (Art. 62, DL 18/2020).

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza l'applicazione di sanzioni.

A titolo esemplificativo per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, rientrano nella sospensione in esame:

- la presentazione della **dichiarazione IVA** relativa al 2019 (modello IVA 2020), con scadenza ordinaria il 30/4/2020 e la presentazione del **modello IVA TR**;
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. "LiPe") relative al primo trimestre 2020, con scadenza ordinaria il 30/4/2020;
- la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro") relative al primo trimestre 2020, con scadenza ordinaria il 30/4/2020;
- i **modelli Intrastat** relativi al mese di febbraio 2020 (con scadenza ordinaria 25/3/2020), al mese di marzo 2020 (con scadenza ordinaria 27/4/2020) e al mese di aprile 2020 (con scadenza ordinaria 25/5/2020), nonché i modelli Intrastat riferiti al primo trimestre 2020 (con scadenza ordinaria 27/4/2020) e i **modelli INTRA12** in scadenza nel periodo di sospensione;
- la presentazione dei **modelli RedditiSC e IRAP** relativi ai soggetti con periodo d'imposta chiuso tra aprile e giugno 2019 i cui termini di presentazione scadono nel periodo di sospensione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

SCADENZE NON PROROGATE

Non rientrano nel provvedimento di sospensione e **restano**, pertanto, **ferme le scadenze dei seguenti adempimenti**:

- **Scadenza del 31/3/2020** relativa a:
 - **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate delle **Certificazioni Uniche 2020** rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020). La sanzione per la tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche 2020 non si applica qualora le predette Certificazioni siano trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020;
 - trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei **dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019** (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
- **Scadenza del 30/4/2020** relativa a:
 - consegna ai percipienti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019 (modelli CUPE e altre certificazioni in forma libera).
- **Ordinari termini** di scadenza relativi a:
 - gli obblighi di emissione delle fatture (elettroniche o analogiche) e l'invio al Sistema di Interscambio (SDI);
 - gli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**MODELLI INTRASTAT**

Ferme restando le ipotesi di sospensioni più estese in favore di determinate categorie di soggetti, la scadenza prevista per il 25 marzo 2020 della compilazione degli elenchi INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020 e il loro invio è sospesa e va effettuata entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. Resta comunque ferma la facoltà di inviare gli elenchi riepilogativi, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, entro i termini ordinari.

HOLDING – COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

la Comunicazione dei saldi e dei movimenti è consentita con invio di tipo ordinario fino al 30 giugno 2020.

EMISSIONE DELLA FATTURA E TRASMISSIONE CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITÀ PER LE QUALI È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA

Tra gli adempimenti tributari sospesi non è mai annoverabile l'emissione delle fatture. Anche la trasmissione telematica dei corrispettivi non è in via generale oggetto di sospensione; può, tuttavia, rientrare tra gli adempimenti sospesi in specifiche particolari ipotesi quali, a titolo esemplificativo, la trasmissione dei dati differiti ad un momento successivo per assenza di rete o per problemi di connessione, la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici, la trasmissione telematica mensile dei corrispettivi per i soggetti autorizzati a tale adempimento. Si evidenzia che se l'esercizio commerciale non svolge alcuna attività non deve essere posta in essere alcuna operazione di memorizzazione/invio dei dati.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SEGUE

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Essendo il **Documento di Trasporto (d.d.t)** il documento principale su cui poggia l'emissione delle fatture c.d. "differite", **permane l'obbligo di emissione**. Viene precisato che, come già previsto dal nostro ordinamento, **i d.d.t. non devono necessariamente viaggiare insieme ai beni** in essi individuati, bensì è ammessa la spedizione nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite strumenti elettronici.

OBBLIGHI DEI COMMITTENTI NEI CONTRATTI DI APPALTO

Sono sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente **sono sospesi i controlli** previsti a carico del committente **in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti** previsti dall'articolo 4 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 **soltanto per le categorie di soggetti per le quali è prevista la sospensione dei versamenti** delle ritenute alla fonte (vedi sopra). In tale evenienza, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento.

I **controlli a carico del committente** e, quindi, l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, **riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alle scadenze** previste dalla proroga.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SEGUE

L'Agencia delle Entrate ha altresì chiarito che rientrano tra gli adempimenti fiscali sospesi dall'art. 62 del D.L. 18/2020 i seguenti ulteriori adempimenti ove in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

- presentazione del Modello Eas;
- trasmissione telematica all'Agencia delle Entrate dei dati relativi alle verificazioni periodiche dei misuratori fiscali e dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione delle stesse di cui al Provvedimento del direttore dell'Agencia delle Entrate 16 maggio 2005;
- adempimenti di cui al Provvedimento del direttore dell'Agencia delle Entrate 28 luglio 2003, ai quali sono rispettivamente tenuti gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati, relativi alla richiesta e all'effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori Telematici e Server-RT;
- presentazione da parte degli assicuratori della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati (l'adempimento è oggetto di sospensione anche se effettuato da un rappresentante fiscale per conto di soggetti non aventi sede nel territorio dello Stato);
- presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 3601/1973 (l'adempimento è oggetto di sospensione anche se effettuato da un rappresentante fiscale per conto di soggetti non aventi sede nel territorio dello Stato);
- denuncia di eventi successivi alla registrazione dell'atto ex art. 19 del D.P.R. 131/1986;
- presentazione della Dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti non residenti.

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

La sospensione dei termini degli adempimenti tributari si applica anche **ai termini per la registrazione degli atti tra privati** per i quali è richiesta la **registrazione in termine fisso**, nonché per la registrazione degli **atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata**.

Sono pertanto sospesi i termini per la registrazione di tali atti, ove scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sia nel caso in cui l'adempimento debba essere operato dal privato contribuente, sia laddove debba essere operato dal notaio o da altro pubblico ufficiale. L'adempimento sospeso deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

La sospensione trova applicazione sia per gli **atti da registrare telematicamente**, che per gli **atti da registrare in forma cartacea**.

Poiché la **liquidazione dell'imposta di registro** da parte dell'Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e **non richiede pertanto la registrazione dell'atto**, **non si determina** neppure il correlato **obbligo di versamento**.

L'**Agenzia delle Entrate** per contenere maggiormente il rischio di diffusione del contagio ha introdotto, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, **procedure semplificate per richiedere**, anche **tramite e-mail o PEC**, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici Territoriali **tra i quali è ricompresa anche la registrazione degli atti privati** ove il contribuente non intenda avvalersi del periodo di sospensione.

REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMODATO O DI LOCAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA REGISTRO

Esaminando il caso particolare dei **contratti di locazione e comodato**, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che, se il termine per effettuare la registrazione di un contratto di comodato o di locazione cade nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, **il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini**, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.

Anche in questo caso, essendo la **liquidazione dell'imposta** di registro da parte dell'Ufficio subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione del contratto, **non si determina neanche il correlato obbligo di versamento**.

Tuttavia, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione del contratto di locazione o di comodato, resta dovuto il versamento dell'imposta di registro.

Non beneficiano della sospensione e devono essere effettuati nei termini ordinari di scadenza tutti i **versamenti delle rate successive dell'imposta di registro** dovuta per i **contratti di locazione già registrati**.

Rileviamo che, in assenza di precisazioni, **permangono dubbi** sull'applicabilità della sospensione agli **adempimenti successivi alla prima registrazione del contratto di locazione**, come la **cessione, la proroga o la risoluzione**.

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle **attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione**, da parte **degli uffici degli enti impositori**, incluse le attività riferite alla liquidazione automatica della dichiarazione.

Per il medesimo periodo, sono altresì sospesi:

- i **termini** entro i quali l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a **fornire risposta alle istanze di interpello**, ivi comprese quelle presentate dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo e quelle da rendere a seguito della presentazione di documentazione integrativa;
- i **termini** entro i quali il contribuente è tenuto a **regolarizzare le istanze di interpello** ritenute dall'Amministrazione Finanziaria **carenti** nei requisiti essenziali;
- i **termini** entro i quali i contribuenti possono **aderire al regime di adempimento collaborativo**;
- i **termini** previsti dalla **procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata**;
- i **termini** relativi agli **accordi preventivi per le imprese con attività internazionale**;
- i **termini** per la **rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale**;
- i **termini** previsti dal regime opzionale «*patent box*».

L'art. 29 del DL 23/2020, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 67 del DL 18/2020, anticipa i termini di sospensione per le attività di contenzioso degli enti impositori al 15 maggio 2020, uniformando i termini di sospensione per tutte le parti del giudizio tributario.

ISTANZE DI INTERPELLO

In relazione alle **istanze di interpello presentate tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, **iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (1/6/2020)**. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica.

ALTRE ATTIVITÀ SOSPESSE

Nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono altresì **sospese** le seguenti attività, **non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza**:

- **risposte alle istanze** di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari;
- **risposte alle istanze** ex art.22 della L. 241/1990 (**accesso ai documenti amministrativi**);
- **risposte alle istanze** ex art. 5 D.lgs. 33/2013 (**accesso civico a dati e documenti**).

AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE ACCISE

L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli con propria [determina](#) ha disposto, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, la sospensione dell'azione dell'Amministrazione finanziaria con riguardo ai tributi disciplinati dal D.Lgs. n. 504 del 26/10/1995 (TUA)

In particolare la sospensione opera con specifico riferimento all'efficacia degli atti susseguenti alla constatazione, da parte degli Uffici delle dogane, di inadempienze all'obbligo di pagamento nei termini prescritti dall'art. 3, comma 4, del TUA, disponendo che la notifica degli stessi venga effettuata a partire dal 1° giugno 2020.

Nel medesimo periodo di sospensione e fino al completamento delle attività di notificazione al soggetto tenuto al pagamento, resterà sospesa la misura accessoria prevista dall'art. 3, comma 4, sesto periodo, del TUA, che vieta l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta

In considerazione del fatto che l'alterazione dell'ordinario funzionamento di tutte le attività, pubbliche e private, nell'ottica di favorire un contenimento dei contagi, può rendere difficoltosi il reperimento e la trasmissione in originale di taluni certificati è stata disposta la proroga della validità dei seguenti certificati.

ATTESTAZIONI DI RESIDENZA ALL'ESTERO

La validità delle **attestazioni di residenza all'estero** prodotte dai **soggetti non residenti** (ad esempio al fine di fruire di regimi agevolativi in relazione all'applicazione delle ritenute alla fonte) si considera **prorogata fino al 15 giugno 2020**.

Resta inteso che spetta **all'intermediario** che applica il regime tributario di maggior favore **l'onere di verificare la situazione di oggettiva difficoltà o impossibilità del soggetto estero** di reperire la documentazione in esame a causa dello stato emergenziale (anche in termini di diffusione epidemiologica e di intensità delle misure restrittive) esistente nel Paese estero interessato.

CERTIFICATI IN MATERIA DI APPALTI

In materia di appalti, i **certificati emessi entro il 29 febbraio 2020** dall'Agenzia delle Entrate, **utilizzati dalle imprese appaltatrici** per le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei committenti, **conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020**.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI

VERSAMENTI INCLUSI NELLA SOSPENSIONE

CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

Ai sensi dell'art. 68 del DL 18/2020 e dell'art. 154, c 1 lettera a) del D.L 34/2020 sono sospesi i termini dei versamenti, scaduti o che scadranno nel periodo **dall'8 marzo al 31 agosto 2020**, derivanti da **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione**, dagli **avvisi di addebito dell'INPS** nonché, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020, dagli **avvisi di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Entrate non pagati già affidati in carico all'agente della riscossione**. I versamenti oggetto di sospensione **devono essere effettuati in un'unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi **entro il 30 settembre 2020**. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 20/1/2020, il pagamento non va eseguito entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 20/3/2020), ma entro il 30/9/2020.

Nel medesimo periodo (8 marzo-31 agosto 2020) è **sospeso l'invio di nuove cartelle e la possibilità dell'Agenzia della riscossione di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti**, per il recupero dei debiti scaduti prima dell'inizio della sospensione.

Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione ed i relativi effetti si verificano in caso di mancato pagamento di **10 rate**, anche non consecutive, anziché 5 rate (art. 154, c 1 lettera b) del D.L 34/2020).

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Il termine di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 **da rottamazione dei ruoli è differito al 10 dicembre 2020** (art. 154, c. 1, lettera c) del DL 34/2020).

Per il pagamento entro tale ultimo termine di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'art. 3, comma 14-bis, del DL 119/2018.

È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della “rottamazioni-ter” o del “saldo e stralcio” decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019.

SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI

Anche il termine di pagamento delle rate in scadenza **da saldo e stralcio degli omessi versamenti nel 2020 è differito al 10 dicembre 2020** (art. 154, c. 1, lettera c) del DL 34/2020).

ULTERIORI SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI

Ai sensi dell'art. 149 del DL 34/2020 sono **prorogati al 16 settembre 2020**, (anche tramite rateazione fino ad un massimo di quattro rate mensili), i termini di versamento delle somme dovute a seguito di: i) atti di accertamento con adesione; ii) accordo conciliativo; iii) atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita; iv) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi; v) atti di recupero di crediti di imposta indebitamente utilizzati; vi) avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, successioni, donazioni e imposte sostitutive sui finanziamenti; vii) pagamenti in acquiescenza degli avvisi di accertamento. Tale sospensione opera se i **termini di versamento di tali atti scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020** e si applica anche alle eventuali rate delle somme pretese in tali atti.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI

SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS DPR 602/1973

L'art. 153 del DL 34/2020 sospende dall'8 marzo al 31 agosto 2020 le **verifiche di inadempienza** sui contribuenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre i pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro, consentendo quindi lo **sblocco dei crediti verso le pubbliche amministrazioni**.

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che alla medesima data, avevano la residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. «zona rossa» di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI NOTIFICA E PIGNORAMENTI

L'art. 152 del DL 39/2020 prevede la sospensione fino al **31 agosto 2020** dei **pignoramenti presso terzi** effettuati prima del 19 maggio 2020 su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; **a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020**, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il datore di lavoro **dovrà renderle fruibili al dipendente**; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal **1° settembre 2020**, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al datore di lavoro e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento al dipendente e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI

ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELL'AGENZIA DOGANE E MONOPOLI E INGIUNZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Sono **sospesi** anche i termini dei versamenti, scaduti o che scadranno nel periodo **dall'8 marzo al 31 agosto 2020**, derivanti dagli **atti di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** per la riscossione delle risorse proprie della UE e dell'Iva all'importazione e **le ingiunzioni** di cui al R.D. n. 639/1910 **emesse dagli enti territoriali e gli atti esecutivi emessi dagli enti locali**.

I **versamenti** oggetto di sospensione **devono essere effettuati in un'unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi **entro il 30 settembre 2020**.

ULTERIORI MISURE AGEVOLATIVE PER SPECIFICHE AREE TERRITORIALI

Si precisa che per i soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'[allegato](#) 1 al DPCM del 1° marzo 2020 («zona rossa originaria») possono rendersi applicabili disposizioni agevolative ulteriori rispetto a quelle illustrate. **Per tali soggetti i termini di sospensione decorrono sempre dal 21 febbraio 2020.**

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI

AVVISI BONARI

Ai sensi dell'art. 144 del D.L. 34/2020 i versamenti dovuti per **avvisi bonari emessi a seguito di controllo automatizzato o controllo formale delle dichiarazioni** (art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR 633/1972) in scadenza nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020** possono essere effettuati entro il **16 settembre 2020**, senza applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi.

Il **versamento** può essere effettuato **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o, in alternativa, in **4 rate mensili** di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Le disposizioni sopra illustrate **si applicano** anche **alle rate**, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 **degli avvisi bonari** notificati prima del periodo di sospensione ed **oggetto di rateizzazione**.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la sospensione si applica ai versamenti risultanti dalle **comunicazioni relative alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata** in scadenza nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020**.

ALTRI IMPOSITIVI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE

La **sospensione dall'8/3/2020 al 31/8/2020** si applica solo agli **atti espressamente indicati nel provvedimento di sospensione**, mentre ad ogni altro atto non può ritenersi applicabile.

Pertanto, devono essere eseguiti **entro i termini ordinari i versamenti derivanti**, ad esempio, da:

- **avvisi di accertamento emessi ex art. 29, DL 78/2010 non in carico all'agente delle riscossione** (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 20 marzo 2020),
- **avvisi di recupero dei crediti d'imposta;**
- **atti di adesione già sottoscritti prima del periodo di sospensione;**
- **accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.**

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO

L'art. 145, DL 34/2020, dispone che, per il solo **2020**, in sede di erogazione dei **rimborsi fiscali**, non si applica la compensazione tra poste creditorie e debitorie **in presenza di debiti iscritti a ruolo** ai sensi dell'art. 28-ter del DPR 602/1973.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

RATE DA DILAZIONE DEI RUOLI

L'agenzia delle entrate-Riscossione ha chiarito che le **rate da dilazione dei ruoli** che scadono nel periodo di sospensione possono essere versate entro il **30 settembre 2020**.

GESTIONE DELLE ISTANZE DI RATEIZZAZIONE

L'agenzia delle entrate-Riscossione durante il periodo di sospensione **continua a gestire le istanze** di rateizzazione presentate prima del periodo di sospensione.

ALTRI ATTI IMPOSITIVI

È stato chiarito che le **cartelle di pagamento** che scadono nel periodo di sospensione **possono essere versate** in un'unica soluzione ovvero è possibile **richiedere una rateizzazione**.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DELL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI

L'art. 67, DL 18/2020, nella sua formulazione originaria, prevedeva che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle Entrate aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, venissero prorogati fino al 31 dicembre 2022.

In sede di conversione in legge, tale disposizione è stata **abrogata** e, pertanto, **non trova più applicazione** il rinvio al 31 dicembre 2022 dei termini di accertamento relativi alle seguenti fattispecie:

- gli accertamenti relativi al periodo d'imposta **2015** (modelli Redditi, Iva, 770 e Irap 2016);
- in caso di **omessa dichiarazione**, gli accertamenti relativi all'anno **2014** (modelli Redditi, Iva, 770 e Irap 2015);
- le cartelle di pagamento conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l'anno 2015;
- gli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all'anno 2016.

Di conseguenza, il termine di prescrizione relativi agli accertamenti in scadenza a fine 2020 decadrà ora il prossimo 31 dicembre, e non più alla fine del 2022.

PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

L'art. 157, DL 34/2020 stabilisce che gli **atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica**, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, senza tenere conto dei periodi di sospensione disposti dall'art. 67, DL 18/2020, **siano emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati nel 2021.**

Inoltre, è **posticipato al 2021** l'invio degli **avvisi bonari** derivanti dalla liquidazione automatica e dai controlli formali delle dichiarazioni, nonché degli **inviti all'adempimento** emessi a seguito dei controlli effettuati sulle liquidazioni periodiche IVA, **elaborati o emessi entro il 31 dicembre 2020.**

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga di cui sopra, **non saranno dovuti interessi** per il ritardato pagamento per il periodo compreso tra il **1° gennaio 2021** e la **data di notifica o di consegna dell'atto.**

È prevista, inoltre, la **proroga di un anno** del termine di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative:

- alle dichiarazioni presentate nel **2018**, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione;
- alle dichiarazioni presentate nel **2017** e nel **2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale.

Dalle suddette proroghe restano **esclusi** gli atti caratterizzati **da indifferibilità e urgenza**, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ovvero quelli conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari, nonché quelli la cui emissione è funzionale all'adempimento, come nel caso della liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni in oggetto.

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE F24

L'art. 147, DL 34/2020 prevede, per il solo anno **2020**, l'incremento da 700.000 euro a **1 milione di euro** del limite dell'ammontare, cumulativo, dei **crediti d'imposta** e **contributivi** che, in ciascun anno solare, possono essere alternativamente:

- utilizzati in **compensazione** nel modello F24;
- **rimborsati** ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura cosiddetta "semplificata".

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al limite di legge, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso nei modi ordinari, ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Si precisa che, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, per le compensazioni di importo superiore a **5.000 euro** resta comunque necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità.

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta pari al **60%** dell'ammontare **del canone di locazione di negozi e botteghe** (categoria catastale **C/1**), relativo al mese di **marzo 2020** (art. 65, DL 18/2020).

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, **solo a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo**;
- **non concorre** alla formazione del reddito ai fini **Ires** né alla formazione della base imponibile ai fini **Irap**;
- **non rileva** ai fini della determinazione della quota di **interessi passivi** deducibile dal reddito di impresa;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR;
- si applica anche alle associazioni culturali e di promozione culturale dotate di Partita Iva;
- non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali e che hanno quindi potuto continuare lo svolgimento delle loro attività.

Inoltre, come chiarito dal MEF, il credito d'imposta per botteghe e negozi **non si applica** ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i **contratti di affitto di ramo d'azienda** o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d'imposta in oggetto, precisando che:

- **le spese condominiali** concorrono alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta, **qualora le stesse siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione** e tale circostanza risulti espressamente dal contratto;
- qualora il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la **pertinenza** (C/3), il credito d'imposta spetta sull'**intero canone**. La pertinenza, infatti, rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, AFFITTO D'AZIENDA

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è previsto **un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo**. (Art. 28, DL 34/2020).

In particolare, il contributo spetta a condizione che:

- i **ricavi** o i **compensi** conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (quindi nel 2019 per i soggetti "solari") **siano inferiori a 5 milioni di euro**.
- i locatari esercenti attività economica abbiano subito un **calo di almeno il 50% del fatturato** in uno o più dei mesi di riferimento (come infra individuati) rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Con riferimento alle strutture alberghiere e agrituristiche, il credito d'imposta è, invece, riconosciuto indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo di imposta precedente.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, AFFITTO D'AZIENDA

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di **marzo, aprile e maggio** (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- **60%** dell'ammontare mensile (per ciascuno dei mesi di riferimento in cui si è realizzata la condizione di calo di almeno il 50% di fatturato) del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- **30%** dell'ammontare mensile del canone (per ciascuno dei mesi di riferimento in cui si è realizzata la condizione di calo di almeno il 50% del fatturato) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Inoltre, il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa **al periodo d'imposta di sostenimento della spesa**, ovvero in **compensazione** nel modello F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;
- non è cumulabile con quello riconosciuto per il mese di marzo 2020 (Art. 65, DL 18/2020).

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, AFFITTO D'AZIENDA

AMBITO SOGGETTIVO – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/2020, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di utilizzo del credito d'imposta in esame.

In particolare, è stato precisato che **sono inclusi** nell'ambito soggettivo dell'agevolazione:

- i soggetti in **regime forfettario** di cui all'art. 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190/2014;
- **gli imprenditori e le imprese agricole**, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

Inoltre, per quanto riguarda le strutture alberghiere e agroturistiche, è stato chiarito che, ai fini dell'individuazione di tali attività, occorre fare riferimento ai soggetti che svolgono effettivamente le attività riconducibili alla **sezione 55** di cui ai **codici ATECO**.

Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito in esame, coloro che svolgono attività commerciali **non esercitate abitualmente** o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, inclusi coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente. Sono, invece, **inclusi** coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica cosiddetta «stagionale».

Inoltre, con riferimento agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è stato precisato che i predetti soggetti possono usufruire della presente agevolazione anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale **in modo non prevalente o esclusivo**.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, AFFITTO D'AZIENDA

AMBITO OGGETTIVO – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito in esame si applica **indipendentemente dalla categoria catastale**, agli immobili destinati allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico.

In relazione agli immobili destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, è stato precisato che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del credito in esame anche gli immobili adibiti **promiscuamente** all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili. In questo caso, però, il credito è riconosciuto sul **50%** del canone di locazione, a condizione che il contribuente **non disponga** nel **medesimo comune** di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione (in tale ipotesi, il credito d'imposta sarà riconosciuto solo con riferimento all'immobile adibito all'attività professionale in via esclusiva).

Con riferimento, inoltre, ai **contratti di leasing**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nell'ambito di applicazione del credito in esame i canoni di locazione relativi a contratti di leasing cosiddetti «**operativi**» (o di godimento), e **non** anche quelli relativi a contratti di leasing cosiddetti «**finanziari**» (traslativi).

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nell'ambito di applicazione del credito in esame anche i **contratti di servizi a prestazioni complesse**, precisando che tale fattispecie si riferisce alle situazioni in cui viene posta in essere un'attività consistente nell'esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso. Si tratta, ad esempio, degli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali ovvero dei contratti cosiddetti «**coworking**».

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, AFFITTO D'AZIENDA

REQUISITI PER OTTENERE IL BENEFICIO – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

È stato precisato che il calcolo per la verifica del **calo del fatturato e dei corrispettivi** va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente hanno partecipato alla **liquidazione periodica** del mese di marzo 2020 (rispetto a marzo 2019), aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019) e maggio 2020 (rispetto a maggio 2019), cui vanno sommati i **corrispettivi** relativi alle operazioni non rilevanti ai fini IVA effettuate in tali mesi.

In particolare, con riferimento alle fatture cosiddette «immediate» e i corrispettivi, la data da prendere a riferimento è, rispettivamente, la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

Infine, è stato precisato che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese (e non unitariamente sull'intero trimestre marzo-maggio). Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei mesi elencati.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, AFFITTO D'AZIENDA

MODALITÀ OPERATIVE – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini della fruizione del credito in esame, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- il canone di locazione deve essere **effettivamente corrisposto**. In caso di modifica dei contratti in essere, con l'effetto di ridurre l'ammontare dei canoni da corrispondere, ai fini della determinazione del credito d'imposta è necessario considerare le somme effettivamente versate;
- in caso di versamento in via anticipata del canone, è necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrando alla durata complessiva del contratto;

Nel caso in cui, invece, il pagamento non sia ancora avvenuto, **non sarà possibile fruire in via anticipata del credito in esame**.

Resta ferma, tuttavia, la possibilità di cedere il credito d'imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. In tale ipotesi, è stato precisato che il versamento del canone si considera avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

Le spese condominiali concorrono alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta soltanto nel caso in cui le stesse **siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione** e tale circostanza risulti espressamente dal contratto.

Nelle ipotesi di **servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, il canone cui commisurare il credito d'imposta risulta quello determinato nel relativo contratto di locazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, AFFITTO D'AZIENDA

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame, tramite modello F24 da presentare esclusivamente in via telematica, è stato istituito, con la risoluzione n. 32/2020, il **codice tributo 6920** denominato «Credito d'imposta canone di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34».

È possibile utilizzare il credito d'imposta per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato.

È previsto che, nel caso di utilizzo diretto del credito d'imposta da parte del locatario:

- il credito d'imposta e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta (specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24);
- il credito d'imposta residuo è **riportabile** nei periodi d'imposta successivi e **non può essere richiesto a rimborso**.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per fruire dell'agevolazione, è possibile fruire del credito d'imposta in esame anche nell'ipotesi in cui non sia stato utilizzato il credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 DL 18/2020 (ad esempio, nell'ipotesi di pagamento non avvenuto del canone di locazione).

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **in luoghi aperti al pubblico** (tipicamente bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri e musei), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta pari al **60% delle spese sostenute nel 2020** per la riapertura in sicurezza delle attività economiche, per un ammontare massimo **di 80.000 euro** (Art. 120, DL 34/2020).

Gli interventi per i quali è riconosciuto il credito d'imposta sono quelli necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 quali, in particolare:

- il rifacimento di spogliatoi e mense, e per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- la realizzazione di investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Tale credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni per le medesime spese, in ogni caso nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, mediante modello F24, **nel 2021**, senza l'applicazione dei limiti annuali di compensazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è riconosciuto (Art. 125, DL 34/2020) un credito d'imposta in misura pari **al 60%** delle spese sostenute nel 2020 per:

- **la sanificazione degli ambienti di lavoro** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
- **l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**, quali termometri e termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione;
- **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le eventuali spese di installazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il credito d'imposta in esame:

- spetta fino a un massimo di **60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di **200 milioni di euro** per l'anno 2020;
- è **utilizzabile** nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- è utilizzabile in **compensazione**, mediante modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza applicazione dei limiti annuali di compensazione;
- **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle **imposte sui redditi** e del valore della produzione ai fini dell'**Irap**.

La disposizione in commento **abroga quelle precedentemente introdotte** che disciplinavano il medesimo credito d'imposta (Art. 64, DL 18/2020; Art. 30, DL 23/2020).

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri e le modalità fruizione del credito d'imposta in esame.

CREDITO D'IMPOSTA PER IL PREMIO AI DIPENDENTI

I **sostituti di imposta** che hanno erogato il «**bonus**» di **100 euro**, in proporzione ai giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro **nel mese di marzo**, a favore dei **lavoratori dipendenti** che nell'anno precedente hanno avuto un reddito complessivo di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro (Art. 63, DL 18/2020), **recuperano il premio erogato** mediante compensazione su F24, con obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il recupero non è soggetto agli altri limiti e vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

L'art 122, DL 34/2020, introduce, **fino al 31 dicembre 2021**, la possibilità per i soggetti aventi diritto ai **crediti d'imposta** introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

CREDITI D'IMPOSTA CEDIBILI

- credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65, DL 18/2020);
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (Art. 28, DL 34/2020);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120, DL 34/2020);
- credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125, DL 34/2020)

MODALITÀ DI UTILIZZO

I cessionari possono utilizzare il credito ceduto anche in **compensazione** nel modello F24, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno **non può essere utilizzata** negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/2020, ha precisato che, qualora il valore nominale del credito acquisito dal cessionario sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito, emerge una sopravvenienza attiva tassabile.

CREDITO D'IMPOSTA PER CESSIONE DI CREDITI INSOLUTI

È stata introdotta la possibilità (art. 55, DL 18/2020), per le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari, finanziari o commerciali, vantati nei confronti dei debitori inadempienti, di trasformare in crediti d'imposta le imposte anticipate (c.d. deferred tax assets – DTA), anche se non risultano iscritte in bilancio, riferite a:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile esistenti alla data della cessione dei crediti deteriorati;
- eccedenze di ACE non ancora dedotte né fruite tramite credito d'imposta IRAP alla data di cessione dei medesimi crediti.

Per quanto riguarda la nozione di «inadempimento» da parte del debitore, si considera tale un mancato pagamento che si protrae per oltre novanta giorni alla data in cui era dovuto.

La norma pone un limite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE che possono generare DTA trasformabili, prevedendo che tali componenti possono essere considerati per un valore massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

È inoltre stabilito che i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Ai fini della determinazione delle perdite fiscali rilevanti non si applicano i limiti previsti dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

CREDITO D'IMPOSTA PER CESSIONE DI CREDITI INSOLUTI – SEGUE

La **trasformazione in credito d'imposta** avviene **alla data di efficacia della cessione dei crediti** e da tale data **per il cedente**:

- le perdite fiscali corrispondenti **non possono** più essere computate in diminuzione del reddito imponibile;
- le eccedenze ACE corrispondenti **non possono** più essere dedotte né fruite tramite credito d'imposta IRAP.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta **è inoltre condizionata all'esercizio**, da parte della società cedente, **dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 59/2016**. L'opzione è **irrevocabile** e comporta il **pagamento di un canone annuo** per i cui criteri di determinazione, in attesa di specifici chiarimenti, si rimanda al contenuto del predetto DL.

L'opzione, **se non già esercitata**, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti ed ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

Per quanto riguarda **l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione**, per espressa previsione normativa sono **escluse** dall'agevolazione **le società** per le quali sia stato accertato lo **stato di dissesto** o il **rischio di dissesto**, ovvero lo **stato di insolvenza**. Sono altresì **escluse** le cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da **rapporti di controllo** e alle **società collegate**, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

CREDITO D'IMPOSTA PER CESSIONE DI CREDITI INSOLUTI – SEGUE

Con riferimento al **credito di imposta** generato dalla trasformazione delle DTA in esame, la trasformazione delle DTA in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti deteriorati.

Tale credito d'imposta:

- non produce **interessi**;
- può essere utilizzato, senza limiti di importo, **in compensazione**, nonché essere **ceduto** o chiesto **a rimborso**;
- deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi**;
- **non concorre** alla formazione del reddito d'impresa né alla formazione della base imponibile **IRAP**.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

L'art. 49 del DL 34/2020 ha introdotto, per le **PMI italiane** esistenti alla data del 1° gennaio 2019, un credito d'imposta pari al **30%** delle spese sostenute per la **partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero** fino ad un ammontare massimo di **60.000 euro** e fino all'esaurimento dell'importo massimo stanziato, che per il **2020** è pari a **5 milioni di euro**.

In particolare, le spese agevolabili sono le seguenti:

- spese per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile **esclusivamente** in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Le disposizioni attuative saranno definite con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA IN CASO DI ANNULLAMENTO DELL'EVENTO

L'art. 12-bis del DL 23/2020, inserito in sede di conversione in legge, ha stabilito che il credito d'imposta in esame, per l'anno **2020**, è riconosciuto anche per le spese sostenute in relazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che sono state **disdette** in ragione dell'emergenza da COVID-19.

SOGGETTI BENEFICIARI

L'art. 25 del DL 34/2020 introduce un contributo a fondo perduto a favore delle **imprese** (anche agricole) e **dei titolari di reddito di lavoro autonomo**, a condizione che:

- i **ricavi o compensi** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019 per i soggetti "solari") **non siano superiori a 5 milioni di euro**;
- l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di **aprile 2020** sia **inferiore ai due terzi rispetto a quello di aprile 2019**.

La verifica della condizione del calo di fatturato non è necessaria per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1/1/2019 e per i soggetti già colpiti da precedenti altri eventi calamitosi ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Il contributo a fondo perduto **non spetta**, in ogni caso, ai seguenti soggetti:

- soggetti la cui **attività risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza (si veda oltre);
- **intermediari finanziari** e le **società di partecipazione**;
- lavoratori autonomi e i titolari di rapporti di collaborazione che hanno diritto alla percezione **dell'indennità di 600 euro** prevista dal decreto "Cura Italia" (soggetti iscritti alla gestione separata INPS);
- **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** (ad es. commercialisti, avvocati, architetti, ecc.).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla **differenza** tra l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019:

- **20%** per soggetti con ricavi/compensi 2019 **non superiori a 400.000 euro**;
- **15%** per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi **tra 400.000 e 1 milione di euro**;
- **10%** per i soggetti con ricavi/compensi 2019 **tra 1 e 5 milioni di euro**.

Ad esempio, qualora un soggetto presenti ricavi del 2019 pari a euro 800.000 e abbia registrato un fatturato per il mese di aprile 2020 pari a 10.000 euro, a fronte di un fatturato del mese di aprile 2019 pari a euro 60.000, il contributo a fondo perduto spettante sarebbe pari a euro 7.500 (15% di 50.000)

È previsto un importo minimo del contributo minimo, pari a:

- **1.000** euro per le **persone fisiche**;
- **2.000** euro per i **soggetti diversi** dalle persone fisiche.

Si precisa, inoltre, che il contributo in esame **non concorre alla formazione della base imponibile** delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è erogato mediante accreditamento diretto nel conto corrente intestato al soggetto beneficiario, previa presentazione di un'apposita istanza in via telematica all'Agenzia delle Entrate (entro 60 giorni dalla data di attivazione della relativa procedura).

MODALITÀ OPERATIVE - IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il [provvedimento](#) n. 230439 del 10/6/2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello**, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la richiesta del contributo a fondo perduto in esame.

Nella generalità dei casi, le domande potranno essere presentate **dal 15 giugno 2020 fino al 13 agosto 2020**.

L'invio del modello va effettuato, **direttamente** o per il tramite di **intermediari abilitati** alla presentazione delle dichiarazioni, **mediante i canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate ovvero attraverso il **servizio web** disponibile nell'area riservata del portale «Fatture e corrispettivi».

Nel caso in cui l'ammontare del contributo sia **superiore a 150.000 euro**, il modello deve essere predisposto in formato pdf, deve essere **firmato digitalmente** dal soggetto richiedente, deve contenere **l'autocertificazione di regolarità antimafia** e deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente a mezzo PEC**.

Quanto ai **profili sanzionatori**, qualora il contributo erogato risulti in tutto o in parte **non spettante**, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, è applicabile la **sanzione dal 100% al 200%** del contributo non spettante, senza possibilità di definizione agevolata.

Si applica, inoltre, la **sanzione penale** per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che consiste alternativamente:

- nella **reclusione** dai sei mesi a tre anni;
- in una **sanzione amministrativa** da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito, qualora il contributo sia di importo pari o inferiore a 3.999,96 euro.

AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

L'art. 26, DL 34/2020 introduce un credito d'imposta in favore delle società di capitali (SpA, Sapa, Srl, Srl semplificate, società cooperative) e dei loro soci, con riferimento alle società aventi la sede legale e amministrativa in Italia che abbiano deliberato ed eseguito, dopo la data di entrata in vigore del DL 34/2020 (19/5/2020) ed entro il 31 dicembre 2020, un **aumento di capitale a pagamento** integralmente versato.

Si precisa che, ai fini dell'agevolazione in esame, rilevano sia le somme corrispondenti al valore nominale delle azioni o quote, sia le somme versate a titolo di sovrapprezzo, mentre non sono agevolati i versamenti a riserve generiche (versamenti in conto capitale, a fondo perduto, ecc.).

L'agevolazione è riconosciuta a condizione che le società:

- abbiano un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019 **compreso tra 5 e 50 milioni di euro** (se la società appartiene a un gruppo, si fa riferimento ai ricavi su base consolidata);
- abbiano subito nel bimestre **marzo/aprile 2020** complessivamente una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- rispettino molteplici **condizioni** tra le quali evidenziamo: (i) non rientri nella categoria di imprese in difficoltà, (ii) si trovi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale e (iii) sia in regola con le disposizioni vigenti in tema di edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente.

Sono **esclusi** dall'agevolazione gli intermediari finanziari, le società di partecipazione non finanziaria e finanziaria e le assicurazioni.

AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AUMENTI DI CAPITALE A FAVORE DEI SOCI

In questi casi è previsto che i soci (persone fisiche o giuridiche), a fronte dei conferimenti in denaro di cui sopra, possano beneficiare di un credito d'imposta pari al **20%** delle somme conferite, con un **limite massimo** del conferimento in denaro di **2.000.000 di euro** (cui corrisponde un importo massimo del credito d'imposta di 400.000 euro).

A titolo esemplificativo, ipotizzando un aumento di capitale di 1,5 milioni di euro, al socio competerebbe un credito d'imposta di 300.000 euro.

Inoltre, il beneficio **non spetta** alle società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono da questa controllate (o a queste collegate), o sono sottoposte a comune controllo.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ed è utilizzabile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive, fino ad esaurimento.

CAUSE DI DECADENZA

La norma prevede la decadenza del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione del credito d'imposta utilizzato, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- 1) la partecipazione cui si riferisce il conferimento sia ceduta **prima del 1° gennaio 2024**;
- 2) la distribuzione di riserve di qualsiasi tipo, da parte della società oggetto del conferimento, **prima del 1° gennaio 2024**.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE A FAVORE DELLE SOCIETÀ

Con riferimento alle medesime società di capitali, il DL 34/2020 prevede, in favore delle società stesse, il riconoscimento di un ulteriore credito d'imposta pari al **50% delle perdite** (civilistiche) registrate con riferimento all'esercizio 2020, per la parte eccedente rispetto al 10% del patrimonio netto (assunto al lordo delle perdite stesse) e fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale descritto nel paragrafo precedente.

Anche in questo caso, il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP**.

A titolo esemplificativo, ipotizzando che una società abbia un patrimonio netto di 2,5 milioni di euro e che, in previsione della perdita di 1 milione di euro nel 2020 sia deliberato ed eseguito un aumento di capitale di 1,5 milioni di euro, il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 al lordo della perdita d'esercizio ammonterebbe a 4 milioni di euro. Il credito d'imposta per la società risulterebbe quindi pari a 300.000 euro, ovvero pari al 50% di 600.000 euro (dato da 1 milione di euro - la perdita del 2020 - meno l'importo di 400.000 euro, che rappresenta il 10% del patrimonio netto assunto al lordo delle perdite). Il credito risulta, inoltre, capiente rispetto al 30% dell'aumento di capitale (450.000 euro) e compete per il suo intero ammontare.

CAUSE DI DECADENZA

La norma prevede la decadenza del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione del credito d'imposta utilizzato, in caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo da parte della società prima del 1° gennaio 2024.

LIMITI E CUMULABILITÀ DEI CREDITI D'IMPOSTA

Le agevolazioni sopra illustrate soggiacciono ad un'autorizzazione massima di spesa di 2 miliardi di euro e risultano subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Inoltre, sono presenti **limitazioni** riferite alla cumulabilità dei medesimi crediti d'imposta, sia tra di loro, sia con riferimento a eventuali altre misure di aiuto.

Con apposito decreto, da adottare entro il 18 giugno 2020, saranno stabilite le norme di attuazione delle misure sopra illustrate.

TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO O IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE

In deroga alle disposizioni ordinarie, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica (c.d. "ecobonus") o altre agevolazioni contenute nell'art. 21 del DL 34/2020 (ad es. il c.d. «bonus facciate») possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I crediti d'imposta sono utilizzati in **compensazione** nel modello F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, mentre la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Per le modalità attuative delle disposizioni di cui sopra sarà emanato un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 18 giugno 2020.

Sono stati introdotti incentivi fiscali al fine di promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica causata da COVID-19, che si aggiungono a quelle già previste dal nostro ordinamento a favore dei contribuenti che effettuano donazioni a favore di determinate categorie di enti di rilevanza sociale (Art. 66, DL 18/2020).

SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA

È prevista l'**integrale deducibilità** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (secondo il **criterio di cassa**) delle erogazioni liberali in **denaro e in natura effettuate nell'anno 2020**, con finalità di sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, a favore dei seguenti soggetti:

- le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, gli enti pubblici non economici;
- le ONLUS;
- enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le fondazioni, associazioni, comitati ed enti con finalità che consistono in interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- le associazioni sindacali e di categoria;
- enti che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica e di assistenza sociale e sanitaria;
- università, fondazioni universitarie e istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca (inclusi gli IRCCS) pubblici e privati vigilati dal MIUR, ivi compreso l'Istituto Superiore di Sanità;
- erogazioni liberali a favore di Organizzazioni di Volontariato (ODV).

SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA

Per i soggetti non titolari di reddito d'impresa (persone fisiche e gli enti non commerciali), sono detraibili nella misura del **30%**, per un importo **non superiore a euro 30.000**, le erogazioni liberali in denaro e in natura:

- poste in essere nell'anno 2020;
- finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- devolute in favore:
 - dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali;
 - di enti o istituzioni pubbliche;
 - di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
 - di enti religiosi civilmente riconosciuti.

ASPETTI FISCALI

- Le erogazioni liberali di cui sopra **sono deducibili**, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'IRAP, senza limitazioni, **anche in presenza di una perdita fiscale** realizzata nel periodo di imposta in cui è stata effettuata l'erogazione in esame.
- Sono **detraibili ai fini IVA gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale**, aventi finalità di sostegno delle misure di contrasto all'attuale situazione di emergenza epidemiologica (art. 66 del DL 18/2020, come modificato dall'art. 12-quater del DL 23/2020, inserito in sede di conversione in legge);
- Ai fini delle imposte dirette, è prevista la **non tassazione** dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano **plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente**.
- Le erogazioni liberali, in denaro o in natura, operate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito di impresa per fronteggiare l'emergenza COVID-19, **beneficiano dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni**.
- Le donazioni effettuate **direttamente alle strutture ospedaliere** sul territorio rientrano nel novero delle donazioni agevolabili, anche se non effettuate per il tramite degli enti precedentemente indicati, ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, che sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19.

ASPETTI OPERATIVI - LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite versamento **bancario** o **postale**, nonché tramite sistemi di pagamento che consentono la **tracciabilità del flusso finanziario** (ad esempio mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). L'agevolazione **non spetta**, infatti, se le erogazioni liberali sono effettuate in contanti.

È necessario **conservare la documentazione attestante l'effettivo versamento** (ricevuta del versamento bancario/postale o estratti conto), dalla quale deve essere possibile individuare il **soggetto beneficiario** dell'erogazione liberale, il carattere di **liberalità** del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a **finanziare** gli interventi in materia di contenimento e gestione **dell'emergenza da COVID-19**. Qualora dalle ricevute di versamento, non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate, è necessario che il soggetto beneficiario rilasci una **specificata ricevuta** dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziarie gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19.

Quanto sopra riportato non è necessario qualora il versamento sia stato eseguito **direttamente sui conti correnti dedicati all'emergenza da COVID-19** (come quelli accesi dalla Protezione Civile, espressamente autorizzati dal DL 18/2020). In questo caso, è sufficiente che dalla ricevuta del bonifico o dall'estratto conto della carta risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza da COVID-19.

Qualora, invece, le erogazioni liberali siano effettuate per il tramite di **collettori intermediari**, di piattaforme di **crowdfunding**, nonché eseguite per il tramite degli **enti** indicati nelle precedenti slides, è necessario ottenere e conservare, oltre che alla ricevuta del versamento, **l'attestazione** rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di **crowdfunding** o dai citati enti, dalla quale si possa evincere che la donazione è stata versata nei conti correnti dedicati all'emergenza COVID-19.

EROGAZIONI IN NATURA

- L'erogazione liberale in **natura** deve risultare da **atto scritto contenente la dichiarazione del donatore** recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'individuazione dei relativi valori, nonché **la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione** riguardante l'impegno ad utilizzare i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Per le erogazioni liberali **in natura**, l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante è quantificato sulla base del **valore normale del bene oggetto di donazione**. Quando l'erogazione in natura ha per oggetto un **bene strumentale**, la valorizzazione avviene con riferimento **al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento**. Nel caso in cui, invece, i beni oggetto di donazioni sono **beni merce e materie prime**, l'erogazione è valorizzata come il **minore tra il valore normale e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze**.
- Il donatore, ad esclusione delle ipotesi di donazioni di beni strumentali e merci, deve acquisire una **perizia giurata** che attesti il valore dei beni donati, qualora il valore normale della cessione, singolarmente considerata, **sia superiore a 30.000 euro** o qualora per la natura dei beni, **non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi**.

RIDUZIONE DELL'ALIQUTA IVA PER LE CESSIONE DI BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19

L'art. 124 del D.L. 34/2020 ha ridotto l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di taluni specifici beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in particolare, è previsto che:

- alle cessioni effettuate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica il regime di esenzione IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti;
- alle cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applica l'aliquota IVA del 5%.

Le disposizioni in commento si applicano **esclusivamente ai beni di seguito elencati:**

ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, monitor multiparametrico anche da trasporto, pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, tubi endotracheali, caschi per ventilazione a pressione positiva continua, maschere per la ventilazione non invasiva, sistemi di aspirazione, umidificatori, laringoscopi, strumentazione per accesso vascolare, aspiratori elettrici, centrali di monitoraggio per terapia intensiva, ecotomografi portatili, elettrocardiografi, tomografi computerizzati, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici), termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, soluzioni idroalcoliche in litri, perossido al 3% in litri, carrelli per emergenza, estrattori RNA, strumentazione per diagnostica per COVID-19, tamponi per analisi cliniche, provette sterili, attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

ESENZIONE DA DAZI DOGANALI E IVA PER LE IMPORTAZIONI DI BENI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19

Con la **Decisione (UE) n. 2020/491 del 3/4/2020** la Commissione europea ha riconosciuto l'**esenzione dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni** di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 **effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020**.

L'esenzione è ammessa se sono **soddisfatte tutte le seguenti condizioni**:

- le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto di: i) organizzazioni pubbliche inclusi enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico; ii) organizzazioni (di beneficenza o filantropiche) autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri; iii) Unità di pronto soccorso;
- le merci soddisfano i requisiti di cui agli art. 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n, 1186/2009 e agli art. 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;
- le merci sono destinate ai seguenti usi: i) distribuzione gratuita, da parte degli enti e delle organizzazioni di cui sopra, alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19; ii) messa a disposizione gratuita delle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni predetti;
- le merci non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all'esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra, né possono essere destinate ad usi diversi da quelli sopra menzionati.

ESENZIONE DA DAZI DOGANALI E IVA PER LE IMPORTAZIONI DI BENI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 SEGUE

Con la [Determinazione n. 102131](#) del 30 marzo 2020 l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha inoltre previsto procedure semplificate di sdoganamento.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che quando l'importazione viene effettuata «per conto» di un soggetto legittimato all'esenzione, il regime di esenzione IVA può essere applicato anche nei rapporti tra l'importatore e i «soggetti legittimati all'esenzione» purché il trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati «per loro conto» e i beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi indicati nella Decisione (UE) n. 2020/491.

SOPPRESSIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IN MATERIA DI IVA E ACCISA

L'art. 123 del D.L. 34/2020 ha definitivamente soppresso le clausole di salvaguardia che prevedevano, dal prossimo anno, incrementi automatici delle aliquote IVA attualmente fissate nella misura del 10 % e del 22 % e delle aliquote di accisa su alcuni prodotti carburanti.

OMESSA O INCOMPLETA MEMORIZZAZIONE O TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI E ADEGUAMENTO REGISTRATORI

Per i soggetti con volume di affari pari o inferiore a euro 400.000 che non sono in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'art 140 del D.L. 34/2020 proroga **fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni su omessa o incompleta memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri**, purché vengano rispettati gli altri adempimenti di legge. In particolare restano fermi l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e di trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

È stato inoltre prorogato al **1° gennaio 2021** il termine di **adeguamento dei registratori telematici** per la trasmissione telematica dei dati dei **corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria**.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

L'art. 141 del D.L. 34/2020 differisce ulteriormente al **1° gennaio 2021** il termine di decorrenza dell'avvio della **lotteria degli scontrini**.

SUPER AMMORTAMENTI E SUPER LEASING - TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI

Il termine «lungo» del 30 giugno 2020 previsto dall'art. 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, per la consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della fruizione del beneficio del «**Super ammortamento**» e del «**Super Leasing**» è prorogato al **31 dicembre 2020** (art. 50 D.L. 34/2020).

La predetta disposizione, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 50 del D.L. 34/2020, ha esteso l'agevolazione del «**Super ammortamento**» e del «**Super leasing**» agli investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore, effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero **entro il 30 giugno 2020**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Con l'entrata in vigore del D.L. 34/2020, l'agevolazione in commento può essere applicata anche **agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020**, purché alla data del 31 dicembre 2019 risultino verificate le condizioni originariamente previste dal decreto legge 34/2019 (ovvero, ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo dell'investimento).

“PLASTIC TAX” E “SUGAR TAX”

L'art. 133 del D.L. 34/2020 **differisce al 1° gennaio 2021** l'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (“**plastic tax**”) e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (“**sugar tax**”).

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI

L'art. 137 del D.L. 34/2020 consente nuovamente alle persone fisiche e alle società semplici di rivalutare il costo o valore di acquisto delle **partecipazioni non quotate possedute alla data del 1° luglio 2020**, al di fuori del regime d'impresa.

Per avvalersi della nuova rivalutazione, occorre che entro il **30 settembre 2020**:

- un professionista abilitato rediga e asseveri la **perizia di stima** del valore della alla data del 1° luglio 2020;
- il contribuente interessato versi **l'imposta sostitutiva determinata in misura pari all'11%** del valore rivalutato, come risultante dalla perizia. Il versamento può essere eseguito per intero o fino ad un massimo di tre rate di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2020.

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

L'art. 12-ter del D.L. 34/2020, aggiunto in sede di conversione in legge, ha differito il termine entro cui effettuare la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni prevista dall'art. 1, commi 696-703, della legge n. 160/2019 (c.d. «legge di Bilancio 2020»).

La disposizione originaria introdotta dalla legge n. 160/2019 consentiva nuovamente alle società di capitali e agli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non applicano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio, alle società di persone commerciali fiscalmente residenti, agli imprenditori individuali in possesso di specifici requisiti ed agli enti non commerciali (per i beni appartenenti all'impresa eventualmente esercitata) di rivalutare i beni materiali e immateriali dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate, con una disciplina analoga a quella contenuta in precedenti leggi di rivalutazione.

In particolare secondo la predetta disposizione:

- potevano essere rivalutati i **beni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili e i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati**, con esclusione dei beni «merce», nonché **le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni**;
- la rivalutazione aveva ad **oggetto i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e doveva essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data** (ovvero, nel bilancio 2019, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare). Ovviamente i beni dovevano ancora essere presenti nel bilancio con riferimento al quale la rivalutazione veniva eseguita (2019, per i soggetti solari);

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI - SEGUE

- i **maggiori valori iscritti in bilancio** per effetto della rivalutazione **erano soggetti ad un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, determinata sui maggiori valori, nella misura **del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili**;
- ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori ammortamenti, gli effetti erano in via generale **posticipati al terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione era stata eseguita (2022, per i soggetti solari), mentre **in caso di vendita** dei beni rivalutati **il maggior costo era riconosciuto dal quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione era stata eseguita (2023, per i soggetti solari). **Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione si consideravano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021**;
- il **saldo attivo della rivalutazione** poteva essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione **di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali **nella misura del 10 per cento**.

Con l'entrata in vigore del D.L. 34/2020 nel testo modificato in sede di conversione, **la rivalutazione in commento può continuare ad essere applicata** alle medesime condizioni, **nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quelli in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti solari), al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti solari), o al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti solari)**.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio, si considerano fiscalmente riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

Sono state altresì previste disposizioni specifiche per il settore alberghiero e termale (si veda il capitolo 16 – Misure di settore),

4

I PROCEDIMENTI CIVILI, PENALI, TRIBUTARI E AMMINISTRATIVI

Differimento delle udienze e sospensione dei termini civili e penali

Differimento delle udienze e sospensione dei procedimenti tributari

Procedimenti avanti al giudice amministrativo

Procedimenti amministrativi

Validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni

Documenti di riconoscimento

Tessera sanitaria

Termini per la ricostituzione della pluralità dei soci e la liquidazione degli eredi del socio defunto

Termini civili

L'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come successivamente modificato dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 e dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, ha disposto la sospensione di tutti i procedimenti civili e penali nel **periodo compreso fra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020**.

IL RINVIO DELLE UDIENZE CIVILI E PENALI

Le udienze civili e penali fissate nel periodo compreso fra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 sono **differite** d'ufficio a data da destinarsi, successiva all'11 maggio 2020.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

- Nel periodo compreso fra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 è **sospeso** il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale civile e penale.
- La sospensione riguarda: (i) i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari; (ii) i termini per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione; (iii) i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio; (iv) i termini per la proposizione degli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi; (v) i termini per la proposizione delle impugnazioni; (vi) in generale, tutti i termini procedurali.

IL RICALCOLO DEI TERMINI PROCESSUALI

I termini di cui alla precedente slide riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, quindi a partire dal 12 maggio 2020. Per cui:

- se il termine è iniziato a decorrere prima del 9 marzo 2020, il suo decorso si sospende e ricomincia a decorrere il 12 maggio 2020;
- se il termine inizia a decorrere nel periodo compreso fra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, esso decorrerà interamente a partire dal 12 maggio 2020;
- se il termine è iniziato a decorrere prima del 9 marzo 2020 e scade successivamente all'11 maggio 2020, lo stesso dovrà essere prorogato di un numero di giorni corrispondente al periodo di sospensione;
- se si tratta di un termine a ritroso scadente fra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, l'udienza o l'attività da cui tale termine decorre a ritroso viene differita in modo tale che il termine possa scadere interamente in epoca successiva al periodo di sospensione.

I PROCEDIMENTI NEI QUALI NON OPERA IL DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

Non si fa luogo al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini processuali nei seguenti procedimenti.

In materia civile:

- nei subprocedimenti aventi ad oggetto la sospensione della provvisoria esecutività delle sentenze, siano esse emesse in primo grado o in grado d'appello, mediante i procedimenti previsti rispettivamente dagli artt. 283, 351 e 373 c.p.c.;
- nei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; pregiudizio che onere della parte di mostrare e la cui sussistenza è vagliata dal Giudice con provvedimento non impugnabile;
- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;
- le cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;
- *(continua nella slide successiva)*

In materia civile (*continua dalla slide precedente*):

- nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- nei procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 D.LGS. 1° settembre 2011 n. 150 (procedimenti in materia elettorale);
- nei procedimenti di cui all'art. 35 L. 23 dicembre 1978 n. 833 (procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori);
- nei procedimenti di cui all'art. 12 L. 22 maggio 1978 n. 194 (ricorso al giudice tutelare per l'autorizzazione del minore all'interruzione della gravidanza);
- nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea.

In materia penale:

- nei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p., procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della L. 22 aprile 2005 n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
- nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter L. 26 luglio 1975 n. 354;
- nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
- nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.

I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

- Per il periodo compreso fra il **9 marzo 2020** e l'**11 maggio 2020** sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati **introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo 2020 fino all'11 maggio 2020** e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Conseguentemente sono sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
- Nel periodo dal **9 marzo 2020** al **31 luglio 2020**, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
- L'ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) e l'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) hanno sospeso tutti i termini fino all'**11 maggio 2020**.

I PROCEDIMENTI ARBITRALI

- Le disposizioni contenute nell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in particolare quelle riguardanti il differimento delle udienze e la sospensione dei termini processuali, si applicano, in quanto compatibili, anche agli **arbitrati rituali**.
- L'adozione di provvedimenti di differimento o di sospensione nell'ambito degli **arbitrati irrituali** è invece rimessa agli arbitri, previa eventuale iniziativa delle parti.
- In ogni caso, restano ferme le determinazioni assunte dalle singole istituzioni arbitrali per quanto riguarda i procedimenti amministrati (ad esempio quelli presso la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano).

RILASCIO DELLA PROCURA NEI PROCEDIMENTI CIVILI

Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI QUERELA

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per il periodo compreso fra il **9 marzo 2020** e l'**11 maggio 2020** si considera sospeso il decorso del termine trimestrale per la presentazione della querela di cui all'art. 124 c.p.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FAMILIARE

Ai sensi dell'art. 83, comma 7-bis, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, salvo che il giudice disponga diversamente, **per il periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e il 31 maggio 2020**, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, **sono sostituiti con collegamenti da remoto** che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto **gli incontri sono sospesi**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI POSTALI E NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA

Ai sensi dell'art. 108 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 46 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, dalla data di entrata in vigore del decreto (**19 maggio 2020**) e fino al **31 luglio 2020**, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2, D.LGS. 22 luglio 1999 n. 261, nonché **per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di cui alla L. 20 novembre 1982 n. 890** e all'articolo 201 D.LGS. 30 aprile 1992 n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE SULLA PRIMA CASA

Ai sensi dell'art. 54-ter D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, **per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (30 aprile 2020)**, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DI BENI IMMOBILI

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa **fino al 1° settembre 2020**.

I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI ADOTTATI DAGLI UFFICI GIUDIZIARI

Nel periodo compreso fra il **12 maggio 2020** e il **31 luglio 2020**, i capi degli Uffici giudiziari potranno adottare le particolari misure organizzative atte a contrastare l'emergenza epidemiologica previste dai commi 6 e 7 D.L. 17 marzo 2020, n. 18. In particolare, potranno essere disposti:

- la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari;
- la regolamentazione dell'accesso ai servizi;
- l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- la celebrazione a porte chiuse delle udienze civili e penali;
- la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;
- la previsione del rinvio delle udienze civili e penali a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con la eccezione dei procedimenti non soggetti a sospensione;
- *(continua nella slide successiva)*

I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI ADOTTATI DAGLI UFFICI GIUDIZIARI

- *(continua dalla slide precedente)*
- lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

È previsto che, per il periodo di efficacia di provvedimenti organizzativi che precludono la presentazione della domanda giudiziale, sia sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

RINVIO DELLE UDIENZE DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI

Con riferimento al processo tributario, **le udienze** pendenti presso le commissioni tributarie previste nel periodo 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 **sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020**.

Tale rinvio **non opera**, in generale, per i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre **grave pregiudizio alle parti** ed, in particolare, per le seguenti fattispecie:

- i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato;
- i procedimenti cautelari inerenti alla sospensione dell'esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori;
- i procedimenti finalizzati all'adozione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca o dell'esecuzione del sequestro conservativo in caso di fondato timore dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria di perdere la garanzia del proprio credito.

Con riferimento al calcolo dei termini processuali si rimanda alla precedente slide «Il ricalcolo dei termini processuali» in sede civile e penale.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale sia per il contribuente sia per enti impositori.

In particolare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti:

- la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie provinciali territorialmente competenti e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano;
- il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, per le controversie di valore fino a 50.000 euro;
- la proposizione dell'atto di appello principale o incidentale;
- la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso;
- la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale;
- la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante;
- la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato;
- l'integrazione dei motivi del ricorso.

ULTERIORI MISURE AGEVOLATIVE PER SPECIFICHE AREE TERRITORIALI

Si precisa che per i soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'[allegato](#) 1 al DPCM del 1° marzo 2020 («zona rossa originaria») possono rendersi applicabili disposizioni agevolative ulteriori rispetto a quelle illustrate.

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO

L'art. 84 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27 ha introdotto una disciplina emergenziale anche per il processo amministrativo, regolando in maniera differente il periodo 8 marzo 2020 - 15 aprile 2020 e il periodo 16 aprile 2020 - 30 giugno 2020.

Tale scansione temporale è stata in parte modificata con i successivi Decreti Legge:

- l'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 conv. L. 5 giugno n. 40 ha prorogato la sospensione dei termini per la proposizione dei ricorsi amministrativi;
- l'art. 4 D.L. 30 aprile 2020 n. 28 ha prorogato l'applicazione della disciplina emergenziale sino al 31 luglio 2020.

Ulteriori disposizioni organizzative sono state introdotte dalle Direttive del Presidente del CdS (19 marzo 2020 e 20 aprile 2020) e dai Presidenti dei T.A.R. per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, fornite dal Ministero della Salute, volte a evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra persone (art. 84, commi 3 e 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27).

8 MARZO 2020 - 15 APRILE 2020

Termini processuali

Sospensione di tutti i termini, anche se intermedi o a ritroso (compreso il deposito di documenti, memorie e repliche).

Controversie fissate per la trattazione (udienze pubbliche e camerali)

Rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Tra il 6 aprile 2020 e il 15 aprile 2020, le cause di merito o camerali sono decise sulla base degli atti, se richiesto congiuntamente dalle parti costituite con istanza depositata almeno 2 giorni liberi prima dell'udienza fissata.

Giudizi cautelari promossi o pendenti

Sono decisi con decreto monocratico presidenziale (art. 56 c.p.a.) che fissa la trattazione collegiale a data successiva al 15 aprile 2020. Ove il decreto monocratico sia di accoglimento, la camera di consiglio per la trattazione collegiale è fissata a partire dal 6 aprile 2020, salvo che una delle parti depositi istanza di rinvio (nel qual caso la trattazione è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020).

16 APRILE 2020 – 31 LUGLIO 2020

Termini processuali

La parte che non abbia potuto depositare documenti, memorie o repliche per effetto della sospensione dei termini, può richiedere di essere rimessa in termini. Nel rito ordinario i termini riassegnati sono ridotti della metà.

Controversie fissate per la trattazione
(udienze pubbliche e camerali)

L'attività giudiziaria riprende con le udienze pubbliche e camerali senza possibilità di discussione orale. È consentito il deposito di note entro due giorni liberi precedenti. Entro lo stesso termine può essere richiesto il rinvio dell'udienza per la rimessione in termini relativa al deposito di documenti e scritti difensivi. **Le cause passano in decisione il giorno dell'udienza sulla base degli scritti.** Se il giudice ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, assegna con ordinanza alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie (art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27).

Il comma 1, art. 4 D.L. 30 aprile 2020 n. 28 **ripristina la facoltà di discussione orale della causa**, e supera il processo solo scritto che ha caratterizzato la prima fase del diritto processuale dell'emergenza **a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020**. Esso disciplina la discussione da remoto prevedendo tre ipotesi: 1. la richiesta congiunta; 2. la richiesta di alcune delle parti; 3. la discussione disposta dal Presidente del collegio anche in assenza di istanza di parte.

(segue da slide precedente)

Nel primo caso, il Presidente dispone la discussione senza provvedimento formale, nel secondo, il presidente dispone la discussione senza provvedimento formale se non vi è opposizione delle altre parti, mentre valuta l'istanza se vi è opposizione e, all'esito, adotta un decreto, nel terzo caso, la discussione è disposta d'ufficio dal Presidente sulla base di necessità legate al caso.

L'istanza deve essere depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica e, nei giudizi cautelari, entro 5 giorni liberi prima dell'udienza.

*«In alternativa alla discussione possono essere **depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza o richiesta di passaggio in decisione** e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza».* La previsione si presta a diverse interpretazioni: a) la facoltà è alternativa alla discussione, in caso non sia stata chiesta o non sia stata accolta l'istanza di discussione da remoto; b) costituisce una facoltà per la parte che non intende o è impossibilitata a partecipare alla discussione già disposta.

«ragionevole l'interpretazione che configura il contraddittorio cartolare il giorno stesso dell'udienza, quale ... misura, integralmente alternativa al contraddittorio orale, fruibile dalle parti solo nei casi in cui nessuna di esse abbia chiesto la discussione ... una siffatta interpretazione rischierebbe di porre nel nulla una ... chance di difesa cartolare ... a disposizione delle partecche per motivi tecnici non possano fruire del collegamento da remoto ... La soluzione, ... potrebbe essere quella di consentire il deposito delle note d'udienza, anche ove la controparte abbia chiesto la discussione, sempre che la parte determinata a utilizzare la difesa cartolare non sfrutti interamente il termine di legge (sino alle 9,00 del mattino dell'udienza) e anticipi di un congruo lasso temporale il deposito sì da consentirne per tempo la lettura». (Comunicato 23/2020 del Presidente del TAR Piemonte)

(segue da slide precedente)

Giudizi cautelari promossi o pendenti

Non trova più applicazione il regime transitorio della tutela cautelare monocratica: dal 16 aprile 2020 tale tutela torna ad essere collegiale. Il collegio può definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare con sentenza semplificata (art. 60 c.p.a.) senza sentire sul punto le parti costituite (le quali dovranno dare atto dell'intenzione di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione negli scritti difensivi).

DISPOSIZIONI SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

L'art. 4, comma 2, D.L. 30 aprile 2020 n. 28 ha:

- modificato l'art. 13, comma 1, allegato 2, D.LGS. 2 luglio n. 104 (codice del processo amministrativo), disponendo l'emanazione di decreto del Presidente del Consiglio di Stato che detti aggiornamenti al processo amministrativo telematico, con abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 16 gennaio 2016 disciplinante la materia;
- abrogato l'art. 136, comma 2-quater, allegato 2, D.LGS. 2 luglio n. 104 in tema di deposito degli atti da parte di privati tramite upload attraverso il sito internet istituzionale.

ULTERIORE DIFFERIMENTO DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ATTI INTRODUTTIVI

Come detto, l'art. 36 D.L. 8 aprile n. 23 conv. L. 5 giugno n. 40 ha ulteriormente sospeso i termini per la proposizione dei ricorsi sino al 3 maggio 2020, conseguentemente, solo nel caso di atti introduttivi, nel calcolo di detti termini, non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 3 maggio 2020.

Il Presidente del CdS, con Direttiva 20 aprile 2020, ha precisato come con il sintagma «ricorsi» si intenda fare riferimento a tutti gli atti con cui si introducono nuove domande nel processo amministrativo quali:

- i ricorsi di primo e secondo grado;
- i motivi aggiunti;
- i ricorsi incidentali;
- le impugnazioni (revocazione, opposizione di terzo, opposizione a perenzione);
- la riassunzione del processo;
- la riproposizione a seguito di *translatio*;
- la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 103 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27 e 37 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 conv. L. 5 giugno n. 40 sono sospesi tutti i termini inerenti allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Sono, inoltre, prorogati o differiti i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del "silenzio significativo".

AMBITO APPLICATIVO

Tutti i procedimenti amministrativi e tutte le tipologie di termini, perentori, ordinatori, finali, esecutivi, endoprocedimentali e preparatori.

Si ritiene che l'espressione "termini esecutivi" possa riferirsi anche ai termini di esecuzione del provvedimento amministrativo, mediante attività rimesse a soggetti privati (es. obbligo di demolizione di manufatto abusivo).

ECCEZIONI

Il differimento non si applica ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti legge sull'emergenza epidemiologica in corso e dei relativi decreti di attuazione, nonché ai termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.

MODALITÀ DI COMPUTO DEI TERMINI

Nel computo dei termini del procedimento si tiene conto sia del periodo già trascorso dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione di avvio del procedimento sino al 23 febbraio 2020, sia del successivo periodo che inizia a decorrere dal 16 maggio 2020.

SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'art. 264 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 prevede misure di semplificazione valide dal 19 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020:

- a) ampliata la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione: tutti gli stati oggettivi e soggettivi da allegare come corredo dell'istanza sono liberi da forme fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (comma 1, lett. a). Per contro vengono incrementate le forme di controllo ex post sulle autodichiarazioni ed inasprite le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (comma 2, lett. a);
- b) in deroga all'art. 21-nonies, comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, il termine per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi e adottati in relazione all'emergenza Covid-19 è ridotto a 3 mesi (invece che 18 mesi) dall'adozione o dalla formazione del silenzio, salvo che il provvedimento sia basato su false rappresentazioni di fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà false o mendaci;
- c) il termine di 3 mesi per l'emanazione di provvedimenti di divieto di prosecuzione di attività, relativa all'emergenza Covid-19, intrapresa sulla base di SCIA;

- f) sospesa l'applicazione dell'istituto della revoca in autotutela in relazione ai procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione connesse all'emergenza, salvo che per casi eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
- g) Incentivata l'applicazione dell'istituto del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni, per accelerare l'adozione dei provvedimenti a cui partecipino più PA : il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

La sospensione di cui all'art. 103 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dell'art. 37 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 conv. L. 5 giugno n. 40 «... *si applica ... a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50*» (Circolare MIT 23 marzo 2020),

quindi

i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 82 giorni (23 febbraio 2020 - 15 maggio 2020).

Una volta conclusosi il periodo di sospensione, i termini cominciano nuovamente a decorrere,

salve

le indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea 2020/C1081/01, che individua le opzioni e i margini di manovra possibili in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi.

Limitatamente alle procedure di gara avviate dopo il 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi ANAC (art. 65 D.L. 19 maggio 2020 n. 34)

DELIBERA ANAC N. 312 DEL 9 APRILE 2020

fornisce indicazioni per garantire l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti, nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione durante l'emergenza sanitaria.

- Nelle procedure in cui **non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara o dell'avviso o all'invito a presentare offerte**, le S.A. valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure, salvo urgenza.
- Nelle procedure di selezione **in corso di svolgimento**, le S.A. danno atto con avviso pubblico della sospensione di tutti termini stabiliti dalla *lex specialis* (sia quelli "iniziali" per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte e l'effettuazione di sopralluoghi, sia quelli "endoprocedimentali") e delle nuove scadenze; possono, in ogni caso, tenere fermi i termini endoprocedimentali limitatamente allo svolgimento della propria attività.
- Nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e per tutte le procedure con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara, le S.A. possono disapplicare la sospensione di termini previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti la stessa resta ferma e acquisendo preventivamente la dichiarazione dei concorrenti circa la volontà di avvalersi o meno della sospensione.

Le S.A. possono, inoltre,:

- concedere proroghe e/o differimenti ulteriori, su richiesta degli operatori economici, se l'impossibilità del rispetto del termine sia connesso all'emergenza sanitaria;
- valutare l'adozione di procedure telematiche anche ove non previste nel bando e, per quelle non telematiche, svolgere le sedute pubbliche in videoconferenza;
- valutare la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio se non strettamente necessario per la formulazione dell'offerta;
- prevedere sedute riservate della Commissione in collegamento da remoto.

Per la fase di esecuzione del contratto: il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (art. 91, comma 1, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27)

In particolare, quanto agli appalti di lavori, il protocollo del MIT recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili», (<https://bit.ly/2RZDM2R>) offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE APPALTATRICI:

Nelle procedure di appalti pubblici i cui bandi e avvisi siano stati pubblicati prima del 19 maggio 2020 o in caso di contratti senza pubblicazione di bando, quando alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare offerte o preventivi ma non siano scaduti i relativi termini e in ogni caso in tutte le procedure avviate fino al 30 giugno 2021, l'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore può essere incrementata fino al 30%, compatibilmente con le risorse annuali stanziare dalla SA. La medesima anticipazione può anche essere riconosciuta, fuori dai casi precedenti, a favore degli appaltatori che hanno già usufruito di anticipazione contrattuale o che abbiano dato inizio alla prestazione senza usufruirne.

La determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla S.A. tenendo conto delle somme già versate a tale titolo dall'appaltatore. (Art. 207 D.L. 19 maggio 2020 n. 34)

ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

La previsione di portata generale di cui all'art. 103 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27 interessa anche l'accesso agli atti e l'accesso civico generalizzato. Pertanto, ove nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 siano pendenti richieste di accesso, le amministrazioni possono avvalersi della sospensione del termine di conclusione dei relativi procedimenti per il periodo indicato.

Resta fermo che *«Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati».*

L'art. 67, comma 3, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27 detta, inoltre, una norma specifica in materia di accesso sospendendo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 *«le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»*: la disposizione riguarda esclusivamente il settore dell'amministrazione fiscale e non è stato oggetto di modifiche per opera dell'art. 37 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 conv. L. 5 giugno n. 40 .

EDILIZIA

La legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha modificato e integrato con i commi da 2 a 2-quinques l'art. 103:

- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevedeva la proroga al 15 giugno 2020 della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile (comma 2);
- la legge di conversione proroga la validità di tutti certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e i proroga i termini delle convenzioni di lottizzazione di 90 giorni rispetto alla loro naturale scadenza.

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ha introdotto un'eccezione: i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020 (art. 81).

PERMESSI DI COSTRUIRE

I titoli abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività e agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali.

Nonché al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27).

CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE E PIANI ATTUATIVI

I termini di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni di lottizzazione e quelli relativi a piani attuativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio sono prorogati di novanta giorni dalla scadenza.(art. 103, comma 2-bis, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27).

INTERVENTI NECESSARI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 264, comma 1, lett. f), D.L. 19 maggio 2020 n. 34, gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza delle misure di sicurezza prescritte per far fronte all'emergenza sanitaria sono comunque ammesse nel rispetto delle norme antisismiche, sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, tutela del rischio idrogeologico, di beni culturali e paesaggio. Tali **opere contingenti e temporanee** destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, se diverse da quelle di edilizia libera, sono realizzate, previa comunicazione al Comune di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una autocertificazione del soggetto interessato che attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi relativi ai beni culturali.

L'**eventuale mantenimento** delle opere realizzate, se conformi agli strumenti di pianificazione, deve essere richiesto entro il 31 dicembre 2020. Il Comune verifica la conformità e adotta provvedimento che consente il mantenimento entro 60 giorni dalla domanda, con esonero dal contributo di costruzione.

Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, per il mantenimento dell'opera, è indetta una conferenza di servizi semplificata. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 167 D.LGS. 22 gennaio 2004 n. 42.

La validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, è prorogata fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La proroga di validità disposta dall'art. 103, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, comprende a titolo esemplificativo le concessioni amministrative, i certificati di destinazione urbanistica, gli attestati di prestazione energetica, i titoli edilizi in genere.

Pertanto in ogni contratto stipulato sino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza possono comunque essere allegati documenti scaduti tra il 31 gennaio e il 31 luglio: es. compravendite immobiliari, conferimenti di immobili in società, cessioni di aziende comprendenti immobili, locazioni immobiliari. Se il contratto è stipulato in forma autentica rileva la data di sottoscrizione; se il contratto è per scrittura privata non autenticata occorre che vi sia la data certa.

Ogni autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria, che preveda un termine entro il quale compiere l'atto autorizzato, viene parimenti prorogata.

È prorogata anche la validità semestrali dei certificati antimafia (art. 86 d. lgs. 156/2011).

Sono espressamente prorogati pure i termini di inizio e ultimazione dei lavori, le segnalazioni certificate di inizio attività, le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.

Sono inoltre prorogati **di 90 giorni** tutti i termini previsti nell'ambito delle convenzioni edilizie di lottizzazione e relativi piani attuativi.

Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, art. 81 limita l'estensione dei **DURC** in scadenza tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020 soltanto sino al **15 giugno 2020**.

PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020, è prorogata al 31 agosto 2020.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

La proroga non è limitata ai soli fini dell'utilizzabilità del documento come documento di riconoscimento o di identità, ma anche per lo svolgimento delle attività che sono consentite in ragione dei documenti in oggetto (si pensi, ad esempio, alle patenti di guida).

VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che la proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida (in quanto aventi anche la funzione di documenti di riconoscimento) si applica alle patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 in poi.

Ne consegue che eventuali patenti di guida già scadute alla predetta data non rientrano nell'ambito di applicazione della proroga.

PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLA TESSERA SANITARIA

È prevista la proroga **al 30 giugno 2020** della scadenza di tutte le tessere sanitarie con scadenza antecedente alla medesima data (Art. 17-quater, DL 18/2020).

La proroga riguarda anche la funzione di Carta Nazionale dei Servizi (CNS), mentre non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria.

Inoltre, per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna, il ministero dell'Economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di appartenenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, con la precisazione che tale copia non assolve alle funzionalità relative alla Carta Nazionale dei Servizi.

TERMINI PER LA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI E LA LIQUIDAZIONE DEGLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO

Non è sospeso il termine semestrale per la ricostituzione della pluralità dei soci idonea ad impedire l'incorrere nella causa di scioglimento di cui all'art. 2270, n. 4, c.c..

Non è sospeso neanche il termine semestrale per la liquidazione della quota del socio uscente ex art. 2289, comma 4, c.c..

Mancando infatti nella normativa emergenziale una previsione specifica sulla sospensione dei termini in oggetto, e non potendo rientrare le fattispecie considerate nei procedimenti amministrativi contemplati dall'art. 103, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (né in quelli di cui all'art. 83), i termini semestrali di cui agli artt. 2270, n. 4, c.c. e 2289, comma 4, c.c. decorrono normalmente.

In linea generale **non devono ritenersi sospesi i termini previsti dal codice civile che non abbiano natura processuale o si inseriscano nell'ambito di un procedimento amministrativo.**

La sospensione dei termini disposta dall'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, riguarda i termini di prescrizione e/o decadenza previsti dalla legge per l'esercizio giudiziale dei diritti.

In assenza di disposizioni espresse, invece, non sono sospesi i termini previsti per depositi e iscrizioni al registro delle imprese, per l'efficacia di determinate decisioni/delibere dei soci (es. esclusione del socio in società di persone: art. 2287 c.c.; riduzione del capitale sociale: artt. 2306, 2445 e 2482 c.c.), per le operazioni societarie straordinarie (es. modifiche del capitale; fusioni e scissioni), per obblighi gravanti su organi sociali (es. verifica del valore dei conferimenti in natura e di crediti: artt. 2343, 2440 c.c.), per cadenza delle riunioni del collegio sindacale (art. 2404 c.c.), per l'esercizio del recesso (artt. 2437, 2437 bis, 2473 c.c.), per l'esercizio dell'opzione in aumenti di capitale (artt. 2441 c.c.).

In particolare il termine relativo alla situazione patrimoniale per la fusione e la scissione, che deve essere non anteriore di 120 giorni (art. 2501 quater c.c.), non subisce proroghe.

Non risultano parimenti sospesi i termini per ogni altro procedimento regolato dal codice civile, come per l'accettazione beneficiata dell'eredità o per la liberazione degli immobili dalle ipoteche.

5

VITA DELLE SOCIETÀ

Differimento dell'entrata in funzione del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Termine per l'approvazione dei bilanci

Modalità di convocazione e di tenuta dei consigli di amministrazione

Modalità di convocazione delle assemblee

Assemblee di s.r.l.

Modalità di tenuta delle assemblee

Regime delle deleghe per banche, assicurazioni e società quotate

Riduzione del capitale per perdita d'esercizio e responsabilità degli amministratori

Postergazione dei finanziamenti erogati dai soci

Gli organismi di vigilanza

L'art. 5 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ha differito l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.LGS. 12 gennaio 2019 n. 14) prevista per il 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

MISURE D'ALLERTA

Gli artt. 14 e 15 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza pongono l'obbligo di segnalare l'esistenza di fondati indizi della crisi in capo all'organo di controllo societario e/o al revisore per le imprese, nonché ai creditori istituzionali (i.e. Agenzia delle Entrate, INPS ed Agente della Riscossione) che negli ultimi due esercizi abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:

- attivo patrimoniale o ricavi superiori a 4 milioni oppure;
- dipendenti impiegati nell'esercizio in misura maggiore di 20 unità.

Tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° settembre 2021.

NOMINA ORGANI DI CONTROLLO

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha modificato - a far data dal 16 marzo 2019 - l'art. 2477 c.c. disponendo che le S.r.l. e le società cooperative che:

- abbiano un attivo patrimoniale o ricavi superiori a 4 milioni oppure;
- abbiano dipendenti impiegati nell'esercizio in misura maggiore di 20 unità;

devono nominare un organo di controllo o un revisore, applicando le disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.A. e modificando, se necessario, l'atto costitutivo e lo statuto, entro la data di approvazione dei bilanci di esercizio 2019 (n.d.r.: la prima convocazione dovrà intervenire entro il 29 giugno 2020 e la seconda entro il 29 luglio 2020).

In deroga alle disposizioni codicistiche o statutarie, **l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale** (Art. 106, DL 18/2020).

È stato quindi disposto un generale differimento dei termini ordinari di approvazione dei bilanci. Non è obbligatorio fruire di tale differimento, per cui tali assemblee ben possono essere tenute secondo le ordinarie tempistiche.

Le disposizioni sopra illustrate si applicano alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Ne consegue che il maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio si applica per intero alle società il cui esercizio coincide con l'anno solare, mentre le società la cui data di chiusura dell'esercizio è infrannuale beneficiano del maggior termine nei limiti in cui il termine ordinario di convocazione (di solito entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale) cade prima del 31 luglio 2020 (ovvero prima della data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19).

Per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare il termine di centoottanta giorni per l'approvazione del bilancio è, per l'anno 2020, il termine ordinario. Non si rende quindi necessaria una deliberazione dell'organo amministrativo per fruire di tale maggior termine.

Gli amministratori in scadenza la cui durata in carica è stata deliberata fino a tale assemblea restano in carica per il maggior termine.

Per i consigli di amministrazione l'intervento e lo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione devono ritenersi ammessi pur in assenza di espressa disposizioni di legge.

In considerazione delle finalità della normativa emergenziale pare analogicamente applicabile ai consigli di amministrazione lo svolgimento con mezzi di telecomunicazione anche in mancanza di apposita clausola statutaria ex art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in coerenza con i vari d.p.c.m. per i quali «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto».

L'art. 73, comma 4, del D.L. 18/2020, come modificato in sede di conversione, estende alle società e ai loro consorzi la legittimità delle riunioni in **videoconferenza** «purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti alla riunione». La norma sembra restrittiva; in realtà il tenore letterale non pare sufficiente a escludere riunioni in **teleconferenza**, per la predetta applicazione analogica dell'art. 106 («telecomunicazione»). Eguale soluzione può valere per le riunioni di **altri organi sociali**.

L'opzione predetta sarà comunicata dal soggetto che convoca la riunione nell'avviso di convocazione dell'organo sociale.

Per eguale applicazione analogica dell'art. 106 del D.L. 18/2020 non è necessaria la presenza nello stesso luogo del presidente della riunione e del segretario, in deroga a ogni diversa clausola statutaria.

Tale soluzione è valida sino al 31 luglio 2020 o al successivo giorni di proroga dello stato di emergenza COVID-19.

Nell'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società di capitali (incluse le cooperative e le mutue assicuratrici), per il periodo in cui è in vigore lo stato di emergenza, possono prevedere in deroga a ogni diversa disposizione statutaria sia l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza sia l'intervento, anche esclusivo, mediante mezzi di telecomunicazione.

Per evitare la riunione di persone durante il periodo di emergenza l'art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, consente all'organo che convoca le assemblee la facoltà di prevedere modalità di svolgimento delle assemblee stesse in deroga alle disposizioni statutarie:

- a) può essere stabilito l'espressione del voto in via elettronica oppure per corrispondenza (da inviare prima dell'assemblea);
- b) può essere stabilito l'intervento in assemblea – anche in via esclusiva – mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Ne segue che se è previsto l'intervento esclusivo con collegamento da remoto i soci non hanno diritto di accedere al luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le modalità prescelte di tenuta delle assemblee devono essere indicate nell'avviso di convocazione, mentre non è ammessa la decisione di adottarle in un momento successivo, né in sede assembleare.

Tale soluzione è valida per le assemblee convocate sino al 31 luglio 2020 o alla successiva data di eventuale proroga dello stato di emergenza COVID-19.

Le s.r.l. possono consentire in ogni caso il voto dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

L'art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, consente ai soci di s.r.l. di esprimere il voto con metodo non assembleare (cioè mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto). Non viene quindi convocata l'assemblea, ma viene adottata direttamente la decisione.

L'art. 106 prevede che questa modalità di voto può essere adottata **in deroga a ogni diversa disposizione statutaria** e anche nelle ipotesi per le quali l'art. 2479, comma 4, c.c. impone il metodo assembleare (cioè per le modifiche dell'atto costitutivo; per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci; per la riduzione del capitale per perdite; oppure ancora quando lo richiedono uno o più amministratori o un terzo del capitale sociale).

In tal caso dai documenti firmati dai soci deve risultare con chiarezza l'argomento e il consenso sulla decisione (art. 2479, comma 3, c.c.). Se si tratta di modifica statutaria occorre comunque un atto notarile, nel quale un amministratore o anche un socio fanno constare la delibera assunta, affinché ne sia fatta iscrizione nel registro delle imprese.

Tale soluzione è valida per le assemblee convocate sino al 31 luglio 2020 o alla successiva data di eventuale proroga dello stato di emergenza COVID-19.

Quando l'assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, non occorre che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio verbalizzante.

L'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione allo svolgimento delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione chiarisce che presidente e segretario o notaio possono trovarsi anche in luoghi differenti.

Secondo la Massima n. 187 approvata dal Consiglio Notarile di Milano nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, che è il luogo di svolgimento dell'assemblea, deve trovarsi il segretario o il notaio, insieme alle persone eventualmente incaricate dal presidente dell'assemblea per l'accertamento degli intervenuti.

In ogni caso gli ordinari accertamenti competono come normale al presidente, fermo che le modalità di collegamento devono garantire in concreto la possibilità di identificazione dei partecipanti e della verifica delle risultanze del voto.

In caso di assemblea totalitaria **il luogo della riunione è quello nel quale si trova il segretario o il notaio verbalizzante.**

Il verbale dell'assemblea con intervento del notaio viene poi redatto e sottoscritto come atto pubblico dal solo notaio, se il presidente dell'assemblea si trovava in altro luogo.

Le disposizioni statutarie che prevedono la presenza nel medesimo luogo di presidente e segretario (o notaio) non sono di impedimento alla regola ora indicata.

Tale soluzione è valida per le assemblee convocate sino al 31 luglio 2020 o alla successiva data di eventuale proroga dello stato di emergenza COVID-19.

Le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue di assicurazione nell'avviso di convocazione possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo *135-undecies* del TUF.

L'art. 106, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, permette a tali tipi di società di utilizzare l'istituto del rappresentante designato, tipicamente riservato alle società quotate.

L'avviso di convocazione può altresì prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato: in tale ipotesi ai soci non è consentito l'accesso al luogo dove si svolge l'assemblea indicato nell'avviso di convocazione.

La delega conferita dai soci al rappresentante designato dalla società per l'assemblea deve essere rilasciata mediante il modulo predisposto dalla Consob, con le relative istruzioni di voto per ciascuna proposta di delibera all'ordine del giorno (art. *135-undecies*, comma 2, TUF). Sono inefficaci i limiti di legge o di statuto sul numero massimo di deleghe conferibili al rappresentante designato. **La nomina del rappresentante spetta alla società.** Il soggetto designato può anche essere Consigliere, Sindaco o dipendente della società stessa o di società controllate. Le generalità del rappresentante e le modalità di trasmissione delle deleghe devono essere contenute nell'avviso di convocazione e non possono essere indicate successivamente.

Le possibilità di designazione del rappresentante e di intervento in assemblea valgono anche per le società quotate o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione: i) anche in deroga alla contraria disposizione statutaria; ii) anche in via esclusiva; iii) con possibilità di conferire al rappresentante designato anche deleghe o subdeleghe in deroga art. *135-undecies*, comma 4, TUF.

L'ART. 6 D.L. 8 APRILE N. 23 CONV. IN L. 5 GIUGNO 2020 N. 40

«[i] A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 [ii] per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile».

RIDUZIONE CAPITALE PER PERDITE

a) Riduzione capitale di oltre 1/3:

- obbligo convocazione assemblea senza indugio da parte dell'organo amministrativo e redazione relazione situazione patrimoniale;
- obbligo di riduzione del capitale se entro l'anno successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3.

b) Riduzione capitale al di sotto del minimo legale:

- obbligo convocazione assemblea per deliberare riduzione capitale e contestuale aumento del medesimo al minimo ovvero la trasformazione della società.

EFFETTI ART. 6 (D.L. 23/2020 CONV. IN L. 40/2020)

a) Riduzione capitale di oltre 1/3:

- obbligo convocazione assemblea senza indugio da parte dell'organo amministrativo e redazione relazione situazione patrimoniale;
- temporanea e parziale sospensione (vedi sub i e ii) obbligo di riduzione del capitale se entro l'anno successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3.

b) Riduzione capitale al di sotto del minimo legale:

- temporanea e parziale sospensione (vedi sub i e ii) obbligo convocazione assemblea per deliberare la riduzione del capitale, aumento del medesimo al minimo ovvero la trasformazione della società.

COROLLARI ART. 6 (D.L. 8 APRILE 2020 N. 23 CONV. IN L. 5 GIUGNO 2020 N. 40)

- Le assemblee delle società di capitali potranno attendere, prima di decidere di compiere operazioni sul capitale pur perduto (parzialmente o anche integralmente), senza che si verifichino le cause di scioglimento di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4, c.c. e 2545-*duodecies* c.c. per le società cooperative.
- L'art. 6 del Decreto parrebbe sancire l'applicabilità della norma non soltanto alle perdite del capitale superiori al terzo che siano emerse nel corso dell'intero l'esercizio 2020 (ed allora anche prima del 9 aprile 2020), bensì anche a quelle sorte negli esercizi precedenti. Detta interpretazione, però, parrebbe confliggere con la Relazione Illustrativa laddove, proprio con riferimento all'art. 6, vengono menzionate le perdite di capitale “dovute alla crisi da COVID-19”, inducendo, così, a ritenere che dovrebbero necessariamente rientrarvi solo quelle emerse dopo il 23 febbraio 2020 (data di riferimento dell'inizio dell'emergenza epidemiologica).
- **Permanenza obbligo amministratori verifica tempestiva se la società versi o meno in una situazione di crisi o d'insolvenza**, senza che vi sia alcun affievolimento dei doveri previsti dalla legge a loro carico per tali circostanze.
- **Permanenza obbligo convocazione assemblea** e esenzione degli amministratori da responsabilità nel caso in cui l'assemblea deliberi di proseguire l'attività senza l'adozione dei provvedimenti di cui sopra. Una prima conferma parrebbe trarsi dalla Relazione Illustrativa, la quale, pur dichiarando l'intento di evitare agli amministratori “*il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa*”, chiarisce che “*resta comunque ferma la previsione in tema di informativa ai soci*” (si precisa che la suddetta relazione fa riferimento ai soli obblighi informativi previsti per le S.p.A.).

ART. 8 D.L. 8 APRILE 2020 N. 23 CONV. IN L. 5 GIUGNO 2020 N. 40

«Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile»

FINANZIAMENTI POSTERGATI *EX LEGE*

Il rimborso ai soci dei finanziamenti effettuati è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori quando:

- a) il finanziamento, in qualsiasi forma effettuato, è stato concesso in un momento storico in cui, anche in considerazione dell'attività svolta dalla società, vi era **(i) un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o (ii) una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento** (art. 2467 c.c.);
- b) il finanziamento, in qualsiasi forma effettuato, è stato concesso alla società da parte di chi esercita attività di direzione e coordinamento (art. 2497 *quinquies*, c.c.).

EFFETTI ART. 8 (D.L. 8 APRILE 2020 N. 23 CONV. IN L. 40/2020)

- **Temporanea (9 aprile 2020 – 31 dicembre 2020) sospensione del meccanismo di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento**, la cui *ratio* è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale.
- Applicabilità della norma ai soli finanziamenti eseguiti dopo la sua entrata in vigore, anche qualora la situazione di squilibrio preesistesse al manifestarsi degli effetti dell'epidemia sull'economia.
- **Maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società** (cfr. relazione ministeriale).

IL PERIMETRO DELL'ODV

L'art. 6 D.LGS. 8 giugno 2001 n. 231 delimita in modo assoluto l'ambito di competenza dell'Organismo di Vigilanza (OdV), il quale – come noto – ha il “*compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento*”.

POTENZIALI RISCHI ACUITI DA COVID-19 (ESEMPI)

RISCHI DIRETTI:

- a) salute e sicurezza lavoratori (es: morte e lesioni da infezione da COVID-19 in occasione di lavoro);

RISCHI INDIRETTI:

- a) commissione reati in materia di rapporti con la P.A. (es: rapporti con le autorità in materia di prosecuzione delle attività);
- b) commissione reati in materia informatica e trattamento illecito di dati a fronte del maggior utilizzo di modalità di lavoro agile e strumenti informatici;
- c) commissione reati societari in materia di corretta informazione.

POSSIBILI MISURE ODV

Verificare che il sistema aziendale tenga il passo rispetto al fenomeno naturalistico e alle norme emergenziali mediante:

- 1) intensificazione dei flussi informativi e comunicativi, secondo il modello già posto in essere;
- 2) *input* informativi in merito ai provvedimenti emergenziali (con particolare riferimento ai DPCM e ai provvedimenti regionali in continua emanazione), con richiesta di informazioni circa i conseguenti adempimenti da parte della società;
- 3) ricezione e analisi delle eventuali segnalazioni;
- 4) confronto con gli organi di controllo societario.

6

ENTI NO PROFIT

Adeguamenti alla disciplina del terzo settore
Assemblee di associazioni e fondazioni
Associazioni e fondazioni non ETS

Il termine per l'adeguamento degli statuti di O.N.L.U.S., Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale **alla disciplina del terzo settore** (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) è **prorogato al 31 ottobre 2020**.

L'art. 35, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, proroga al 31 ottobre 2020 anche il termine di approvazione dei bilanci di detti enti la cui scadenza ricade all'interno del periodo emergenziale.

La data del 31 ottobre 2020 è pure il nuovo termine per gli adeguamenti degli statuti delle imprese sociali alla disciplina del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Le associazioni private riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono riunirsi in videoconferenza anche in mancanza di previa regolamentazione statutaria di tale modalità.

In base all'art. 73, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è previsto anche per associazioni e fondazioni di diritto privato, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute, il principio dettato dal comma 1 per la semplificazione delle riunioni di organi collegiali di enti pubblici.

In assenza di limitazione espressa, ogni «seduta» di associazioni e fondazioni può svolgersi in **videoconferenza**, anche se ciò non è previsto dallo statuto: assemblee di associati e fondatori; riunioni di consigli direttivi o di amministrazione; riunioni di organi di controllo; riunioni di comitati scientifici.

La norma richiede la previa fissazione di criteri di trasparenza e tracciabilità, che può ritenersi rispettato con la comunicazione a tutti gli aventi diritto della modalità telematica della riunione, ferma l'individuazione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.

Tale soluzione è valida per le assemblee convocate sino al 31 luglio 2020 o alla successiva data di eventuale proroga dello stato di emergenza COVID-19.

L'art. 106, comma 8-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 estende alle associazioni e fondazioni (che non siano enti del terzo settore) tutte le previsioni dettate per lo svolgimento delle assemblee di società.

Pertanto, le associazioni e fondazioni (non rientranti fra gli enti di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) possono:

- Convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in deroga alle diverse disposizioni statutarie;
- Prevedere lo svolgimento delle assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio verbalizzante;
- Prevedere il voto elettronico o per corrispondenza, mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- Designare per le assemblee il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del TUF e prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, anche in deroga ai limiti di legge o di statuto sul numero massimo di deleghe conferibili.

7

IMPATTI SUI BILANCI DELLE SOCIETÀ

Le valutazioni nei bilanci 2019

Obblighi di informativa in bilancio

Il principio di continuità aziendale

Fatti rilevanti accaduti dopo la predisposizione del bilancio

Contabilizzazione del saldo IRAP 2019 non dovuto

CRITERI GENERALI – VALUTAZIONI NEL BILANCIO 2019

La pandemia da COVID-19 si è manifestata solo agli inizi 2020, per cui i suoi effetti economici rappresentano un evento di competenza di tale anno (OIC 29 – IAS 10). Le **poste contabili** risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso **al 31/12/2019**, pertanto, in generale **non devono essere influenzate (in sede di valutazione) da tali eventi**, in quanto di competenza del 2020, salvo che sia venuto meno il presupposto di continuità aziendale.

A titolo esemplificativo, nel bilancio 2019 **non si rende necessario** svalutare i crediti verso clienti, le rimanenze, o attività finanziarie per tenere conto delle conseguenze nel 2020 della crisi da COVID-19. Analogamente non deve essere modificato il piano di sconto della maxi rata di un leasing per il quale nel 2020 sia stata richiesta la moratoria.

IMPAIRMENT TEST

In sede di **stima del valore recuperabile** (OIC 9 – IAS 36), al fine di valutare eventuali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, il *fair value* e il valore d'uso («flussi di cassa attesi attualizzati» o «capacità d'ammortamento») devono essere stimati sulla base delle assunzioni disponibili alla data di chiusura del bilancio, senza tenere conto degli eventi successivi. In tal senso si esprime anche la risposta a richiesta di chiarimento pubblicata in bozza dall'OIC «Impairment test e COVID-19» consultabile al seguente

[Link](#)

IMPOSTE ANTICIPATE

L'iscrivibilità delle imposte anticipate è subordinata, nel rispetto del **principio della prudenza**, alla **ragionevole certezza del loro futuro recupero**, che normalmente deve risultare da piani finanziari prospettici pluriennali. In generale l'iscrivibilità non è influenzata dagli eventi successivi al 31/12/2019, salvo che tali piani vengano approvati nel 2020 dopo il manifestarsi della crisi, nel qual caso gli stessi potrebbero dover riflettere le conseguenze della stessa, il che indirettamente influirebbe sull'iscrivibilità delle imposte anticipate.

LE NORME DI RIFERIMENTO

- Art. 2427, c. 1, n. 22-quater, c.c. : nella nota integrativa devono essere illustrati *«la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio»*;
- Art. 2428, c. 1, c.c., nella relazione sulla gestione deve essere riportata *«una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta»*;
- Art. 2428, c. 3, n. 6, c.c., nella relazione sulla gestione deve essere esposta *«l'evoluzione prevedibile della gestione»*.
- IAS 10: fatti rilevanti successivi alla data di chiusura del bilancio, obbligo di informativa in nota integrativa su i) natura del fatto, ii) stima degli effetti economici, patrimoniali e finanziari prospettici o dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.

NATURA DELL'INFORMATIVA

L'informativa da rendere deve essere sempre di natura **qualitativa** sui possibili effetti per l'attività aziendale, inclusa la capacità dell'impresa di fare fronte in termini finanziari e operativi agli impatti della crisi, le azioni programmate, i rischi prospettici.

L'informativa di natura **quantitativa** deve essere fornita solo se, alla data di approvazione del bilancio, si fonda su assunti affidabili e ragionevolmente sostenibili. In assenza di tali condizioni, si devono esporre le ragioni che non consentono la formulazione di una ragionevole e affidabile stima quantitativa ovvero, se possibile e con assunti ragionevoli, gli scenari che conseguono ad una analisi di sensitività.

ESEMPI DI INFORMATIVA

Le informazioni da fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, con riferimento agli effetti della crisi conseguente alla pandemia da COVID-19, devono essere **ampie e dettagliate**, stante la rilevanza dell'evento, e devono ad esempio riguardare:

- i provvedimenti presi dalla società per la gestione della crisi e l'adeguamento alle varie disposizioni emanate;
- gli impatti prospettici sull'attività operativa e di investimento;
- gli effetti finanziari, patrimoniali e reddituali di breve e medio termine, ove stimabili;
- i rischi prospettici che ha generato (ad esempio, rischi su crediti, solidità e capacità operativa di fornitori e clienti di rilievo, ecc.);
- l'impatto prospettico sul presupposto di continuità aziendale e l'eventuale ricorso alla deroga a tale principio.

Il principio della **continuità aziendale**, posto dall'art. 2423 bis, 1° comma, n. 1), c.c., come un postulato del bilancio, presuppone la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un **complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito **per un periodo di almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio. Tale presupposto può essere stato messo a rischio, in via temporanea, dalla crisi conseguente alla corrente situazione di emergenza.

Al fine di consentire alle imprese «sane» in temporanea difficoltà per la crisi da COVID-19 di continuare a redigere i bilanci nel **presupposto della continuità aziendale**, è stata prevista (Art. 7, DL 23/2020), per le imprese «OIC adopter», la possibilità di attestare, nei bilanci 2019 e 2020, la sussistenza di tale presupposto **in deroga ai criteri ordinari**.

Secondo l'interpretazione fornita dall'OIC nella bozza di Documento Interpretativo 6 ([Link](#)) la deroga (applicabile anche ai bilanci consolidati) può essere applicata: i) nei bilanci degli esercizi chiusi prima del 23/2/2020 se alla data di chiusura dell'esercizio (es. 31/12/2019) sussisteva il presupposto della continuità aziendale sulla base delle informazioni all'epoca disponibili; ii) nei bilanci degli esercizi chiusi tra il 23/2/2020 ed il 30/12/2020 e di quelli in corso al 31/12/2020, se nell'ultimo bilancio precedentemente approvato è stata attestata la sussistenza del principio di continuità aziendale, anche se applicando la deroga prevista dalla norma in commento. Del ricorso alla deroga si fornisce informazione in nota integrativa.

L'utilizzo di tale deroga è una **facoltà**, ed alla stessa ricorreranno solo quelle imprese che temporaneamente hanno perso (o ritengono che perderanno) quell'equilibrio economico-finanziario che caratterizza la condizione della continuità aziendale. Ricorrere a tale deroga implica, infatti, l'ammissione che non sussistono le condizioni che ordinariamente consentirebbero di attestare il requisito della continuità aziendale.

Secondo l'interpretazione fornita dall'OIC nella bozza di Documento Interpretativo 6, per i bilanci degli esercizi chiusi prima del 23/2/2020 la deroga non può essere applicata se alla data di chiusura non sussistevano le condizioni che consentivano di attestare la continuità aziendale (OIC 11, paragrafi 23 e 24).

Dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio se ne deve tenere conto, a seconda dei casi a rettifica delle poste di bilancio ovvero dandone mera informativa, se rilevanti, in nota integrativa, se tali fatti sono avvenuti entro il termine di formazione (per le imprese OIC adopter) o di pubblicazione (per le società IAS adopter) del bilancio, che in entrambi i casi coincide con la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori (OIC 29 – IAS 10).

Tra la data di formazione o di pubblicazione del bilancio e la data dell'assemblea chiamata a deliberare la sua approvazione possono accadere, a maggior ragione in un momento di crisi come questo in cui gli scenari possono velocemente mutare in maniera significativa, **fatti rilevanti**, intendendosi per tali **quei fatti la cui conoscenza è in grado di incidere o influenzare le decisioni dei possibili utilizzatori del bilancio** (IAS 10).

Possono aversi due casi:

- un **fatto rilevante che deve essere recepito nei valori di bilancio** e tale da avere un effetto rilevante sul bilancio: per le imprese OIC adopter è previsto che gli amministratori devono modificare il progetto di bilancio (OIC 29), nulla dispone in merito lo IAS 10;
- un **fatto rilevante che non deve essere recepito nei valori di bilancio**: si ritiene che il principio contenuto negli artt. 2446, c. 1, 2482-bis, c. 3, 2501-quinquies, c. 3, e 2506-ter, c. 1, c.c., per cui gli amministratori devono dare conto in sede assembleare dei fatti di rilievo avvenuti, rispettivamente, dopo la redazione della relazione sulle perdite manifestatesi ovvero dopo la redazione del progetto di fusione o di scissione, rappresenti un principio generale dell'ordinamento di obbligo di aggiornamento dell'informativa in capo agli amministratori. Si ritiene, pertanto, che gli stessi siano tenuti ad esporre, in sede di assemblea chiamata all'approvazione del bilancio, i fatti di rilievo avvenuti dopo che l'organo amministrativo ha approvato la bozza di bilancio.

L'art. 24 del D.L. 34/2020 prevede che non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (per approfondimenti si veda la slide dedicata nel capitolo 3).

Secondo taluni Autori da tale disposizione discenderebbe che nel bilancio dell'esercizio 2019 (per i c.d. «solari») il costo relativo all'IRAP dovrebbe essere esposto al netto del saldo non dovuto, interpretando la stessa quale un fatto successivo che comporta un aggiornamento della stima della fattispecie giuridica rappresentata dalla debenza dell'IRAP e, quindi, rientrante nelle previsioni di cui al paragrafo 59, lettera (a) del principio contabile OIC 29.

Sulla base di una interpretazione sia letterale che sistematica della norma e tenuto conto della funzione che essa persegue di sostegno finanziario alle imprese a seguito della crisi da emergenza sanitaria, sembra invece più ragionevole considerare la disposizione di cui all'art. 24 una particolare fattispecie di remissione del debito (art. 1236 c.c.), disposta ex lege erga omnes al sussistere delle condizioni normativamente previste, per effetto della quale il creditore (lo Stato) estingue l'obbligazione dei contribuenti (debitori) rappresentata, nel caso specifico, dalla debenza del saldo IRAP. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, data di comunicazione che deve essere individuata nel 19 maggio 2020, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore del D.L. 34/2020.

Così interpretata la fattispecie in commento, ne consegue che la stessa rappresenta un fatto successivo che non deve essere rilevato in bilancio (par. 59, lettera (b), OIC 29), in quanto di competenza dell'esercizio successivo. Dal che discende la necessità di rilevare nel bilancio 2019 l'intero importo dell'IRAP dovuta, comprensivo di quanto dovuto a saldo, rilevando nel 2020, con data 19 maggio, una sopravvenienza attiva pari al saldo per il quale è venuto meno l'obbligo di versamento.

8

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, REGOLE GENERALI

Le misure per il contenimento del rischio biologico
Misure di sostegno alle imprese per l'attuazione del protocollo
I protocolli di sicurezza per settore di attività
Valutazione del rischio COVID-19
La responsabilità del datore di lavoro **AGGIORNATO**

LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO BIOLOGICO

Il Governo e le Parti Sociali hanno firmato il Protocollo del 14 marzo 2020 per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da COVID-19. In data 24 aprile 2020 tale protocollo è stato modificato e integrato con ulteriori misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Il **Protocollo del 24 aprile 2020** (nel seguito il «Protocollo») sostituisce il Protocollo del 14 marzo 2020.

La svolgimento delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, oltre ai rischi di responsabilità penale per il datore di lavoro.

Di seguito esponiamo una breve sintesi delle principali misure (da intendersi come misure minime) da adottare per la sicurezza e la salute dei lavoratori contenute in tale Protocollo, integrate con indicazioni tratte da documenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'INAIL. Tali misure devono essere adottate per lo svolgimento dell'attività finché perdurante lo stato di emergenza da pandemia COVID-19. A queste misure si aggiungono i protocolli concordati per specifici settori di attività.

LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO BIOLOGICO

INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, **informa** tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità (Governo, Regioni, Prefetto, etc.), consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *dépliant* informativi.

Le informazioni riguardano in particolare:

- l'obbligo, in presenza di febbre oltre i 37,5 gradi o di altri sintomi influenzali, di rimanere presso il proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria;
- l'accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo per le quali è necessario informare il medico e l'Autorità Sanitaria (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, altro);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda e ad informare tempestivamente il datore di lavoro di eventuali sintomi influenzali sopravvenuti durante la prestazione lavorativa;
- l'impegno ad informare tempestivamente il datore di lavoro di eventuali sintomi influenzali sopravvenuti durante la prestazione lavorativa.

L'azienda deve fornire informazioni adeguate sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con riferimento al complesso delle misure adottate a cui il personale deve attenersi, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Il datore di lavoro può sottoporre il personale, prima dell'accesso in azienda, al controllo della temperatura corporea, vietando l'ingresso qualora questa sia superiore ai 37,5 gradi.

I lavoratori con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi dovranno essere momentaneamente isolati e forniti di mascherine.

Tali soggetti non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e nelle infermerie di sede, ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le indicazioni fornite dallo stesso.

CONTATTI CON POSITIVI

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e i soggetti che intendono fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone. La certificazione deve essere rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Nelle aree maggiormente colpite dal virus, nel caso in cui l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive al fine di prevenire focolai epidemici (ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori), il datore di lavoro deve fornire la massima collaborazione.

MODALITÀ DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI

Per l'accesso, il transito e l'uscita di **fornitori esterni** è necessario individuare modalità, percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale dei reparti coinvolti.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo.

Ai fornitori e ad altro personale esterno deve essere imposto l'uso di servizi igienici dedicati, diversi da quelli utilizzati dal personale interno e, in termini generali, deve ridotto per quanto possibile l'accesso in azienda di visitatori e soggetti esterni.

Nel caso in cui l'azienda organizzi un servizio di trasporto occorre approntare misure volte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Le misure adottate si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

L'azienda committente deve **fornire all'impresa appaltatrice completa informativa** dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, ...) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore deve informare immediatamente il committente. Il committente e l'appaltatore devono collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili per l'individuazione di eventuali «contatti stretti».

SANIFICAZIONE DEI LOCALI

L'azienda deve garantire:

- la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica con adeguati detergenti di tastiere, schermi *touch*, *mouse*, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

L'azienda può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

In caso di presenza di una persona contagiata da COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, l'azienda, in aggiunta alle normali attività di pulizia, deve prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

PRECAUZIONI IGIENICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, con particolare attenzione per la **detersione delle mani**. A tale scopo l'azienda rende disponibili in adeguato numero appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%. I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici *dispenser* collocati in punti facilmente individuabili.

Nei casi in cui la mansione svolta imponga di lavorare a meno di 1 metro di distanza e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione, come guanti, occhiali, tute, cuffie e camici, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

È necessario adottare DPI idonei sulla base dei rischi valutati.

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni deve essere previsto l'utilizzo di una mascherina chirurgica.

SPAZI COMUNI

L'accesso agli **spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi** deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e *snack*.

Se possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dagli spazi comuni e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Limitatamente al periodo di emergenza dovuta al COVID-19, avendo a riferimento quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, le imprese potranno:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo *smart work*, o comunque a distanza;
- rimodulare i livelli produttivi, assicurando altresì un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo *smart working* per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza. Anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, il lavoro a distanza continua ad essere favorito in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. Resta ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Gli **spazi di lavoro devono essere riorganizzati** nell'ottica del distanziamento sociale, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero essere posizionati in spazi ricavati da uffici inutilizzati o sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano contemporaneamente più lavoratori possono essere individuate soluzioni come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l'introduzione di barriere separatorie (pannelli in *plexiglass*, mobilio, ecc.)

L'azienda può ridefinire l'articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari. A tal scopo si favoriscono orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

È essenziale inoltre evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori, favorendo anche l'uso del mezzo privato o di navette.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Tra le misure di organizzazione aziendale che l'impresa deve adottare ricordiamo inoltre:

- tutte le **trasferte e/o viaggi di lavoro** nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati, sono sospesi e annullati;
- occorre sospendere le **riunioni** in presenza, salvo i casi in cui le stesse siano necessarie e urgenti. In caso di necessità e urgenza occorre garantire il distanziamento personale, nonché la pulizia dei locali e l'aerazione degli stessi;
- non è consentita **attività di formazione** in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzata. Resta possibile l'attività di formazione a distanza;
- gli **spostamenti all'interno del sito aziendale** devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

LA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona in azienda presenti **febbre e sintomi di infezione respiratoria**:

- il soggetto sintomatico deve informare immediatamente l'ufficio del personale;
- è necessario isolare immediatamente il soggetto sintomatico, secondo le disposizioni dell'Autorità Sanitaria. Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato, qualora non lo fosse, di mascherina chirurgica;
- il datore di lavoro è tenuto ad avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza attivati per il COVID-19;
- nel caso in cui il soggetto sintomatico risulti positivo al tampone per il COVID-19, il datore di lavoro collabora con l'Autorità Sanitaria per la definizione degli eventuali «contatti stretti», al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie misure di quarantena;
- nel periodo di indagine, il datore di lavoro può chiedere agli eventuali «contatti stretti» di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria.

Nelle aree maggiormente colpite possono essere considerate misure aggiuntive come l'esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi che non permettono un sufficiente distanziamento sociale. Vanno, tuttavia, tenuti in considerazione e adeguatamente pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali misure nell'attuale contesto di emergenza sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.

Il **medico competente** collabora con il datore di lavoro e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'azienda (RLS) e territoriale (RLST) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, può suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e per la tutela della salute dei lavoratori.

In fase di ripresa delle attività è opportuno che il medico competente sia coinvolto anche per:

- identificare i soggetti con particolari situazioni di fragilità, ponendo particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età;
- il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, acquisita la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, deve effettuare, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, la *“visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”* prevista dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, anche per valutare profili specifici di rischiosità.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

L'art. 83 del DL 34/2020, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio COVID-19, impone ai datori di lavoro pubblici e privati, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, patologia COVID-19, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comunque comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità).

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.LGS 81/2008, fermo restando la possibilità di nominare un medico competente per il periodo emergenziale, possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi dell'art. 83 DL 34/2020 non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Ove possibile, in azienda deve essere costituito un **Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo**, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Nel caso in cui, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno inoltre essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.

LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO BIOLOGICO

DOCUMENTI UTILI

- In data 23 aprile 2020, l'INAIL ha pubblicato il «*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*» Tale documento i) esamina la predisposizione di una metodologia di valutazione del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale, anche verso terzi, ii) illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici anche in considerazione di quanto già contenuto nel protocollo (nella versione del 14 marzo 2020).

Il documento è consultabile al seguente url: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>

- In data 23 aprile 2020, l'INAIL, ha pubblicato l'elenco dei DPI che hanno ricevuto la positiva validazione, in deroga alle procedure ordinarie, in quanto conformi ai requisiti di sicurezza. L'elenco riporta, per ciascuno dei DPI validati, la data di validazione, il tipo di prodotto, l'indicazione del produttore e dell'importatore, la regione o la nazione di riferimento nonché un'immagine (se disponibile). L'elenco sarà sistematicamente aggiornato attraverso l'inserimento dei DPI che saranno progressivamente validati.

Il documento è consultabile al seguente url: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-elenco-dpi-validati-inail-2020.html>

DOCUMENTI UTILI - SEGUE

- In data 27 aprile 2020, il Politecnico di Torino ha pubblicato il «*RAPPORTO - Emergenza COVID-19: Imprese aperte, lavoratori protetti - Versione 3*». Tale documento è da considerarsi in stretto collegamento con il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (versione del 24 aprile 2020). Scopo del documento è declinare le indicazioni contenute nel protocollo in prassi e metodologie applicative che possano favorire una rapida implementazione nei contesti nelle attività produttive.

Il documento è consultabile al seguente url: http://www.impresaperte.polito.it/i_rapporti/impresaperte_lavoratori_protetti

- In data 27 aprile 2020, l'INAIL ha pubblicato il «*Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-CoV-2*». Il documento, realizzato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), contiene i) un'analisi di *benchmark* delle principali misure contenitive adottate per il settore dei trasporti terrestri a livello internazionale, ii) raccomandazioni per la gestione del trasporto locale e ferroviario per il contenimento del contagio, iii) nonché regole per l'utenza dei mezzi di trasporto pubblico collettivo terrestre.

Il documento è consultabile al seguente url: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-documento-tecnico-trasporto-pubblico-covid-2_6443146338089.pdf

DOCUMENTI UTILI - SEGUE

- In data 12 maggio 2020, l'INAIL ha pubblicato il i) «*Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione*» e il ii) «*Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia*» e, in data 13 maggio 2020, ha pubblicato iii) «*Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici*». Tali documenti tecnici, realizzati in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), contengono i) un'analisi dello scenario del settore di riferimento e ii) le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione.

I documenti sono consultabili ai seguenti url:

- https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tec-ipotesi-rimod-misure-cont-ristoraz-covid-2_6443147014458.pdf
- <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tencico-att-ricr-balenzione-spiaggia-covid-2.pdf>
- <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tecn-ipotesi-rimod-parrucchieri-trat-estetici.pdf>

DOCUMENTI UTILI - SEGUE

- In data 13 maggio 2020 la Commissione europea ha approvato i documenti i) «COVID-19, Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della **libera circolazione** e la revoca dei controlli alle frontiere interne», ii) «COVID-19: Orientamenti dell'UE per il progressivo ripristino dei **servizi turistici** e la definizione di protocolli sanitari nelle strutture ricettive», «COVID-19: Orientamenti relativi al ripristino graduale dei **servizi di trasporto** e della connettività» e iv) «Comunicazione della Commissione - **Turismo e trasporti nel 2020 e oltre**». Le Linee Guida della Commissione europea indicano agli Stati membri le modalità coordinate per superare gradualmente le misure adottate al fine di contenere la pandemia, per il graduale ripristino della libertà di movimento e per il progressivo ripristino delle attività e dei servizi nei settori del trasporto e del turismo.

I documenti sono consultabili ai seguenti url:

- <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Communication-freemovement-it.pdf>
- https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_tourismservices_healthprotocols_it.pdf
- <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Communication-transportservices-it.pdf>
- <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond-it.pdf>

DOCUMENTI UTILI - SEGUE

- In data 16 maggio 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha pubblicato il documento «*Nuovo coronavirus SARS-CoV-2, Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*». Tale documento è allegato al Dpcm del **11 giugno 2020**. Il documento è articolato in **schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori** di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio. Le indicazioni contenute nelle schede tecniche si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal Dpcm del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e ISS.

Il documento è consultabile al seguente url: <http://www.regioni.it/home/emergenza-coronavirus-linee-guida-2589/>

- In data 20 maggio 2020, l'INAIL ha pubblicato la i) Circolare n. 22 con cui ha fornito indicazioni e istruzioni operative in merito alla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro. Con tale documento l'INAIL integra la ii) Circolare del 3 aprile 2020, n. 13 (si rimanda alla slide «*La responsabilità del datore di lavoro - La posizione dell'INAIL*» per i profili relativi alla responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da COVID-19).

Le circolari sono consultabili ai seguenti url:

- I. <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf>
- II. <https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf>

DOCUMENTI UTILI - SEGUE

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 149 del 20 aprile 2020, ha spiegato come si svolgeranno le verifiche finalizzate ad accertare l'attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro nella versione del 14 marzo 2020. Di particolare interesse l'Allegato E della Nota, che contiene la seguente *check list*, da compilare a cura dell'ispettore, con le verifiche da effettuare. Tale *check list*, da integrare con le nuove disposizioni del Protocollo del 24 aprile 2020, è un utile strumento anche per il datore di lavoro al fine di valutare le procedure assunte in attuazione del Protocollo.

1 - INFORMAZIONE

1	L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi	SI	NO
2	In particolare, le informazioni riguardano:		
2a	l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria	SI	NO
2b	la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio	SI	NO
2c	l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)	SI	NO

EVENTUALI NOTE

2 – MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

1	Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro è sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non è stato consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione sono momentaneamente isolate e fornite di mascherine non devono recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma devono contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni	SI	NO
2	Il datore di lavoro ha informato preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS	SI	NO

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

EVENTUALI NOTE

3 – MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

1	Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti	SI	NO
2	Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono, se possibile, a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore si attiene alla rigorosa distanza di un metro	SI	NO
3	Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati, è stato previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantita una adeguata pulizia giornaliera	SI	NO
4	È stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi sono sottoposti a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui sopra (paragrafo 2)	SI	NO
5	Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda è stato garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento	SI	NO

Le norme del Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

EVENTUALI NOTE

4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

1	L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago	SI	NO
2	Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si è proceduto alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione	SI	NO
3	È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi	SI	NO
4	L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, organizza interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)	SI	NO

EVENTUALI NOTE

5 – PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

1	Le persone presenti in azienda adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani	SI	NO
2	L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani	SI	NO
3	È stata raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone	SI	NO

EVENTUALI NOTE

6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1	L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:		
1a	Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, sono utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponde alle indicazioni dall'autorità sanitaria	Indicare ogni dato utile per l'identificazione della tipologia di prodotto	
1b	L'azienda prepara del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf [sul rispetto delle indicazioni OMS acquisire dichiarazione del responsabile aziendale]	SI	NO
2	Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono comunque utilizzate delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie [sulla conformità acquisire dichiarazione del responsabile aziendale]	SI	NO

EVENTUALI NOTE

7 – GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

1	L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano	SI	NO
2	Si è provveduto alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie	SI	NO
3	È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack	SI	NO

EVENTUALI NOTE

8 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'impresa, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

1	Ha disposto la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza	SI	NO
2	Ha proceduto ad una rimodulazione dei livelli produttivi	SI	NO
3	Ha assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili	SI	NO
4	Ha utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga (valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni)	SI	NO
5	Ha utilizzato in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione	SI	NO
6	Nel caso l'utilizzo di altri istituti non risulti sufficiente, sono stati utilizzati i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti	SI	NO
7	Sono state sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate	SI	NO

EVENTUALI NOTE

9 – GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

1	Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)	SI	NO
2	Dove è possibile, è stata dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni	SI	NO

EVENTUALI NOTE

10 – SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

1	Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali	SI	NO
2	Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è stata ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali	SI	NO
3	Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati (è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work). Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)	SI	NO

EVENTUALI NOTE

11 – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

1	Una persona presente in azienda ha sviluppato febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse. In caso di risposta affermativa [1a, 1b e 1c da compilare solo in caso di risposta affermativa]:	SI	NO
1a	Risulta che la persona abbia immediatamente dichiarato tale circostanza all'ufficio del personale	SI	NO
1b	Si è proceduto al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali	SI	NO
1c	L'azienda ha proceduto immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute	SI	NO
2	L'azienda ha collaborato con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena (acquisire dichiarazione del responsabile aziendale)	SI	NO
2a	Nel caso di cui sopra e nel periodo dell'indagine, l'azienda ha richiesto agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria (acquisire dichiarazione del responsabile aziendale)	SI	NO

EVENTUALI NOTE

12 – SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

1	La sorveglianza sanitaria è proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo) (acquisire dichiarazione del responsabile aziendale o medico competente)	SI	NO
2	Sono state privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia	SI	NO
3	La sorveglianza sanitaria periodica non è stata interrotta	SI	NO
4	Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST	SI	NO
5	Il medico competente ha segnalato all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda ha provveduto alla loro tutela nel rispetto della privacy, il medico competente ha applicato le indicazioni delle Autorità Sanitarie	SI	NO

EVENTUALI NOTE

13 – AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

1	È stato costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS	SI	NO
---	---	----	----

EVENTUALI NOTE

L'INAIL (Art. 95 del DL 34/2020) promuove interventi straordinari destinati alle i) **imprese**, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, ii) alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, iii) alle imprese agrituristiche e iv) alle imprese sociali iscritte al Registro delle imprese, **che hanno effettuato nei luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio** attraverso l'acquisto di:

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

I contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro saranno gestiti da INVITALIA. L'assegnazione del contributo avviene con procedura automatica, in ragione della quale lo stesso viene concesso successivamente alla presentazione di apposita domanda e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

L'importo massimo che si può ottenere è di 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro da 10 a 50 dipendenti e 100.000 euro per le aziende con più di 50 dipendenti. Tali aiuti sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

A seguito della sottoscrizione del Protocollo sicurezza anti-contagio, siglato in data 14 marzo 2020 da Governo e OO.SS., alcuni settori produttivi hanno sottoscritto protocolli di sicurezza applicativi:

- **Settore edile:** Le parti sociali dell'edilizia hanno siglato, in data 24 marzo 2020, un Protocollo anti-contagio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che detta alcune misure specifiche per ridurre i rischi da infezione da COVID-19 nei cantieri. In data 14 aprile 2020 sono state redatte dalla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni (CNCPT) le procedure applicative.

Entrambi i documenti sono reperibili sul sito dell'ANCE.

- Il 24 aprile 2020 la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha siglato insieme alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo e ai rappresentanti di ANCI, UPI, Anas, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL il [nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri](#), che integra il Protocollo del 24 marzo 2020 (il Protocollo è riportato nell'Allegato 7 al D.P.C.M. 26 aprile 2020)
- **Settore trasporto e logistica:** in data 20 marzo 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con le associazioni datoriali di categoria e con le OO.SS. un protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (il Protocollo è riportato nell'Allegato 8 al D.P.C.M. 26 aprile 2020). L'Allegato 9 al D.P.C.M. 26 Aprile 2020 reca le Linee Guida per il trasporto pubblico).

Il documento è inoltre reperibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- **Settore bancario:** ABI e OO.SS. hanno sottoscritto in data 16 marzo 2020 un Protocollo sulle misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel settore bancario.

Il documento è consultabile al seguente url: <https://bit.ly/3bwcGbw>

- **Settore assicurativo:** ANIA e OO.SS. hanno sottoscritto, in data 24 marzo 2020, un Protocollo sulle misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nelle imprese del settore assicurativo e nelle Società di assicurazione/assistenza.

Il documento è reperibile sul sito dell'ANIA.

- **Settore commercio:** Confcommercio e OO.SS. hanno sottoscritto, in data 26 marzo 2020, un Protocollo integrativo del Protocollo Governativo del 14 marzo 2020.

Il documento è consultabile al seguente url: <https://bit.ly/2yCrWow>

- **Settore ambiente:** Utilitalia, Cisambiente, LegaCoop Produzione e Servizi, A.G.C.I. Servizi, CONFCCOPERATIVE, FISE ASSOAMBIENTE e OO.SS. hanno sottoscritto, in data 19 marzo 2020, un Protocollo sulle misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nelle imprese del settore; con particolare riferimento alle misure da adottare nel settore del ciclo dei rifiuti, al fine di tutelare i lavoratori impiegati, garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale e contribuire al superamento dell'emergenza sanitaria.

Il documento è consultabile al seguente url: <https://bit.ly/34U9NPK>

- **Settore metalmeccanico:** sono stati sottoscritti numerosi protocolli aziendali (i. Ferrari rev.14-04-2020; ii. FCA 09.04.2020; iii. Marelli 15.04.2020; iv. CNH Industrial 16.04.2020; v. Hitachi; vi. AC BOILERS; vii. Tecnologie Diesel – Centro Studi Componenti per Veicoli 16.04.2020; viii. Isotta Fraschini Motori [Fincantieri] 09.04.2020; ix. Unitrat Trattamenti Termici dei Metalli; x. Leonardo; xi. Thales Alenia Space Italia – ALTEC 28.03.2020). Tutti gli accordi sono reperibili sul sito della Fim-Cisl.

Federmeccanica ha pubblicato sul proprio sito un fac-simile di protocollo aziendale. Il documento è consultabile al seguente url: <https://bit.ly/3cGdQBu>

- **Settore Moda:** Confindustria Moda, Assocalzaturifici, Assopellettieri, Sistema Moda Italia, Unic hanno sottoscritto con le OO.SS., in data 15 aprile 2020, un Protocollo dovrà essere adottato in ogni impresa prima della ripresa delle attività produttive, assumendo la veste di “Protocollo aziendale”. In data 2 maggio 2020, è stato pubblicato l’aggiornamento di tale protocollo.

Il documento è consultabile al seguente url:

<http://ancis3.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/upload/248jxKmWe8LSW7Yn6ZVGAlcTQu5J3INH/Protocollo02052020.pdf>

- **Strutture ricettive turistiche:** l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha emanato linee guida operative per la gestione del COVID-19 nel settore alberghiero.

Il documento è consultabile al seguente url: <https://bit.ly/35gEcrc>

In data 27 aprile 2020, Federalberghi, l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi e l’Assohotel hanno sottoscritto il protocollo nazionale «Accoglienza Sicura», con le procedure che le aziende turistico ricettive saranno chiamate ad adottare in vista del ritorno all’attività.

Il documento è consultabile al seguente url:

http://www.confesercenti.ar.it/wp-content/uploads/2020/05/protocollo_accoglienza_sicura_27_04_20.pdf

- **Settore nautica:** il Gruppo Ferretti ha sottoscritto con le OO.SS., in data 14 aprile 2020, un Protocollo di sicurezza per la gestione ed il contrasto alla diffusione del COVID-19.

Il documento è consultabile al seguente url: <https://bit.ly/3bwda1k>

- **Settore alimentare:** In data 7 aprile 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso delle linee guida operative per il settore alimentare; in particolare per la trasformazione, produzione, vendita al dettaglio e consegna di prodotti alimentari e per la gestione di vari aspetti legati all'emergenza COVID-19.

Il documento è consultabile al seguente url: <https://bit.ly/3bww7kz>

- **Dipendenti pubblici:** il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le OO.SS. hanno sottoscritto un Protocollo, in data 3 aprile 2020, al fine di promuovere e agevolare il ricorso alle misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, garantendo la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano.

Il documento è consultabile al seguente url: <https://bit.ly/2KqNPdg>

- **Settore sanitario:** Cgil, Cisl e Uil e il Ministro della Salute hanno firmato, in data 24 marzo 2020, un Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità per l'emergenza da COVID-19 con importanti e specifiche previsioni per tutti i lavoratori impegnati in prima linea nel contrasto alla pandemia.

Il documento è consultabile al seguente url: <https://bit.ly/3av6hfx>

- **Industria ceramica:** Confindustria Ceramica ha sottoscritto con i Sindacati un Protocollo di sicurezza per la gestione ed il contrasto alla diffusione del COVID-19.

Il documento è consultabile al seguente url: <https://bit.ly/2YfNpyv>

- **Industria materiale lapideo:** Confindustria Marmomacchine, Anepla e le organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un Protocollo Nazionale per l'adozione nei luoghi di lavoro delle imprese del settore Lapideo Industria di misure preventive anti-contagio idonee a garantire la ripresa in sicurezza dell'attività produttiva.

Il documento è consultabile al seguente url: <https://bit.ly/2yaKGvt>

- **Aziende Bresciane:** l'Associazione Industriale Bresciana e i Sindacati hanno sottoscritto un Protocollo integrativo di quello sottoscritto a livello nazionale dal Governo e le parti sociali in data 14 marzo 2020.

Il documento è consultabile al seguente url: <https://bit.ly/35hAD3P>

- **Associazione tecnico economica calcestruzzo preconfenzionato (ATECAP):** L'ATECAP ha diffuso il Protocollo anti contagio del 24 aprile 2020.

Il documento è consultabile al seguente url:

https://www.ancereggiocalabria.it/wp-content/uploads/2020/05/Protocollo_Sicurezza_Covid19_ATECAP-All01.pdf

- **Federazione Italiana Vela (FIV):** in data 20 maggio 2020, la FIV ha pubblicato il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 nelle società e associazioni sportive affiliate.

Il documento è consultabile al seguente url:

http://www.federvela.it/images/documenti/Norme_organizzative_comportamentali.pdf

- **UNIC Concerie Italiane:** in data 1 maggio 2020, UNIC ha pubblicato il protocollo siglato il 21 aprile 2020, oggetto di aggiornamento.

Il documento è consultabile al seguente url:

http://www.filctemcgil.it/images/stories/flexicontent/news/concia/20200501-Protocollo_Sicurezza_COVID19_Concia_UNIC-FILCTEM_FEMCA_UILTEC.pdf

Con il D.P.C.M. 17 maggio 2020 sono state individuate le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale per il periodo dal 18 maggio 2020 fino al termine dell'emergenza sanitaria e le linee guida per la riapertura di alcune attività. In particolare:

- All. 11 - Misure per gli esercizi commerciali;
- All. 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
- All. 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica;
- All. 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico;
- All. 17 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020: ristorazione, attività turistiche (balneazione), strutture ricettive, servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche.

Il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e i relativi allegati sono pubblicati su <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg>

Il datore di lavoro dovrebbe **redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura** per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore, o soggetto a questi equiparato, assicurando al personale anche adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il datore di lavoro deve attuare le misure progressivamente adottate dalle autorità (Governo, Regioni, Prefetti, Sindaci e i Gruppi di esperti), assicurando che tutto il personale vi si attenga.

È consigliabile **formalizzare l'azione del datore di lavoro** con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte.

Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del **Documento Valutazione del Rischio (DVR)** a dimostrazione di aver agito al meglio.

Considerata la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il **supporto del Medico competente** oltre che con la **consulenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** e con la **consultazione del RLS**.

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 stabilisce che i casi accertati di contagio da COVID-19 in occasione di lavoro sono considerati infortuni sul lavoro.

In caso di contagio da COVID-19 di un dipendente di una Società, vi è una astratta possibilità che il datore di lavoro e/o la Società siano chiamati a rispondere:

- **penalmente** (responsabilità personale datore di lavoro e dirigenti ex D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81): reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) eventualmente aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore;
- **civilmente** (responsabilità della Società): danno differenziale, costituito dalla differenza tra l'indennizzo erogato dall'INAIL e il risarcimento del danno cui il lavoratore avrebbe diritto secondo i principi civilistici. Possibilità di regresso da parte dell'INAIL per l'indennizzo erogato;
- **ex D.LGS. 8 giugno 2001 n. 231** (responsabilità amministrativa degli enti): i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-septies del D.LGS. 8 giugno 2001 n. 231. Sussistendone i presupposti, potranno trovare applicazione le sanzioni pecuniarie e interdittive ivi previste.

Il presupposto della responsabilità datoriale è la dimostrazione che il contagio sia avvenuto *(i)* nell'ambiente di lavoro e *(ii)* a causa della mancata adozione di adeguate misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

La legge di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha introdotto l'art. 29-bis che dispone:

«Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Con tale disposizione il legislatore ha voluto inserire i protocolli di sicurezza (nazionali, regionali e settoriali) tra le misure che, ex art. 2087 c.c., l'imprenditore è tenuto ad adottare per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con la finalità di stabilire che l'adozione, l'attuazione e il mantenimento delle misure negli stessi previsti è idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19.

LA POSIZIONE DELL'INAIL

L'INAIL è intervenuto per precisare alcuni aspetti della responsabilità del Datore di Lavoro in caso di contagio COVID-19 sul luogo di lavoro:

Circolare n. 13 / 2020: ove vi sia un'infezione da COVID-19 il contagio è presuntivamente lavorativo per: (i) gli operatori sanitari; (ii) i lavoratori a costante contatto col pubblico (ad es. lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.).

Negli altri casi nessuna presunzione, ma sarà l'accertamento medico-legale a guidare il riconoscimento *«attraverso l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi epidemiologico clinico-anamnestico e circostanziale»*.

Comunicato del 15.5.2020: il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto *«non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso»*.

L'Istituto precisa infatti che *«si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro»*.

Circolare n. 22 del 20 maggio 2020: l'INAIL, nel fornire ulteriori istruzioni operative nonché chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio ha precisato che:

«la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali»;

«il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario».

9

PROBLEMATICHE IN MATERIA DI PRIVACY

Consapevolezza del rischio
Rapporti di lavoro, fornitori e visitatori
Telelavoro o smart working
Il Registro dei Trattamenti
Checklist

La verifica del rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con riferimento a nuovi trattamenti o a nuove modalità di trattamento, deve essere effettuata in conformità ai principi generali previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, seguendo il seguente schema logico ed operativo:

TRATTAMENTO → ANALISI → MISURE → RISCHIO BASSO

È, inoltre, necessario che la verifica venga condotta nel rispetto delle seguenti regole previste dal GDPR :

- Art. 24 e 24* *Privacy by Design – Privacy by Default;*
Art.32 *Misure di sicurezza (fisiche, logiche, organizzative);*
Art. 35 *Valutazione di impatto (DPIA).*

VERIFICA DELLA TEMPERATURA ALL'INGRESSO

- È opportuno non registrare la temperatura rilevata.
- Nel caso in cui fosse necessario, fornire un'informativa ad ogni dipendente prima di procedere alla prima rilevazione; rendere disponibile la suddetta informativa all'ingresso e/o sulla intranet aziendale, se esistente.
- Garantire comunque la riservatezza di coloro che risultino avere una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi.
- Provvedere alla nomina specifica ad Addetto al Trattamento dei dati il personale addetto alla rilevazione e fornire specifiche istruzioni.
- **Le regole di cui sopra valgono anche per la raccolta dei dati di fornitori e visitatori.**

RACCOLTA DI QUESTIONARI

In caso di necessità, non derogabile, di raccogliere e conservare questionari relativi agli spostamenti dei dipendenti e/o allo stato di salute e/o all'esposizione al rischio Coronavirus, occorre:

- tracciare solo i dati davvero necessari e pertinenti (principio di necessità del dato);
- fornire ai dipendenti un'informativa tramite e-mail o con copia cartacea; rendere disponibile l'informativa all'ingresso e/o sulla intranet aziendale, se esistente;
- provvedere alla nomina specifica ad Addetto al Trattamento dei dati il personale addetto alla rilevazione e fornire specifiche istruzioni.

Il dipendente può essere dotato di strumenti di lavoro aziendali (notebook, smartphone, ecc.) o gli può essere chiesto di usare e/o fare configurare dall'IT dell'Azienda strumenti personali.

PC – SMARTPHONE DEL DIPENDENTE

L'uso da parte del dipendente di pc e smartphone personali è detto BYOD (Bring your own device) e deve sottostare a regole più rigide in materia di privacy.

Il BYOD pone l'obbligo per l'Azienda di gestire il rischio relativo all'utilizzo del pc e smartphone personale da parte del dipendente, incluso ad esempio quello relativo alla violazione dei dati.

L'Azienda deve pertanto porre in essere tutte le attività indicate nelle slides seguenti.

PC – SMARTPHONE DI PROPRIETA' AZIENDALE

L'Azienda deve porre in essere tutte le attività indicate nelle slides seguenti **non** contrassegnate con la sigla BYOD (Bring your own device), che si riferisce all'uso per attività aziendali di pc e smartphone personali dei dipendenti.

**ATTIVAZIONE DI FORME DI CONTROLLO DELLA PRESTAZIONE
RESA IN REMOTO**

In caso attivazione di forme di controllo della prestazione resa in remoto occorre, preventivamente, fornire l'informativa sul trattamento ai dipendenti nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

**ACCESSO ALLA RETE AZIENDALE SENZA ADEGUATE
PROTEZIONI E SENZA UNA ADEGUATA IMPOSTAZIONE DEL
FIREWALL AZIENDALE**

L'accesso alla rete aziendale deve essere adeguatamente protetto, tramite - ad esempio - connessione VPN.

- Verificare con l'area IT che la rete aziendale sia pronta ad affrontare le connessioni dall'esterno senza subire rischi.

DISPOSITIVI AZIENDALI E RETE AZIENDALE NON PENSATI PER LAVORARE DA REMOTO

La lentezza della connessione potrebbe imporre ai dipendenti di lavorare in locale, senza adeguate procedure di backup sui dati, esponendoli dunque a rischio di perdita degli stessi.

- Garantire la massima velocità di connessione e informare per iscritto il dipendente di lavorare sempre sui server aziendali o, in caso di impossibilità, di riversare (nel minor tempo possibile i dati) lavorati in locale.

TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI (EX SENSIBILI) DA REMOTO

- Attivare procedure atte a rendere più sicuro il trattamento di dati particolari (ad esempio invio di dati in formato criptato, attivazione di servizi in cloud ecc.).

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI *DATA BREACH* NON ADEGUATA

In caso di furto, danneggiamento del PC o attacco informatico, è opportuno che il dipendente sia consapevole di aver subito un data breach e sia in grado di gestirlo nelle tempistiche previste dal regolamento, comunicando tempestivamente l'accaduto al referente dei data breach all'interno dell'ente.

- Predisporre urgentemente una procedura per la gestione dei *data breach*, individuando un referente interno atto a gestire le eventuali violazioni, comunicando a tutti i dipendenti i suoi recapiti e le tempistiche di gestione.

I DATI AZIENDALI (PERSONALI E NON) POTREBBERO NON ESSERE ADEGUATAMENTE PROTETTI DA DIFFUSIONE O DIVULGAZIONE

Lavorando da remoto il dipendente potrebbe, anche erroneamente, esporre il patrimonio di dati aziendali a diffusioni o divulgazioni, esponendo l'ente a gravi ripercussioni.

- Predisporre un adeguato accordo di riservatezza, che tuteli l'azienda da eventuali divulgazioni o diffusioni di dati aziendali.

ULTERIORI SPECIFICHE ATTIVITÀ IN CASO DI USO DEL PC O DEVICE DEL DIPENDENTE (BYOD)

- L'informativa deve contenere informazioni chiare e dettagliate sull'eventuale installazione di software aziendale e/o sulle forme di controllo di pc o device;
- occorre ottenere l'assenso del dipendente;
- occorre informare il dipendente dell'uso dei file log per l'eventuale tracciamento automatico dei dati del suo pc personale.

Il registro dei trattamenti va aggiornato con:

- l'elenco dei nuovo trattamenti;
- l'elenco dei nuovo asset;
- l'elenco delle nuove misure di trattamento;

dando evidenza di aver effettuato tutte le valutazioni sul rischio a fronte delle novità tecniche.

IN CASO DI:

- trattamento di nuovi dati personali o particolari – «sensibili» - (ad esempio: temperatura, modalità di accesso al luogo di lavoro dei dipendenti, accesso alla mensa, ecc.);
- trattamento di dati personali o particolari – «sensibili» in modalità diversa (smartworking, uso da parte dei dipendenti di pc personali, ecc.);

OCCORRE:

- ✓ verificare che i nuovi trattamenti siano effettuati in modo conforme al GDPR ed alla normativa vigente;
- ✓ verificare che i nuovi strumenti usati e le nuove modalità di trattamento siano conformi al GDPR ed alla normativa vigente;
- ✓ redigere e consegnare, se necessario, nuove informative o integrare le esistenti;
- ✓ effettuare, se necessario, nuove nomine o integrare le esistenti;
- ✓ tracciare e dare atto di tutte le attività svolte nel registro dei trattamenti.

10

GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Smart Working
Ammortizzatori Sociali
Congedi straordinari e permessi
Divieto di licenziamento
Contratti a tempo determinato

SMART WORKING DURANTE L'EMERGENZA COVID - 19

Sono consentite tutte le attività lavorative, anche se afferenti ad attività sospese dai decreti governativi, che possano essere effettuate in modalità *smart working* dall'abitazione del lavoratore. Per le attività non sospese è fatta raccomandazione di massimo utilizzo, da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le mansioni che possono essere svolte dal lavoratore al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Ai sensi dell'art. 39 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, **i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità**, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, ai **lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa** è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Tali norme si applicano anche **ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse**.

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

Procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di *smart working*:

- richiede il salvataggio del solo file Excel con i dati dei lavoratori che svolgeranno l'attività lavorativa in modalità *smart working*;
- non deve essere comunicato nessun accordo individuale o autocertificazione.

È dunque sufficiente, per l'attivazione dello *smart working*, la comunicazione al lavoratore (che deve essere dotato di strumentazione adeguata in relazione all'attività da svolgere).

È indispensabile dare al lavoratore l'informativa sulla sicurezza. Il modello è scaricabile dal sito INAIL.

SMART WORKING LAVORATORI CON FIGLI MINORI DI 14 ANNI

L'art. 90 del Decreto Rilancio ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali:

- a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
- purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 L. 22 maggio 2017 n. 81.

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PREVISTI DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18

Per gestire riduzioni e/o sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO (FIS) EX ART. 19 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

- lavoratori operanti nei settori produttivi di competenza della Cassa integrazione ordinaria;
- lavoratori dipendenti di società che, pur presentando un organico lavorativo superiore alle 5 unità, non rientrano nelle tipologie e classi dimensionali di operatività della CIGO e non aderiscono ad alcun altro fondo di solidarietà bilaterale o alternativo.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA EX ART. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

- lavoratori del settore privato, ai quali non è consentito il ricorso ad altro ammortizzatore, anche con organico sotto i 5 dipendenti.
- Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000,00 euro, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane (novità introdotta dall'art. 98 Decreto Rilancio).

In tutti i casi il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione di competenza del singolo lavoratore, in relazione alle ore di lavoro non prestate, ferma la soglia di 40 ore settimanali e le limitazioni retributive previste nella circolare INPS n. 20 del 10 febbraio 2020 a € 939,89 netti, a fronte di redditi lordi inferiori ad € 2.159,48 mensili, ovvero €1.129,76 netti, a fronte di redditi mensili superiori alla predetta soglia di € 2.159,48 lordi mensili.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO) E ASSEGNO ORDINARIO (FIS)

Trattamento di integrazione salariale a carico INPS per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'art. 22-ter D.L. 17 marzo 2020 n. 18 («*qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e tenuto conto dei fondi stanziati). Esclusivamente per i lavoratori del settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile fruirne anche precedentemente al 1 settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Caratteristiche:

- È richiesta l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (novità introdotta con il Decreto Rilancio);
- la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Per le richieste riferite al periodo 23 febbraio 2020 – 30 aprile 2020 il termine di presentazione è fissato al 31 maggio;

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO) E ASSEGNO ORDINARIO (FIS)

(continua dalla slide precedente)

- se la domanda è presentata oltre il termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
- non è dovuto il contributo addizionale;
- non è richiesto requisito di anzianità dei lavoratori beneficiari, ma devono risultare assunti dal 25 marzo 2020;
- è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS (al posto dell'anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio) senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Ai beneficiari di assegno ordinario e limitatamente alla causale «Emergenza COVID-19» spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.

Il trattamento richiesto con causale «Emergenza COVID-19» sospende e sostituisce l'eventuale trattamento di integrazione straordinario (CIGS) e l'assegno di solidarietà (FIS) in corso al momento della domanda.

Per le imprese con unità produttive con sede o con lavoratori che risiedono / prestano attività nei comuni di cui all'All. 1 D.P.C.M. 1 marzo 2020 trattamento CIG / Assegno Ordinario per un periodo aggiuntivo di 3 mesi con causale «Emergenza Covid-19».

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

Le predette ulteriori cinque settimane sono concesse dall'INPS, previa domanda inviata telematicamente. Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Per i lavoratori del settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile fruirne anche precedentemente al 1 settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Le **prime nove settimane** sono concesse, previa sottoscrizione di accordo sindacale tra Regioni / Province autonome e OO.SS. che ne prevede modalità di fruizione.

Regione Piemonte: <https://bit.ly/2VOXFeh> (Accordo siglato 26 marzo 2020) - Regione Lombardia: <https://bit.ly/2xTM4m5> (Accordo siglato 23 marzo 2020).

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le domande sono presentate alla Regione/Provincia autonoma che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione (l'efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa).

L'accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti;

Le ulteriori **5 settimane** sono concesse dall'INPS. La domanda del datore di lavoro deve essere inviata telematicamente (con indicazione della lista dei beneficiari e indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato) entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Caratteristiche del trattamento: *(i)* contribuzione figurativa; *(ii)* non richiesto requisito anzianità dei lavoratori beneficiari, ma devono essere dipendenti già in forza al 25 marzo 2020; *(iii)* esclusi i datori di lavoro domestico.

Per le imprese con unità produttive con sede o con lavoratori che risiedono / prestano attività nei comuni di cui all'All. 1 D.P.C.M. 1 marzo 2020, trattamento CIGD per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020 limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.

Per le imprese con unità produttive con sede o con lavoratori che risiedono/prestano attività nelle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, trattamento CIGD per un periodo aggiuntivo non superiore a 4 settimane.

CONGEDI E PERMESSI EX D.L. 17 MARZO 2020 N. 18

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede la possibilità, per i lavoratori, di fruire di congedi straordinari e permessi aggiuntivi:

- congedi per assistenza figli minori di 12 anni o disabili;
- congedi per assistenza figli minori di 16 anni;
- permessi aggiunti ex art. 33 L. 5 febbraio 1992 n. 104.

ASSISTENZA FIGLI MINORI DI 12 ANNI E DISABILI

Congedo di 30 giorni, continuativo o frazionato per dipendenti, co.co.co. e lavoratori autonomi – competenza INPS – con figli fino a 12 anni o con disabilità gravi, per il periodo 5 marzo 2020 – 31 luglio 2020.

Durante il congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

È concesso, a condizione che non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I genitori che vogliono fruire del congedo COVID-19 dovranno presentare istanza al proprio datore di lavoro e all'INPS, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

ASSISTENZA FIGLI MINORI DI 16 ANNI

In aggiunta al congedo per assistenza figli minori di 12 anni è previsto per i dipendenti privati, con figli minori di anni 16 hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi.

Nessuna retribuzione è riconosciuta ai lavoratori che fruiscono del congedo, né contribuzione figurativa.

È concesso a condizione che non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia altro genitore non lavoratore.

La domanda deve essere presentata direttamente al datore di lavoro e non all'INPS.

Divieto di licenziamento in caso di fruizione e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

PERMESSI AGGIUNTIVI EX ART. 33 L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104

L'art. 24 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti ex art. 33 L. 5 febbraio 1992 n. 104 (lavoratori disabili in condizione di gravità o parenti di disabili in condizioni di gravità) di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (novità introdotta dal Decreto Rilancio).

Indicazioni INPS (Circolare n. 45 del 23 marzo 2020):

- i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell'arco dei predetti due mesi;
- i 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista;
- le 12 giornate di cui all'articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, L. 5 febbraio 1992 n. 104, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Le indicazioni paiono applicabili anche alle ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 introdotte dal Decreto Rilancio, tenuto conto dell'identità di *ratio*.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Art. 46 D.L. 17 marzo 2020 n. 18: l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24, L. 23 luglio 1991 n. 223) è precluso per 5 mesi, dal 17 marzo 2020 al 17 agosto 2020, e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (salvo lavoratori impiegati nell'appalto che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore).

- Le aziende che intendevano avviare la procedura di licenziamento collettivo dovranno attendere il decorso del termine di sospensione.
- Le aziende che avevano già avviato le procedure di licenziamento collettivo non potranno inviare le lettere di licenziamento individuale fino al decorso del termine di sospensione. L'azienda potrà optare:
 - ✓ Revoca della procedura;
 - ✓ Accordo sindacale di rinegoziazione dei termini.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Art. 46 D.L. 17 marzo 2020 n. 18: Dal 17 marzo 2020 al 17 agosto 2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 L. 15 luglio 1966 n. 604. Le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 L. 15 luglio 1966 n. 604 in corso sono sospese.

- È possibile procedere al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
- È possibile risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.
- È dubbio il divieto di licenziamento del dirigente, che non è ascrivibile alla disciplina di cui all'art. 3 L. 15 luglio 1966 n. 604 e quindi formalmente escluso dal divieto, ma la *ratio* della norma può legittimare una diversa interpretazione.

Possibilità di revocare il recesso intimato nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 richiedendo il trattamento di cassa integrazione salariale.

La normativa dettata nel periodo di emergenza COVID-19 ha previsto alcune deroghe alla disciplina dei contratti a tempo determinato di cui al D.LGS. 15 giugno 2015 n. 81.

Art. 19-bis D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (introdotto con legge di conversione: L. 24 aprile 2020 n. 27): per le imprese che accedono agli ammortizzatori sociali è prevista la possibilità, in deroga alla legislazione vigente:

- di assumere lavoratori a tempo determinato e/o in somministrazione a tempo determinato presso unità produttive ove sono in corso sospensioni o riduzioni di orario in regime di integrazione salariale;
- in caso di rinnovo di contratto a termine, di non rispettare lo stop di dieci giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto superiore ai sei mesi.

Art. 93 D.L. 19 maggio 2020 n. 34: in deroga all'articolo 21 D.LGS. 15 giugno 2015 n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, D.LGS. 15 giugno 2015 n. 81 (causali).

11

PROBLEMATICHE IN MATERIA CONTRATTUALE

Disposizioni in materia di ritardi ed inadempimenti contrattuali
L'impossibilità sopravvenuta
L'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione quale causa atipica di estinzione del rapporto obbligatorio
Eccessiva onerosità sopravvenuta
I contratti di locazione
I contratti preliminari
Contratti bancari, finanziari e assicurativi: sottoscrizione semplificata **AGGIORNATO**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITARDI ED INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

L'art. 91 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con il quale è stata inserita una disposizione integrativa della L. 5 marzo 2020, n. 13, prevede espressamente: *«il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».*

L'art. 1218 c.c. dispone che *«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»*; l'art. 1223 c.c. prevede che *«il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta».*

La norma emergenziale, nel richiamare i sopra citati articoli codicistici, pare limitarsi ad introdurre per il Giudice il **criterio del rispetto delle misure di contenimento quale parametro per la determinazione della responsabilità del debitore che non adempia alle proprie obbligazioni.**

La circostanza secondo la quale l'eventuale esclusione della responsabilità debba essere **«valutata»**, implica che **l'effetto liberatorio in conseguenza del rispetto delle norme di contenimento non possa dirsi automatico**, ma debba essere valutato caso per caso, anche ricorrendo agli istituti di diritto comune in tema di obbligazioni, laddove ne ricorrano i presupposti.

L'IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Tra le ipotesi di impossibilità determinanti l'esclusione della responsabilità del debitore rileva il c.d. «*factum principis*», ossia la sopravvenienza di un provvedimento autoritativo idoneo a rendere impossibile la prestazione, per fatto non imputabile al soggetto obbligato.

Ai sensi dell'art. **1256, comma 1 c.c.**: «*L'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile*». Il debitore può, quindi, essere esonerato dalla responsabilità per l'inadempimento o il ritardo, laddove dimostri l'impossibilità della prestazione e che tale impossibilità non sia a lui imputabile.

L'impossibilità, per poter rilevare ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, deve essere **oggettiva, imprevedibile, assoluta e non superabile con l'ordinaria diligenza esigibile**.

Si può verificare altresì l'ipotesi di impossibilità soltanto **temporanea** di eseguire la propria prestazione (ad es. nel vigore della normativa emergenziale).

L'art. **1256, comma 2 c.c.**, prevede che: «*il debitore finché essa (i.e. l'impossibilità) perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla*».

L'IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Tuttavia, l'obbligazione **si estingue** comunque, come se l'impossibilità fosse definitiva, laddove tale situazione perduri fino a quando, tenute in considerazione le circostanze del caso concreto, il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non abbia più interesse a conseguirla.

Nel caso di **contratti a prestazioni corrispettive**, conformemente al dettato dell'art. **1463 c.c.**, l'intervenuta impossibilità della prestazione di una delle parti comporta la liberazione anche dell'altra, la quale avrà altresì diritto alla restituzione di quanto abbia già corrisposto alla controparte per l'obbligazione di questa divenuta impossibile.

Qualora l'adempimento divenga solo **parzialmente impossibile**, la controparte ha diritto ad una **corrispondente riduzione** della prestazione da essa dovuta e può, in difetto di un interesse apprezzabile all'adempimento parziale, esercitare il **recesso** dal contratto, così come previsto dall'art. **1464 c.c.**

L'IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DI UTILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE QUALE CAUSA ATIPICA DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

La giurisprudenza attribuisce rilievo anche all'ipotesi di **impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore**.

Si ritiene, infatti, che il rimedio dell'impossibilità sopravvenuta possa trovare applicazione non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione da parte del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta **impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte**, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la **sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale** in cui consiste la **causa concreta** del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione.

Si può dunque ipotizzare che, in caso di impossibilità **totale** di utilizzazione della prestazione si possa invocare la risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. e, in caso di impossibilità **parziale**, il recesso dal contratto ovvero la riduzione della controprestazione ai sensi dell'art. 1464 c.c.

ECESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

Nell'ipotesi in cui si verifichi una alterazione dell'equilibrio contrattuale dovuta alla sopravvenienza di circostanze straordinarie ed imprevedibili idonee a rendere la prestazione di una delle parti eccessivamente onerosa, l'art **1467 c.c.** prevede che: *«nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto».*

L'eccessiva onerosità deve derivare da avvenimenti **straordinari ed imprevedibili** al momento della conclusione del contratto.

Tale rimedio risolutorio si applica esclusivamente ai **contratti c.d. di durata** (ovvero contratti ad esecuzione continuata o periodica, contratti ad esecuzione differita).

L'eccessiva onerosità deve consistere in **una alterazione significativa del sinallagma contrattuale** che imponga ad una delle parti un sacrificio superiore **all'alea prevista dal contratto**, ovvero a quel grado di incertezza tipica, naturale ed insita in ciascun rapporto contrattuale.

La risoluzione produce, con efficacia retroattiva, la cessazione degli effetti del contratto. Per impedire lo scioglimento del contratto, una parte può offrire all'altra di **modificare equamente le condizioni contrattuali**, secondo una valutazione di buona fede.

I CONTRATTI DI LOCAZIONE

Con riferimento ai contratti di locazione ad uso non abitativo, l'art. 28 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 istituisce un credito di imposta pari al 60% del canone di marzo, aprile e maggio per i soggetti esercenti attività di impresa o professionale, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e nel caso di diminuzione del fatturato nei mesi di riferimento almeno pari al 50% rispetto all'anno precedente. Il credito di imposta matura solo in caso di effettivo pagamento dei canoni. Non è previsto il cumulo con il credito di imposta pari al 60% del canone di marzo previsto per negozi e botteghe dall'art. 65 D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

AD USO COMMERCIALE

Il rispetto delle norme di contenimento del virus che limitano l'esercizio dell'attività commerciale può aver significativamente inciso sul godimento dell'immobile da parte del conduttore, che continua ad avere la disponibilità del bene. Considerato che una **parziale inutilizzabilità della prestazione** può integrare una ipotesi di **impossibilità sopravvenuta parziale**, dovrebbe potersi riconoscere, nel caso di interesse alla prosecuzione del contratto, la possibilità per il conduttore di ottenere una corrispondente **riduzione del canone originariamente pattuito** in modo non dissimile da quanto disciplinato dall'art. 1584 c.c. in tema di riparazioni dell'immobile, generalmente qualificato come applicazione dell'istituto dell'impossibilità sopravvenuta parziale cui all'art. 1464 c.c.

AD USO ABITATIVO

Le norme di contenimento non incidono direttamente sui contratti di locazione ad uso abitativo.

Nel caso in cui la situazione emergenziale abbia reso maggiormente oneroso il canone, ferma l'applicabilità dei rimedi risolutori, nel caso di interesse alla prosecuzione del contratto, è possibile valutare la **riconduzione ad equità del rapporto contrattuale** (art. 1467, comma 3, c.c.) per il perdurare delle misure di contenimento.

I CONTRATTI PRELIMINARI

Con riferimento al **contratto preliminare**, con cui le parti si obbligano a concludere, entro un dato termine, un determinato contratto, il rispetto delle norme di contenimento del virus può incidere a vari livelli sulla possibilità di addivenire alla stipula del definitivo alle condizioni originariamente pattuite.

Ad esempio possono venire in rilievo:

- Impedimenti per le parti di addivenire alla stipula nei modi e nei tempi previsti dal preliminare (non solo malattia, ma impossibilità negli spostamenti);
- Tempistiche per avveramento eventuali condizioni sospensive (attesa di provvedimenti dell'autorità amministrativa o ritardi di banche per concessioni di mutuo o perito che visiona un immobile);
- Impossibilità definitiva o temporanea di stipula per decesso uno dei contraenti o beni che siano stati requisiti ai sensi dell'art. 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 per emergenza sanitaria.

Il verificarsi delle predette circostanze potrebbe implicare, ove possibile, la **rideterminazione degli elementi contrattuali** e, in particolare, **il differimento dei termini**, con applicazione della disposizione di cui all'art. 91 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (in punto valutazione della non imputabilità del ritardo, anche in relazione ad eventuali penali). Laddove si verifichi un'impossibilità parziale o definitiva alla conclusione del contratto, sarà possibile, ricorrendone i presupposti, invocare l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta.

ART. 4 D.L. 8 APRILE 2020 N. 23 CONV. IN L. 5 GIUGNO 2020 N. 40 (CONTRATTI BANCARI)

Al fine di «assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte delle banche e degli intermediari finanziari» è stata prevista una forma di **sottoscrizione semplificata** volta a favorire «la conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordinamento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari» (cit. Circolare ABI).

Destinatari: clientela al dettaglio («i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese» - cfr. Disposizioni di Trasparenza Banca d'Italia).

Ambito: la disciplina della sottoscrizione semplificata si applica ai **contratti conclusi tra il 9 aprile 2020 e il 31 luglio 2020**.

Le previsioni semplificate di prestazione del consenso si applicano anche all'ipotesi dell'esercizio del diritto di recesso.

ART. 33 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34 (CONTRATTI FINANZIARI ED ASSICURATIVI)

Modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi, volte ad assicurare «la continuità nell'accesso a tali servizi e prodotti, da parte degli investitori» (cit. Relaz. Illustrativa).

Destinatari: tutte le categorie di clienti.

Ambito: la disciplina della sottoscrizione semplificata si applica ai **contratti conclusi tra il 19 maggio 2020 e il 31 luglio 2020**.

SOTTOSCRIZIONE ANTE D.L. 8 APRILE 2020 N. 23 CONV. IN L. 40/2020 ED ANTE D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34

Consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo:

- **non integra il requisito della forma scritta** richiesta dal (i) TUB (contratti bancari - artt. 117, 125 bis, 126 *quinquies* e 126 *quinquiesdecies*); (ii) TUF (contratti finanziari) e (iii) dall'art. 1888 c.c. e dal Codice delle assicurazioni private (contratti assicurativi);
- **non attribuisce l'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c.** («*piena prova fino a querela di falso*») al documento.

SOTTOSCRIZIONE EX ART. 4 D.L. 8 APRILE 2020 N. 23 CONV. IN L. 40/2020 ED EX ART. 33 D.L. 19 MAGGIO 2020 N.34

Consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo:

- **integra il requisito della forma scritta** richiesta dal (i) TUB (contratti bancari - artt. 117, 125 bis, 126 *quinquies* e 126 *quinquiesdecies*); (ii) TUF (contratti finanziari) e (iii) dall'art. 1888 c.c. e dal Codice delle assicurazioni private (contratti assicurativi);
- **attribuisce l'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c.** («*piena prova fino a querela di falso*») al documento;

A CONDIZIONE CHE:

- 1) «*l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente*»; 2) la comunicazione «*faccia riferimento a un contratto identificabile in modo certo*» e 3) sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

12

PROFILI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi nazionali

Proroga della validità dei titoli nazionali in scadenza

Proroga dei termini relativi ai procedimenti dinnanzi all'EPO, al CPVO e all'EU IPO **AGGIORNATO**

Convenzioni internazionali e proroga dei termini

Bandi per la concessione di agevolazioni volte alla valorizzazione dei diritti di PI: differimento dei termini di presentazione delle domande

Sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, iniziati su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data (art. 103, comma 1, D.L. 17 marzo 2020 n. 18; art. 37 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 conv. L. 5 giugno 2020 n. 40).

OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

Sono altresì da considerarsi sospesi i termini perentori stabiliti dall'art. 176 c.p.i. in relazione al procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio, nonché il termine di cui all'articolo 147, comma 1, c.p.i.

PROCEDIMENTI DINNANZI ALLA COMMISSIONE RICORSI UIBM

Restano, invece, esclusi dal perimetro applicativo della sospensione, i termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa.

I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18).

Attualmente lo stato di emergenza scade il 31 luglio 2020 (delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020): dunque i certificati e gli altri atti amministrativi conservano validità sino al 29 ottobre 2020 (31 luglio 2020 + novanta giorni).

Si noti che la proroga vale esclusivamente per i titoli nazionali. Pertanto, con riferimento alle domande internazionali di brevetto e le domande di brevetto europeo (primi depositi), alle domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali non vi è sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi internazionali o europei competenti.

UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI (EPO) – TERMINI

- Tutti i termini in scadenza tra il 15 marzo 2020 e il 3 maggio 2020, sono prorogati al 2 giugno 2020.
- Per quanto concerne i termini spirati prima del 15 marzo 2020, l'EPO si impegna a facilitare il ricorso a rimedi per gli utenti che si trovano nelle zone direttamente interessate dall'emergenza epidemiologica.

UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI (EPO) – PROCEDIMENTI ORALI DAVANTI ALLE EXAMINING AND OPPOSITION DIVISIONS

- È stato disposto il rinvio di tutti i procedimenti orali in sede di opposizione fissati fino al **14 settembre 2020**.
- La sospensione non opera in relazione ai procedimenti orali in sede di esame per i quali è stata confermata la trattazione in videoconferenza.

UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI (EPO) – PROCEDIMENTI ORALI DAVANTI AI BOARDS OF APPEAL

- A partire dal 18 maggio 2020, riprendono i procedimenti orali davanti ai Boards of Appeal dell'EPO.
- Le parti riceveranno una apposita comunicazione mediante la quale verrà richiesto di confermare la possibilità di partecipare in presenza alle udienze.

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EU IPO) – PERIODO 9 MARZO 2020 / 17 MAGGIO 2020

- Tutti i termini procedurali (inclusi i termini fissati da qualsiasi istanza dell'Ufficio in qualsiasi procedimento dinanzi all'EU IPO, comprese le sue commissioni di ricorso; i termini previsti dall'EUTMR, dall'EUTMIR, dall'EUTMDR, dal CDR e dal CDIR nonché i termini statuiti dai trattati internazionali) aventi scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 17 maggio 2020 sono prorogati al 18 maggio 2020.
- L'effetto del differimento è automatico: alle parti non è richiesto il compimento di alcun atto.

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EU IPO) – PERIODO SUCCESSIVO AL 17 MAGGIO 2020

Terminato il periodo di proroga, i seguenti strumenti procedurali potranno essere utilizzati, ricorrendone i presupposti applicativi e previa istanza delle parti, per mitigare gli effetti di una applicazione rigorosa del principio di stretta osservanza dei termini:

- proroga dei termini (art. 68 EUTMDR, art. 57 CDIR);
- sospensione del procedimento (art. 71 EUTMDR);
- prosecuzione del procedimento (art. 105 EUTMR);
- *Restitutio in integrum* (art. 104 EUTMR, art. 67 CDR).

COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE (CPVO)

- Tutti i termini procedurali (inclusi i termini fissati per il pagamento delle cc.dd. *examination fees* e delle cc.dd. *annual fees*) aventi scadenza nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 3 maggio 2020 sono prorogati al 4 maggio 2020.
- La proroga non si applica ai termini:
 - a) per l'inizio degli esami tecnici;
 - b) per la presentazione di materiale vegetale finalizzata all'esecuzione di esami tecnici;
 - c) relativi al rispetto del requisito di novità;
 - d) relativi a procedimenti dinnanzi ad altre Autorità.

TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI (PCT)

L'International Bureau of WIPO ritiene che la situazione emergenziale causata dalla diffusione del virus COVID-19 costituisca forza maggiore e ricada nell'ambito di applicazione della regola 82quater dei Regolamenti. Il mancato rispetto dei termini previsti per il compimento di una determinata azione potrà, quindi, ritenersi giustificato ai sensi e nei limiti descritti dalla citata norma.

Inoltre, l'International Bureau ha posticipato al 31 maggio 2020 ogni dichiarazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 14 del Trattato, invitando gli Uffici nazionali o regionali ad adottare misure analoghe.

I documenti PCT potranno essere trasmessi solamente in formato elettronico fino a data da destinarsi.

L'ARRANGEMENTE IL PROTOCOLLO DI MADRID (MARCHI) – TERMINI

Ai sensi di quanto previsto dalle regole 5(1), 5(2) e 5(3) dei Regolamenti, il mancato rispetto dei termini per l'inoltro di una comunicazione all'OMPI (WIPO) può essere giustificato a condizione che venga presentata un'istanza motivata entro 5 giorni dal momento in cui è stato riottenuto l'accesso al servizio postale o a quello di posta elettronica. La suddetta istanza non verrà, in ogni caso, considerata qualora giunga dopo sei mesi dallo spirare del termine in questione.

Qualora il termine finale per il compimento di un'azione scada in un giorno in cui gli Uffici di PI sono chiusi a causa della emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus, quest'ultimo viene differito al primo giorno successivo a quello di riapertura degli uffici (art. 4.4 dei Regolamenti).

Tutti i termini che concernono gli Uffici di PI (ad es. termini per l'invio del rigetto temporaneo della domanda), incluso il termine entro il quale il titolare deve rispondere a una notifica inviata dall'Ufficio di PI (ad esempio, il termine per rispondere a una notifica di rigetto provvisorio), dovrebbero essere parimenti estesi.

**L'ARRANGEMENTE IL PROTOCOLLO DI MADRID (MARCHI) –
PROSECUZIONE DELLE DOMANDE**

In caso di mancato rispetto dei termini di cui alle regole 11(2) e 11(3), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2), 34(3)(c)(iii) e 39(1) dei Regolamenti, i richiedenti o i titolari di una domanda di registrazione internazionale possono chiedere che l'OMPI continui a coltivare la domanda internazionale, la successiva designazione, il pagamento o la richiesta in questione, senza che vi sia la necessità di fornire alcuna motivazione o prova.

L'istanza di prosecuzione deve essere presentata mediante l'apposito modulo MM20 entro due mesi dalla data di scadenza dei suddetti termini.

**L'ARRANGEMENTE IL PROTOCOLLO DI MADRID (MARCHI) –
SERVIZIO POSTALE**

Le comunicazioni con l'OMPI a mezzo del servizio postale sono sospese fino a data da destinarsi.

CONVENZIONE DELL'AJA (DISEGNI E MODELLI) – TERMINI

Il mancato rispetto dei termini per l'invio di una comunicazione all'International Bureau può essere giustificato a condizione che venga presentata un'istanza motivata entro 5 giorni dal momento in cui è stato riottenuto l'accesso al servizio postale o a quello di posta elettronica (regola 5 del Regolamento Comune). La suddetta istanza non verrà, in ogni caso, considerata qualora giunga dopo sei mesi dallo spirare del termine in questione.

Qualora il termine finale per il compimento di un'azione scada in un giorno in cui gli Uffici di PI sono chiusi a causa della emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus, quest'ultimo viene differito al primo giorno successivo a quello di riapertura degli uffici.

Tutti i termini che concernono gli Uffici di PI (ad es. termini per l'invio all'International Bureau del rigetto della domanda), inclusi i termini fissati da tali Uffici ai titolari di una domanda di registrazione internazionale (ad esempio, il termine per rispondere a una notifica di rigetto), dovrebbero essere parimenti estesi.

Le comunicazioni con l'OMPI a mezzo del servizio postale sono sospese fino a data da destinarsi.

ACCORDO DI LISBONA (DENOMINAZIONI DI ORIGINE) - TERMINI

Qualora il termine finale per il compimento di un'azione scada in un giorno in cui gli uffici dell'Autorità Competente sono chiusi a causa della emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus, quest'ultimo viene differito al primo giorno successivo a quello di riapertura degli uffici dell'Autorità in questione.

Tutti i termini relativi al deposito di domande di registrazione internazionale effettuate ai sensi dell'Accordo di Lisbona che concernono le Autorità Competenti (ad es. termini per il rigetto delle domande) dovrebbero essere parimenti estesi.

WIPO'S UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY (UDRP) AND CCTLD CASE OPERATIONS (NOMI A DOMINIO)

Il servizio di risoluzione delle controversie in materia di *internet domain name* fornito *WIPO Arbitration and Mediation Center* risulta, allo stato, non essere soggetto a particolari limitazioni.

BANDO DISEGNI +4

La decorrenza del termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazione è stata differita alle ore 9:00 del 27 maggio 2020.

BANDO MARCHI +3

La decorrenza del termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazione è stata differita alle ore 9:00 del 10 giugno 2020.

PROGETTI *PROOF OF CONCEPT* (POC)

Il termine finale per l'invio delle istanze relative al bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di *proof of concept* (poc) è differito alle ore 00:00 del 20 maggio 2020.

'VOUCHER 3I' PER LE START-UP INNOVATIVE

A partire dal 15 giugno 2020 è possibile presentare le domande per richiedere il 'Voucher 3I – Investire In Innovazione'. Si tratta di una misura agevolativa volta a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative, fornendo agevolazioni per l'acquisizione di servizi di consulenza per la brevettazione.

13

PROFILI DI DIRITTO FALLIMENTARE

Disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione **AGGIORNATO**

Disposizioni in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato d'insolvenza **AGGIORNATO**

L'art. 9, comma 1 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 conv. in L. 5 giugno 2020 n. 40 ha disposto la **proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.**

LE FACOLTÀ DEL DEBITORE EX ART. 9 D.L. 8 APRILE 2020 N. 23

- a) **Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione** pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e sino all'udienza fissata per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, il debitore può presentare **istanza per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni (e non prorogabile) per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato** ai sensi dell'articolo 161 L. Fall. **o di un nuovo accordo di ristrutturazione** dell'articolo 182 *bis* L. Fall. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale si sia già tenuta l'adunanza dei creditori senza che siano state raggiunte le maggioranze stabilite (art. 9, co. 2).
- b) **Possibilità di differimento, non oltre sei mesi, dei termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione.** Il debitore, entro l'udienza fissata per l'omologazione, deposita una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini e la documentazione che comprova la necessità della modifica. Nel procedimento per l'omologazione del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale (art. 9, co. 3).
- c) Il debitore può chiedere **un'ulteriore proroga sino a 90 giorni sia del termine concesso ex art. 161 c. 6 L. Fall. e già prorogato dal Tribunale, sia del termine di cui all'art. 182 *bis* comma 7 L. Fall.** L'istanza, ammissibile anche in caso di pendenza di istanza di fallimento, deve indicare gli elementi che rendono necessaria la proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi e, nel caso di accordi di ristrutturazione, siano mantenuti i presupposti dell'accordo (art. 9, co. 4 e 5).

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

La proroga di sei mesi di cui all'**art. 9, comma 1** opera *ex lege*, escludendosi dunque qualsiasi vaglio di merito da parte del Tribunale sui concreti effetti determinati dall'emergenza COVID-19 nel singolo caso, al fine del rispetto dei termini di adempimento.

Per quanto riguarda le facoltà del debitore, occorre osservare:

con riferimento alla facoltà *sub a*)

- nel caso degli accordi di ristrutturazione di norma manca l'udienza di omologa e pertanto dovrebbe essere possibile presentare l'istanza di cui all'art. 9, comma 2 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 fino a quando il Tribunale non si riserva di decidere o si ritiri per decidere in Camera di consiglio *ex art. 182 bis* comma 4 L. Fall.;
- la norma non chiarisce se il Tribunale possa concedere un termine inferiore a quello richiesto dal debitore, né se possa rigettare l'istanza.

con riferimento alle facoltà *sub b*) e *c*)

- per ragioni di collegamento logico con il comma 2 e sebbene la disposizione non lo specifichi, pare doversi ritenere che anche tali facoltà riguardino i procedimenti non ancora omologati e pendenti alla data del 23 febbraio 2020.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 40/2020 ALL'ART. 9 DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 23

«Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma [concordato preventivo; n.d.r.], o all'articolo 182-bis, settimo comma [accordo di ristrutturazione; n.d.r.] del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.» (art. 9, co. 5-bis);

«Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.» (art. 9, co. 5-ter).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO D'INSOLVENZA

L'IMPROCEDIBILITÀ DEI RICORSI

L'art. 10, comma 1 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 conv. in L. 5 giugno 2020 n. 40 sancisce l'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e per le dichiarazioni dello stato d'insolvenza di imprese sottoponibili a liquidazione coatta amministrativa e ad amministrazione straordinaria depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Restano escluse le grandi imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del D.L. 23 dicembre 2003 n. 347.

Le disposizioni sull'improcedibilità di cui al comma 1 non si applicano:

- a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
- b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, co. 2, 173, co. 2 e 3, e 180, co. 7, L. Fall.;
- c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, co. 8, L. Fall., o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'art. 7, n. 1), del medesimo testo normativo.

(art. 10, co. 2)

Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli artt. 10, 64, 65, 67, co. 1 e 2, 69-bis e 147 L. Fall.

(art. 10, co. 3)

14

GOVERNANCE E ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE

Le principali problematiche emerse
Governance societaria
Assetti proprietari

La crisi generata dalla pandemia da COVID-19 in molti casi ha fatto emergere con chiarezza due **profili di criticità** normalmente trascurati nella gestione delle società:

- la **inadeguatezza della governance societaria**;
- la **non adeguata struttura degli assetti proprietari**, anche in una logica di passaggio generazionale.

Sono entrambi profili di criticità che possono mettere, seppur con modalità diverse, a rischio la continuità delle imprese e dai quali può conseguire una importante distruzione di valore.

Entrambe tali problematiche possono essere affrontate in modo efficace e l'ordinamento mette a disposizione una pluralità di strumenti giuridici che consentono di costruire le soluzioni più adatte per ogni specifica situazione.

I **profili di criticità nella governance delle società** afferiscono sia alla ripartizione dei poteri sia alla adeguatezza della struttura manageriale, anche in un'ottica di passaggio generazionale.

ESEMPI DI CRITICITÀ

- Concentrazione di tutti i poteri in una sola persona, impossibilità di gestire in sua assenza.
- Regole interne di ripartizione dei poteri non adatte ad una gestione in smart working.
- Mancanza di figure manageriali pronte a subentrare in funzioni chiave.
- La «next generation» non è ancora pronta a subentrare nella gestione.

POSSIBILI SOLUZIONI

- Ripensamento dell'organo amministrativo, attribuzione di deleghe o procure ad un maggior numero di soggetti, anche con funzione di «riserva».
- Formalizzazione di processi decisionali e autorizzativi slegati dalla necessità della presenza fisica.
- Valorizzazione di risorse interne (seconde linee), temporary manager, ricerca di nuove figure dirigenziali.
- Pianificazione di un percorso di crescita, valorizzazione «ad interim» di risorse interne, ricerca di figure manageriali che facciano da «ponte».

La situazione di emergenza ha sovente fatto emergere la **inadeguatezza degli assetti proprietari** e la **necessità di riorganizzarli**, anche in un'ottica di passaggio generazionale, sia per evitare l'insorgere di future situazioni di crisi sia in una logica di pianificazione fiscale.

ESEMPI DI CRITICITÀ

- Diversa propensione degli eredi a svolgere un'attività all'interno dell'impresa.
- Situazione di possibile conflittualità tra gli eredi.
- Mancanza di eredi in grado di portare avanti la gestione della società.
- Mancanza di regole definite di ripartizione del patrimonio tra gli eredi.
- Un «soggetto debole» tra gli eredi.

POSSIBILI STRUMENTI

- Costituzione di una holding.
- Testamento.
- Trust.
- Società semplice «sostanziale».
- Patto di famiglia.
- Categorie di azioni.
- Categorie di quote o quote con diritti particolari.
- Definizione delle regole di subentro degli eredi nella gestione.
- Scissione della società.
- Pianificare la vendita della società.

15

PROBLEMATICHE DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Linee guida dell'OCSE sugli impatti della crisi COVID-19
Effetti dell'epidemia da COVID-19 sul transfer pricing

In data 3 aprile 2020 l'OCSE, con il documento *«OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 crisis»*, a seguito delle restrizioni agli spostamenti imposte dai vari governi ed alla diffusione dello smart working, ha emanato le linee guida concernenti i possibili effetti della pandemia COVID-19 sui principali **istituti di fiscalità internazionale**, basandosi sull'interpretazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

In particolare, gli aspetti esaminati nel documento sono i seguenti:

- configurazione di una **stabile organizzazione**;
- identificazione della sede di **direzione effettiva dell'impresa** e della sua conseguente residenza fiscale;
- modifica della **residenza delle persone fisiche**;
- tassazione dei **lavoratori transfrontalieri**.

In linea generale l'OCSE, riconoscendo l'eccezionalità della pandemia da COVID-19, sottolinea che tale situazione non deve portare a conclusioni che in un contesto normale non verrebbero prese.

L'OCSE auspica un pronto intervento da parte delle Amministrazioni finanziarie dei vari paesi al fine di eliminare o minimizzare le conseguenze fiscali per i contribuenti nel contesto della crisi da COVID -19 e per valutare attentamente situazioni particolari che potrebbero verificarsi.

CONFIGURAZIONE DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

Stabile organizzazione materiale

I dipendenti, che svolgono la loro attività da casa in smart-working a seguito dell'epidemia COVID-19 e che sono temporaneamente dislocati in un paese diverso rispetto a quello in cui lavorano regolarmente, non dovrebbero configurare secondo l'OCSE una stabile organizzazione in tale Stato per l'impresa, datore di lavoro.

Infatti, lo svolgimento da parte del dipendente dell'attività lavorativa da casa rappresenta un caso di forza maggiore, non è frutto di una scelta aziendale.

Stabile organizzazione personale

Parimenti, la sottoscrizione di contratti da casa da parte del lavoratore o dell'agente dell'impresa per brevi periodi a causa di forza maggiore e/o di direttive governative che limitano gli spostamenti, a parere dell'OCSE non determinerebbe per il datore di lavoro la configurazione di una stabile organizzazione nello Stato in cui tali soggetti si trovano ad operare.

Stabile organizzazione da cantiere

L'interruzione temporanea di un cantiere a seguito dell'impossibilità dei dipendenti di operarvi per ragioni legate al COVID -19 non interferisce secondo l'OCSE sul computo della durata di esistenza del cantiere e conseguentemente non interferisce sul fatto che un cantiere possa o meno essere considerato una stabile organizzazione in tale Stato.

RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il temporaneo e straordinario trasferimento degli amministratori di una società in uno Stato diverso da quello di residenza fiscale della stessa, a seguito della pandemia da COVID -19, non determina secondo l'OCSE il cambiamento del luogo di direzione effettiva della società ed il conseguente luogo di tassazione.

RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE

La temporanea e straordinaria dislocazione di una persona fisica in uno Stato differente da quello di residenza a seguito delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19 non ha conseguenze secondo l'OCSE sulla determinazione della residenza fiscale della stessa.

TASSAZIONE DEI LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

Nel caso in cui un governo sia intervenuto per sovvenzionare il mantenimento di un dipendente durante la crisi derivante dalla pandemia da COVID-19, il reddito che il dipendente riceve dal datore di lavoro deve essere tassato nel luogo in cui il lavoro è esercitato. Nel caso di dipendenti transfrontalieri (che risiedono in uno Stato, ma lavorano in un altro Stato) secondo l'OCSE il luogo di tassazione è il luogo in cui il dipendente lavorava prima della crisi, non lo Stato di residenza dove eccezionalmente svolge il proprio lavoro in smart-working a seguito della crisi.

L'epidemia da COVID-19, come sottolineato dall'OCSE nel documento "[Coronavirus: the world economy at risk](#)", pubblicato il 2 marzo 2020, sta mettendo in serio pericolo l'economia globale. Le circostanze economiche eccezionali e l'incertezza in cui le imprese operano a seguito di tale epidemia potrebbero portare i gruppi multinazionali:

- ad una revisione della localizzazione delle *subsidiaries*, al contenimento dei costi di struttura, all'accentramento/decentramento di alcune attività, alla focalizzazione sui mercati più profittevoli. Tali azioni potrebbero comportare il trasferimento tra le varie società del gruppo di funzioni, rischi ed asset, richiedendo, conseguentemente, una revisione dei prezzi di trasferimento;
- ad una rinegoziazione dei contratti *intercompany*;
- ad apportare alcuni correttivi alla gestione dei prezzi di trasferimento, rivedendo i *comparable data*, scegliendo accuratamente il periodo temporale di osservazione ed il paese in cui risiedono i soggetti indipendenti comparabili, nonché includendo nei *comparables* anche le società in perdita;
- a valutare, in caso di adozione del metodo del margine netto della transazione come policy di transfer pricing del gruppo, se e come ripartire tra le società del gruppo i risultati negativi conseguiti a seguito della pandemia;
- analisi delle nuove forme di finanziamento infragruppo alla luce delle nuove Linee Guida OCSE dedicate alle transazioni finanziarie;
- a documentare le particolari condizioni economiche che hanno portato alcune società del gruppo a realizzare risultati negativi per far fronte ai potenziali controlli delle autorità fiscali.

16

MISURE DI SETTORE

Premessa **AGGIORNATO**

Start-up e PMI innovative

Innovazione tecnologica del Mezzogiorno

Turismo e cultura **AGGIORNATO**

Editoria

Agricoltura, pesca e acquacoltura **AGGIORNATO**

Trasporti

Sport **AGGIORNATO**

Al fine di contenere gli effetti economici, **patrimoniali e finanziari** dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, il DL 34/2020 e il DL 23/2020 (così come modificato dalla legge di conversione) dispongono una serie di misure volte a sostenere le *Start-up innovative* o *PMI innovative* e a tutelare alcuni settori strategici, mediante la concessione di particolari crediti d'imposta, la creazione di fondi di sostegno o altre agevolazioni.

Tratteggiamo di seguito le principali misure adottate per:

- *Start-up* e PMI innovative;
- Innovazione tecnologica del Mezzogiorno;
- Turismo e cultura;
- Editoria;
- Agricoltura, pesca e acquacoltura;
- Trasporti;
- Sport.

L'art. 38, DL 34/2020, prevede una serie di misure per il sostegno delle *start-up* e delle PMI innovative, tra le quali evidenziamo:

- a decorrere dal 19 maggio 2020, è possibile **detrarre dall'IRPEF un importo pari al 50 per cento** (in luogo del 30 per cento) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *Start-up innovative* o *PMI innovative*, sia per investimenti diretti, sia per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *Start-up innovative* o *PMI innovative*. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso dei tre anni, comporta la decadenza dal beneficio;
- il **Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo** è esteso alle spese sostenute per contratti stipulati con le *Start-up innovative*;
- il **termine di permanenza** nella sezione speciale del registro delle imprese delle *Start-up innovative* è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. La lettera della norma richiama il termine previsto dall'art. 25 del d.l. 179/2012 (conv. con l. 221/2012), che riguarda soltanto le società costituite prima del d.l. 179/2012, ed è ormai scaduto; essa però viene interpretata come estensione del termine di 5 anni fissato in generale dall'art. 31 del d.l. 179/2012 (v. MISE, DL Rilancio: gli interventi a favore delle startup e pmi innovative, maggio 2020 – [Link](#)) - è auspicabile una modifica in sede di conversione;
- per l'anno 2020 sono stati stanziati 10 milioni di euro per la concessione alle *Start-up innovative* di agevolazioni sotto forma di **contributi a fondo perduto** finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
- viene riservata una quota di 200 milioni di euro del **Fondo di garanzia PMI** in favore delle *Start-up innovative* e delle *PMI innovative*.

L'art. 244, DL 34/2020, prevede, per gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, un incremento della misura del **credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo** (Art. 1, co. 200, L. 160/2019). Tale credito d'imposta è aumentato:

- dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

TAX CREDIT VACANZE

L'art. 176, DL 34/2020, prevede, per il periodo d'imposta 2020 un credito (c.d. **tax credit vacanze**) in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bed & breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare ed è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

IMU PER IL SETTORE TURISTICO

L'art. 177, DL 34/2020, dispone che non è dovuta la prima rata relativa all'anno 2020 dell'imposta municipale propria (**IMU**) relativa agli i) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuale e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali e agli ii) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanza, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

ESONERO TOSAP E COSAP

L'art. 181, DL 34/2020 prevede, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, che le imprese di pubblico esercizio (ristoranti, bar, pasticcerie e imprese simili), titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP**) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**COSAP**).

FONDI PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Al fine di sostenere il settore e favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale sono stati istituiti i seguenti fondi nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (per le modalità di attuazione il DL 34/2020 rimanda successivi decreti):

- un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, **ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive** (art. 178 DL 34/2020);
- il «**Fondo per la promozione del turismo in Italia**», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 179 DL 34/2020);
- un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di **sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator***, in considerazione dei danni subiti a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 (art. 182 DL 34/2020);
- un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla **promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale**.

RIVALUTAZIONE PER IL SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE

L'art. 6-bis, DL 23/2020, introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità, consente i) alle società e agli enti di cui all'art. 73, co. 1, lettere a) e b), del TUIR), ii) **operanti nei settori alberghiero e termale**, iii) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di **rivalutare le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate e i beni di impresa**, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

RIVALUTAZIONE PER IL SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE - SEGUE

L'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione può essere versata:

- per importi complessivi fino a 3 milioni di euro in un massimo di tre rate di pari importo;
- per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro in un massimo di sei rate di pari importo.

Decorsi tre esercizi da quello di iscrizione in bilancio della rivalutazione, **nel caso i) di cessione** a titolo oneroso, ii) di assegnazione al socio o iii) di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze **si considera il valore rivalutato**.

Nel caso in cui i soggetti individuati dall'art. 6-bis, DL 23/2020, abbiano effettuato la rivalutazione dei beni per effetto della L. 160/2019, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e IRAP si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L'art. 186, DL 34/2020, potenzia, per l'anno 2020, il **credito d'imposta per investimenti pubblicitari** (campagne sulla stampa quotidiana e periodica anche *online* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali), disponendo che il credito venga concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, entro il limite massimo di euro 60 milioni e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti «*de minimis*».

CREDITO D'IMPOSTA PER LA CARTA DEI GIORNALI

L'art. 188, DL 34/2020, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un **credito d'imposta** pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 **per l'acquisto della carta** utilizzata per la stampa delle testate edite.

REGIME DI FORFETTIZZAZIONE DELLE RESE DEI GIORNALI

L'art. 187, DL 34/2020, dispone che, limitatamente al 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici nonché dei relativi supporti integrativi, l'IVA può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di **forfettizzazione della resa del 95 per cento** (in luogo del 80 per cento) per i giornali quotidiani e periodici.

CREDITO D'IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI

L'art. 190, DL 34/2020, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un **credito d'imposta** pari al 30 per cento delle spese **per servizi digitali** sostenute nell'anno 2019, per l'acquisizione di servizi di server, *hosting* e manutenzione evolutiva testate edite in formato digitale e per i servizi di *information technology* di gestione della connettività.

CONTRIBUTI DIRETTI PER L'EDITORIA

L'art. 191, DL 34/2020, dispone che, al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del **contributo all'editoria**, limitatamente al contributo dovuto per l'anno 2019, non si procede con la verifica della regolarità previdenziale e fiscale delle imprese beneficiarie.

Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo.

FONDO EMERGENZIALE A TUTELA DELLE FILIERE IN CRISI

L'art. 222, DL 34/2020, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «**Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi**», finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Con successivo decreto saranno definite le modalità di accesso al Fondo.

MISURE IN FAVORE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE

L'art. 224, DL 34/2020, dispone che per garantire la continuità aziendale delle imprese agricole, in forma singola o associata, **i mutui e gli altri finanziamenti** concessi da banche e da altri soggetti autorizzati, destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, **possono essere rinegoziati**, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative, incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Tali operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, comprese le spese istruttorie.

MUTUI CONSORZI DI BONIFICA ED ENTI IRRIGUI

L'art. 225, DL 34/2020, dispone che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare **mutui ai consorzi di bonifica** per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

MISURE A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA IN AGRICOLTURA

L'art. 41, DL 23/2020, così come modificato in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità, prevede che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) possa concedere **mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole** che:

- intendono ristrutturare i mutui in essere;
- hanno necessità di coprire le spese di gestione;
- intendono effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

I criteri e le modalità attuative di concessione dei mutui saranno definiti con decreto ministeriale. **I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni**, comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui:

- l'aver costituito l'azienda nel biennio 2019-2020;
- la dimensione della superficie utile agricola;
- la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati.

FERROBONUS E MAREBONUS

L'art. 197, DL 34/2020, dispone il rifinanziamento degli incentivi «**Ferrobonus**» e «**Marebonus**» concessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per favorire lo sviluppo del c.d. trasporto intermodale.

FONDO COMPENSAZIONI DANNI SETTORE AEREO

L'art. 198, DL 34/2020, istituisce un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, **per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali**, diversi da quelli che adempiono ad oneri di servizio pubblico, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.

L'accesso al fondo compensazioni danni settore aereo è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività', trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

L'art. 200, DL 34/2020, prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, **per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico** (trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19.

FONDO SALVA OPERE

L'art. 201, DL 34/2020, incrementa di ulteriori 40 milioni di euro il **Fondo Salva-Opere** per l'anno 2020, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali.

TRASPORTI MARITTIMI

Secondo il disposto dell'art. 199, DL 34/2020, le Autorità del sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono disporre la **riduzione dell'importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri**, dovuti in relazione all'anno 2020. Tale riduzione può essere riconosciuta:

- per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019,
- per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

DISPOSIZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI

L'art. 216, DL 34/2020, prevede:

- per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali**. I versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020;
- le parti dei rapporti di concessione di **impianti sportivi pubblici** possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati a causa dell'emergenza COVID-19 e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati;
- la sospensione delle attività sportive, disposta per l'emergenza COVID-19, è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di **palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati**. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50 per cento del canone contrattualmente stabilito.

CREDITO SPORTIVO E CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI

L'art. 14, DL 23/2020, così come modificato in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità, dispone che:

- il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva può prestare **garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità** delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'art. 5, co. 2, lettera c), del D.Lgs. 242/99;
- il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva può concedere **contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità** delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui iscritte al registro di cui all'art. 5, co. 2, lettera c), del D.Lgs. 242/99, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Lo scopo della presente opera è puramente divulgativo ed informativo. Le informazioni, le conclusioni e tutte le posizioni della presente opera non possono in alcuno modo costituire e/o essere considerate alla stregua di una consulenza professionale. La presente opera è stata ideata e realizzata con il contributo distinto e scindibile di autonomi studi ed associazioni professionali nella rispettive aree di competenza. Gli autori non rispondono in alcun caso e non assumono alcuna responsabilità in caso di eventuali inesattezze, omissioni, imprecisioni, incompletezze e/o errori.

